

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante le procedure e le modalità
per la programmazione e il reclutamento del personale
docente e del personale amministrativo e tecnico del
comparto AFAM

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 2, commi 7, lettere a) ed e), e 8, lettere a-bis), l-bis) e l-ter), della legge
21 dicembre 1999, n. 508)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 febbraio 2024)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D

Roma,

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 novembre 2023, concernente "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM".

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’obiettivo di questo schema di decreto del Presidente della Repubblica è riformare complessivamente il regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143. L’entrata in vigore di tale regolamento, inizialmente prevista a partire dall’anno accademico 2020/2021, è stata dapprima rinviata all’a.a. 2021/2022 con il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, poi rinviata all’a.a. 2022/2023 con decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2021, n. 21, ulteriormente rinviata all’a.a. 2023/2024 dall’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ed infine stabilita a decorrere dall’a.a. 2024/2025 dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Il presente intervento normativo riproduce in larga parte il testo dello schema di regolamento elaborato nel corso della precedente legislatura e presenta alcuni profili di novità volte ad adeguare l’articolato al mutato quadro legislativo – in seguito alla revisione dell’articolo 26, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, che ha introdotto l’abilitazione artistica nazionale – e per recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio n. 1925/2022, reso in data 8 novembre 2022 sul precedente schema.

Nonostante il regolamento sul reclutamento fosse atteso dalle istituzioni AFAM da quasi vent’anni, i citati rinvii dell’entrata in vigore delle relative disposizioni sono stati necessari a fronte di alcune considerazioni condivise dalle Conferenze dei Presidenti e dei Direttori delle istituzioni AFAM e dalle organizzazioni sindacali e ritenute condivisibili dal Ministero dell’università e della ricerca. In particolare, è emerso che la previsione di decentramento delle procedure concorsuali, in assenza di un previo ampliamento dell’organico amministrativo e di un’abilitazione nazionale che fungesse da scrematura dei partecipanti, avrebbe rischiato di provocare la paralisi delle istituzioni AFAM, impossibilitate a gestire decine di concorsi e di prove pratiche a fronte di una notevole platea di aspiranti docenti. Inoltre, le procedure previste nel d.P.R. n. 143 del 2019 configurerebbero un ciclo del reclutamento dalla durata superiore ai dodici mesi, presupponendo quindi un inevitabile e costante ritardo del reclutamento rispetto all’avvio dell’anno accademico e alle esigenze dell’offerta formativa.

La revisione del regolamento si è resa necessaria anche alla luce di ulteriori considerazioni. Ed infatti, da un lato è emerso, a fronte di un’analisi approfondita delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 143/2019, come la programmazione triennale dei fabbisogni di personale (innovazione cruciale ai fini della proiezione delle istituzioni AFAM verso un sistema più vicino a quello universitario) non sia compatibile con il mantenimento delle attuali procedure di mobilità del personale, mutate dal sistema scolastico e che comportano movimenti annuali di personale sulla base dell’anzianità di servizio, rendendo vano qualsiasi tentativo di programmazione del reclutamento. Dall’altro, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto diverse innovazioni nel sistema AFAM (ampliamento degli organici, introduzione di nuovi profili professionali tecnici, superamento della seconda fascia di docenza), le quali, insieme a una tensione positiva del settore verso il mondo della ricerca (sfociata nella partecipazione di numerose istituzioni al bando PRIN 2020), rendono necessaria l’introduzione di misure in materia di reclutamento che forniscano alle istituzioni gli strumenti per operare in un contesto rinnovato.



Occorre sottolineare come l'attuale sistema di reclutamento sia caratterizzato da elementi patologici. Per quanto concerne i docenti, le istituzioni reclutano su posti in organico solamente con contratti a tempo determinato mediante la costituzione di graduatorie d'istituto per soli titoli, alimentando così il precariato e senza valutare il merito degli aspiranti docenti, mentre le nomine a tempo indeterminato vengono effettuate centralmente dal Ministero sulla base di graduatorie nazionali costituite in base all'anzianità di servizio a tempo determinato. Riguardo il personale tecnico e amministrativo, il reclutamento è operato dalle istituzioni AFAM a tempo determinato, con successiva stabilizzazione che viene operata dal Ministero al maturare dell'anzianità richiesta a tal fine e diversa a seconda dei profili professionali. Il sistema di reclutamento nel suo complesso determina una mole notevole di lavoratori a termine pur in assenza di fabbisogni temporanei. Peraltro, tale sistema è stato censurato anche da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/4231 relativa alla non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato di determinate disposizioni del diritto italiano ivi incluse quelle riferite al reclutamento del personale delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

L'intervento normativo proposto mira, quindi, a sviluppare un modello di reclutamento per le istituzioni AFAM che contenga alcuni elementi in comune con il modello di reclutamento universitario, attesa la comune appartenenza al mondo dell'alta formazione, pur mantenendo vive alcune specificità legate al mondo artistico e musicale, come peraltro già indicato dalle Commissioni di Camera e Senato nei pareri espressi in relazione al d.P.R. n. 143/2019.

Questo intervento poggia ora su basi più robuste rispetto al passato, costituite dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 508 del 1999, recentemente modificato dall'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge, 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dopo la lettera a) ha introdotto la seguente:

«a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo».

Tali previsioni normative costituiscono il fondamento delle innovazioni in tema di reclutamento dei ricercatori, della mobilità, delle cattedre a tempo definito e di abilitazione artistica nazionale, che lo schema di regolamento di attuazione in oggetto dispone.

Le direttrici su cui si è intervenuto sono rappresentate da:

- disciplina dell'abilitazione artistica nazionale, istituita sulla base dell'articolo 2, comma 8, lettera a-bis), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a seguito delle osservazioni espresse nel parere interlocutorio n. 1925/2022 del Consiglio di Stato;
- decentramento delle procedure di reclutamento e valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni;
- programmazione dei fabbisogni formativi e di personale e superamento della mobilità nazionale;
- introduzione della figura del ricercatore;
- prevenzione e superamento del precariato;



– previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è collocato nelle graduatorie nazionali ad esaurimento.

Al riguardo si evidenzia come l'articolo 14, comma 4-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, abbia apportato all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «*Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche*»;

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«*l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale».

La proposta normativa in esame è il frutto di un lavoro di sistema, che ha coinvolto il Tavolo di lavoro, istituito con D.M. 15 aprile 2020, n. 29, successivamente modificato dal D.M. 11 novembre 2020, n. 851, con il compito di favorire il costante raccordo tra il Ministero e le istituzioni del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di analizzare le problematiche condivise dalle istituzioni e individuare soluzioni finalizzate allo sviluppo del settore. Il Tavolo era composto dai presidenti delle Conferenze dei Presidenti e dei Direttori delle istituzioni AFAM, nonché da rappresentanti del Ministero, dai Presidenti della consulta degli studenti e da esperti. Nella riunione di insediamento del Tavolo, in data 25 novembre 2020, è stata stabilita la creazione di tre gruppi di lavoro, distinti per aree tematiche, afferenti rispettivamente “Programmazione, valutazione ed edilizia”, “Governance” e “Reclutamento e didattica”, con il mandato di formulare proposte (anche normative) concrete e fattive volte al rinnovamento dell'intero sistema dell'alta formazione artistica, coreutica e musicale, con particolare riferimento ai regolamenti esistenti e a quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, non ancora emanati. Per alcune settimane i gruppi di lavoro si sono riuniti autonomamente e il 16 febbraio 2021 il Tavolo è stato convocato nel suo complesso per la condivisione dei risultati dei gruppi di lavoro e per validarne gli esiti. La proposta normativa in esame è stata elaborata partendo dalle proposte del suddetto tavolo.

In merito al prescritto concerto del Ministero dell'istruzione nell'adozione del regolamento, che ci si accinge ad illustrare nel suo articolato, si evidenzia come lo stesso trovi la sua fonte nel dettato dispositivo dell'articolo 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

Tale comma prevede che tra le altre, “*le procedure di reclutamento del personale*” siano disciplinate “*con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari sono disciplinati...*”.



Tuttavia, dal 1999 ad oggi, l'evoluzione normativa di settore ha portato la materia oggetto del regolamento nell'ambito di competenza esclusiva del Ministero dell'università e della ricerca. Ed infatti, come noto, con il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1 è stata disposta l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca ed è stato soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Conseguentemente le competenze del MIUR sono state suddivise tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal citato D.L. n. 1/2020, al Ministero dell'università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di *alta formazione artistica musicale e coreutica* (cfr. Articolo 51-ter «Istituzione del Ministero e attribuzioni»).

In particolare, ai sensi dell'Articolo 51-ter *“il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento ... dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori; programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento ...delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ... valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia .. di alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e internazionali in materia di ... alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;... completamento dell'autonomia ... dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria e accademica; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ...”*.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente come il concerto, ritenuto sussistente nel 1999 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero della pubblica istruzione, debba intendersi (coinvolgendo funzioni e compiti di spettanza esclusiva del MUR) ad oggi superato. Pertanto, il presente schema di regolamento non ne prevede l'acquisizione.

Ciò premesso, con particolare riguardo alle singole disposizioni normative oggetto di modifica, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 reca le definizioni normative dei termini che ricorrono nel provvedimento o che sono dotati di valenza tecnica specifica e di una certa complessità. L'articolo in oggetto, pertanto, è frutto di una scelta redazionale del provvedimento, volta a consentire l'interpretazione in termini di chiarezza e di univocità del regolamento.

In particolare, tra le definizioni introdotte dallo schema di regolamento le seguenti sono le maggiormente importanti:

g) per “settori artistico-disciplinari”, gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

h) per “settori concorsuali”, le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;



i) per “graduatorie nazionali”, le seguenti graduatorie:

1. Graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all’articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Attualmente in tali graduatorie sono presenti circa 53 persone, pressoché tutte per insegnamenti per i quali non sono previste cattedre negli organici AFAM. A titolo esemplificativo vi sono 21 persone per l’insegnamento di “lingua e letteratura italiana” per i Conservatori;

2. Graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET), di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Attualmente in tali graduatorie sono presenti circa 282 persone quasi tutte con riferimento a insegnamenti per i quali non sono previste cattedre negli organici AFAM. A titolo esemplificativo si evidenzia che vi sono 125 persone per l’insegnamento di “lingua e letteratura italiana” per i Conservatori;

3. Graduatorie nazionali, di cui all’articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. Attualmente in tali graduatorie sono presenti circa 7 persone quasi tutte in relazione a insegnamenti per i quali non sono previste cattedre negli organici AFAM;

4. Graduatorie di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Attualmente in tali graduatorie sono presenti 2 persone in relazione agli insegnamenti di oboe (per il quale vi sono poche cattedre e vi sono peraltro ancora persone nelle graduatorie precedenti) e di *land design* (per il quale vi è una sola cattedra a livello nazionale, già coperta da titolare);

5. Graduatorie di cui all’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Attualmente in tali graduatorie sono presenti 30 persone, che in parte saranno nominate in ruolo nell’a.a. 2023/2024 e in parte sono invece in graduatoria per insegnamenti per i quali non vi sono cattedre negli organici AFAM;

6. Graduatorie di cui all’articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Attualmente in tali graduatorie sono presenti 145 persone, in gran parte afferenti a settori disciplinari privi di cattedre o per i quali le cattedre sono in fase di istituzione all’interno degli ISIA in seguito a un ampliamento dell’organico docente di tali istituzioni, avvenuto nei primi mesi del 2023;

m) per “dotazione organica”, si specifica, in accoglimento dell’osservazione del Consiglio di Stato, resa nel parere interlocutorio n. 1925/2022, che l’organico del personale docente e non docente è definito ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lett. d) del d.P.R. n. 132/2003 e approvato ai sensi dell’articolo 7, comma 7 (ossia definito dal C.d.A. dell’Istituzione su proposta del Consiglio Accademico e successivamente approvato con decreto del MUR previo concerto del MEF e del Dipartimento della funzione pubblica);

n) per “profilo disciplinare”, un ambito, all’interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze e relativo a esigenze didattiche e di ricerca.

L’**articolo 2** disciplina l’abilitazione artistica nazionale, individuandola quale requisito necessario per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato ma il cui conseguimento, non dà diritto alla assunzione in ruolo. L’abilitazione ha una durata pari a nove anni e attesta la qualificazione artistica, musicale e coreutica dei soggetti ai quali è conferita (**comma 1**).

L’abilitazione, prevista dalla legge n. 508 del 1999, come modificata dal decreto-legge n. 13 del 2023, è mutuata dall’abilitazione scientifica nazionale prevista dall’articolo 16 della legge 30 dicembre



2010, n. 240 per l'accesso alla prima ed alla seconda fascia della docenza universitaria, pur presentando caratteristiche differenti in considerazione della specificità del comparto AFAM.

Quanto alle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento della abilitazione, la relativa disciplina è rimessa, per gli aspetti che necessitano di una gestione dinamica di verifiche e aggiornamenti, all'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, in osservanza dei criteri generali, dei termini e condizioni, definiti dal comma 2, tra i quali: i criteri e gli indicatori per l'attribuzione dell'abilitazione per ciascun settore concorsuale e i relativi meccanismi di verifica e revisione quinquennale, i requisiti che candidati e i commissari devono possedere (differenziati per settore concorsuale), i settori concorsuali costituiti dall'aggregazione di settori artistico – disciplinari affini, stabiliti tenendo conto del numero dei docenti di ruolo e del numero di diplomati di ciascun settore artistico disciplinare, i criteri di qualificazione delle sedi idonee ad ospitare le commissioni, le vicende delle commissioni, le operazioni di sorteggio, le modalità e i termini di pubblicazione degli esiti.

Le istituzioni gestiscono, inoltre, gli eventuali reclami dei candidati avverso il giudizio di mancata abilitazione. Tale meccanismo, disciplinato in maniera più dettagliata a seguito dell'osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel citato parere interlocutorio, è volto a prevedere una rivalutazione dell'operato dell'amministrazione prima della definitività dello stesso al fine di poter ridurre le ipotesi di ricorso giurisdizionale. In particolare, il comma 2, lett. n), stabilisce che tra i criteri guida del decreto del Ministro che dovrà disciplinare le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione sia previsto anche il procedimento di reclamo avverso il giudizio di mancata abilitazione con previsione delle modalità concrete di presentazione e dei termini di rivalutazione (non inferiori a sessanta a giorni e non superiori a centoventi), prevedendo che la commissione motivi l'eventuale conferma della valutazione precedente con riferimento ai contenuti del reclamo. Tale reclamo dovrà essere esperito nei confronti dell'istituzione dove la commissione ha sede.

Il **comma 3** prevede che il Ministero avvii le procedure per la formazione delle liste degli aspiranti commissari, a cui possono partecipare i docenti di ruolo delle istituzioni AFAM purché positivamente valutati dal nucleo di valutazione dell'istituzione di appartenenza, sulla base di criteri definiti con DM.

Le procedure, a differenza dell'abilitazione scientifica nazionale e in forza della previsione normativa di cui all'articolo 2, comma 8, lett. *a-bis*), della legge n. 508 del 1999, sono caratterizzate da un elevato decentramento in quanto le stesse si svolgono presso le istituzioni individuate dal Ministero tramite sorteggio, tra quelle dotate dei requisiti prescritti da apposito decreto ministeriale da emanarsi ai sensi del comma 2, lettera g) dell'articolo 2 (**comma 4**). Le istituzioni sede di commissioni assicurano la disponibilità delle strutture e del supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, dei quali si tiene conto nella ripartizione dei fondi destinati al finanziamento delle istituzioni.

Si prevede (**comma 5**) la costituzione di un'unica commissione nazionale di durata biennale per ciascun settore concorsuale, nominata dal Presidente dell'istituzione ove la commissione ha sede, presieduta dal Direttore di tale istituzione e costituita, in aggiunta al Direttore, da un commissario per ogni SAD compreso nel settore concorsuale, individuato mediante sorteggio tra gli aspiranti commissari operato su una piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero (**comma 6**)

Al fine di garantire che la commissione sia composta da un numero dispari di commissari e quindi evitare un possibile stallo nel voto dell'organo collegiale, nel caso in cui il numero di SAD sia dispari (e quindi la commissione con l'aggiunta del presidente sarebbe composta da un numero pari di componenti), è nominato un ulteriore commissario afferente al SAD con il maggior numero di docenti di ruolo.



Inoltre, al fine di garantire che la commissione sia composta da almeno cinque commissari (numero minimo ritenuto idoneo a garantire il corretto funzionamento della commissione), sono previsti i seguenti casi speciali nei quali si deroga alla regola generale sopra enunciata per la quale è nominato un commissario per ciascun SAD facente parte del relativo settore concorsuale:

- per i settori concorsuali composti da un solo SAD, si procede alla nomina di quattro commissari afferenti a tale SAD;
- per i settori concorsuali composti da due SAD, si procede alla nomina di due commissari per ciascun SAD.

Al fine di garantire l'imparzialità della commissione è stabilito che il sorteggio dei commissari debba avvenire all'interno di una lista composta da un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero di commissari da sorteggiare. A tal fine, poiché vi è la possibilità di dover sorteggiare quattro commissari per lo stesso SAD (caso di un settore concorsuale composto da un solo SAD, evenienza probabile in caso di SAD con un alto numero di aspiranti abilitati), il **comma 7** prevede che le liste tra cui effettuare i sorteggi dei commissari siano composte da almeno otto nominativi. Nel caso in cui gli aspiranti commissari siano meno di otto si procede ad integrare la lista sorteggiando gli ulteriori nominativi tra i docenti di ruolo con almeno dieci anni di servizio e in subordine, qualora non vi siano docenti di ruolo con la prescritta anzianità, sorteggiando i nominativi tra tutti i docenti di ruolo. In via ulteriormente subordinata, qualora non vi siano sufficienti docenti di ruolo, si provvede sorteggiando i nominativi tra i docenti di ruolo integrati con docenti in quiescenza o esperti (ivi compresi docenti universitari) individuati dal Ministero su proposta dal Consiglio Accademico dell'istituzione ove la commissione ha sede e previo parere della competente Conferenza dei Direttori.

Il **comma 8** regola i limiti alla nomina dei commissari prevedendo che gli stessi non possano partecipare contemporaneamente a più commissioni di abilitazione e che per i due anni successivi alla conclusione del mandato di commissario, non possono partecipare ad un'altra commissione per il conferimento dell'abilitazione.

Ai membri della commissione nazionale, non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità. Al fine di consentire ai commissari il corretto svolgimento delle loro funzioni i commissari che svolgono attività di docenza presso istituzioni italiane sono, a richiesta, esentati dallo svolgimento della ordinaria attività didattica per i periodi di attività della commissione nazionale. In tal caso, al fine di garantire la continuità didattica delle relative istituzioni è disposto che le stesse hanno facoltà di nominare un sostituto per lo svolgimento dell'attività didattica (**comma 9**).

Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti oggettivi, gravi e imprevedibili, devono essere adeguatamente motivate e hanno effetto a decorrere dalla data di adozione dell'atto di accettazione da parte del direttore dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede (**comma 10**). Il **comma 11** disciplina i termini per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari, prevedendo che le suddette istanze vengano esaminate secondo le modalità di all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, il quale stabilisce che *“In caso di accoglimento dell'istanza, si procede [...] alla sostituzione del commissario ricusato, limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante.”*. Si procede allo stesso modo anche nei casi di incompatibilità tra commissario e candidato ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile (**comma 12**).

Il successivo **comma 13** disciplina la nomina e le funzioni del responsabile del procedimento per ciascuna commissione.



Le procedure biennali vengono avviate con decreto del Ministro, il quale stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, individua le modalità informatiche per consentire la conclusione delle procedure entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e definisce le modalità per garantire la pubblicità degli atti delle commissioni giudicatrici (**comma 14**).

Al **comma 15** è espressamente stabilito che per il conseguimento dell'abilitazione è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli: laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello o titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero.

Il conseguimento dell'abilitazione preclude la possibilità di presentare una nuova domanda per il medesimo settore concorsuale nei successivi cinque anni (**comma 16**), al fine di non gravare in maniera eccessiva le commissioni con la valutazione di un numero troppo elevato di domande a scapito dell'efficienza del sistema. Al riguardo, va considerato che la presentazione dopo due o quattro anni di una nuova domanda da parte di un candidato già abilitato non aumenta le *chances* occupazionali di quest'ultimo in quanto l'abilitazione già conseguita è ancora efficace per gli anni successivi (rispettivamente sette o cinque anni a seconda che la domanda sia presentata decorsi due o quattro anni dal conseguimento della precedente abilitazione). Decorsi cinque anni dal conseguimento dell'abilitazione, invece, emerge l'interesse della persona abilitata a vedere rinnovata l'abilitazione (in scadenza dopo quattro anni) per un ulteriore ciclo di nove anni e pertanto decade la preclusione alla presentazione di una nuova domanda. In tal modo è possibile contemperare l'interesse all'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa con la tutela delle chances occupazionali dei singoli. Non vi sono, invece, preclusioni in caso di mancata abilitazione, per cui chi non dovesse ottenere l'abilitazione può presentare domanda successivamente senza preclusioni. Ciò anche in ragione del fatto che le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono bandite con periodicità biennale per ciascun settore concorsuale.

L'**articolo 2** contiene una norma di chiusura (**comma 17**) volta a favorire il passaggio dall'attuale sistema di reclutamento della docenza nel sistema AFAM al nuovo sistema che prevede l'abilitazione quale requisito necessario. In particolare, è stabilito che alla prima procedura di abilitazione, potranno partecipare anche coloro che pur non essendo in possesso dei titoli di cui al comma 15, facciano però parte delle graduatorie nazionali AFAM o delle graduatorie costituite in occasione del processo di statizzazione di 22 istituzioni AFAM (cosiddetti "elenchi A e B", come individuati dall'art. 14 co. 4-*quater* del decreto-legge n. 36 del 2022), ovvero abbiano i requisiti per l'accesso alle graduatorie nazionali AFAM (i.e. tre anni di servizio negli ultimi otto presso le istituzioni e superamento di un concorso selettivo per l'inserimento in una graduatoria d'istituto).

Infine con il **comma 18** viene attribuito al MUR il potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, della L. 241/1990), previa diffida, in caso di impossibilità di assicurare il corretto funzionamento delle commissioni, a garanzia della funzione nazionale dell'abilitazione artistica, ancorché funzionalmente decentrata come previsto dalla richiamata norma di rango primario.

L'**articolo 3** disciplina la programmazione triennale del personale e i criteri che deve rispettare.

Tale norma riconosce e dà valore all'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni di alta formazione rimettendo alle stesse la predisposizione dei piani triennali per la programmazione del reclutamento di tutto il personale (i.e. docente ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato). Tale programmazione deve tener conto dell'effettivo fabbisogno di personale dell'istituzione in relazione al migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi e deve essere effettuata all'interno dei vincoli rappresentati dalla dotazione



organica (come definita all'articolo 1). Tale valutazione è effettuata tenendo in considerazione i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, il numero di ricercatori che raggiungono nel triennio i requisiti per il passaggio alla docenza ai sensi del successivo articolo 7, e gli equilibri di bilancio (**comma 1**).

Il **comma 2** contiene una serie di specificazioni relative alla programmazione, tra le quali quella per cui le conversioni di cattedra (ovvero la modifica di un posto di docenza da un settore artistico disciplinare ad un altro) non rappresentano una variazione di organico dato che non incidono sul numero di docenti presente nella dotazione organica. È introdotta la possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti dell'istituzione che, avendone i requisiti definiti dal successivo articolo 12, intendano cambiare settore artistico disciplinare.

In conformità alle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 dall'articolo 14, comma 4-ter, lett. a), decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono introdotte le cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento di una cattedra a tempo pieno. Tale previsione consentirà alle istituzioni di inserire in organico cattedre relative a insegnamenti dal limitato fabbisogno formativo (in termini di ore di lezione necessarie), limitando la necessità di ricorso a collaborazioni esterne per tali esigenze. Inoltre, è disciplinata la trasformazione di cattedre non vacanti tra tempo pieno e tempo definito: il passaggio a tempo pieno o viceversa a tempo definito – rappresentando una modifica dello *status* del docente, anche in termini stipendiali – può avvenire esclusivamente su richiesta del docente interessato. L'articolo 17, dedicato alle norme transitorie, specifica che l'efficacia delle previsioni relative al reclutamento di personale docente con contratto a tempo parziale, è subordinata all'inserimento di tale disciplina nel CCNL del comparto università e ricerca - sezione alta formazione artistica musicale e coreutica.

È prevista la possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa (**utilizzando la procedura già prevista dall'articolo 7, commi 6 e 7, del d.P.R. n. 132 del 2003**), nonché quella di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari (necessità avvertita al fine di rendere il sistema flessibile e rispondente alla domanda formativa degli studenti). È chiarito che la conversione di cattedra non rappresenta una variazione della dotazione organica e quindi è rimessa all'autonomia della singola istituzione e non è sottoposta ad approvazione da parte del Ministero.

Le istituzioni, inoltre, possono rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre e posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico qualora ciò sia ritenuto necessario. In tal caso, al fine di evitare che tale facoltà determini un ricorso ingiustificato a contratti di lavoro flessibile, le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o di incarichi di qualsiasi natura e durata.

Nella programmazione, le risorse destinate al reclutamento devono essere pari alle risorse derivanti dalle cessazioni, con un calcolo basato sul costo equivalente dei diversi profili (differenziato tra costo equivalente delle assunzioni e costo equivalente delle cessazioni, alla luce della progressione tra le classi stipendiali che fa sì che un docente a fine carriera abbia una retribuzione maggiore di un docente neoassunto). Le facoltà assunzionali sono approvate come spesa complessiva a livello nazionale con d.P.C.M. (comma 2, lett e)), il quale, in sede di prima applicazione, dispone la conversione delle assunzioni già autorizzate in termini numerici (ad esempio: "20 docenti") e non ancora effettuate in spesa autorizzata (ossia, a titolo di esempio, nel costo medio equivalente di 20 docenti), in modo da non sovrapporre autorizzazioni ad assumere denominate in numeri e autorizzazioni denominate in budget di spesa.



L'**articolo 4** disciplina i termini e le modalità delle procedure di programmazione, le tempistiche del ciclo del reclutamento e il nuovo modello di mobilità del sistema AFAM.

Al fine di garantire che nel mese di ottobre (in tempo quindi per l'avvio dell'anno accademico) siano già stati reclutati tutti i docenti ovviando in tal modo ad una delle maggiori problematiche del sistema di reclutamento previgente, si prevede che:

- le cessazioni siano approvate dalle istituzioni e trasmesse al Ministero entro il mese di febbraio;
- il d.P.C.M. di autorizzazione alle assunzioni, in base alle cessazioni comunicate (che saranno poi oggetto di conferma con successiva comunicazione entro il 31 dicembre), sia adottato entro il mese di aprile;
- la programmazione del personale sia adottata entro il 15 maggio;
- le procedure di reclutamento siano bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno, con conclusione entro il mese di ottobre.

In conformità a quanto previsto dalla lettera *l-bis*) dell'articolo 2, comma 8 della legge n. 508 del 1999 - aggiunta dall'articolo 14, comma *4-ter*, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - la mobilità del personale ricercatore e docente, è disciplinata *ex novo* passando da un regime mutuato dal sistema scolastico e quindi specularmente a quello del comparto scuola, caratterizzato da una gestione della mobilità centralizzata senza alcun coinvolgimento dell'istituzione destinataria della mobilità e da punteggi basati unicamente sull'anzianità di servizio, ad un regime, invece, più vicino a quello universitario nell'ambito del più generale processo volto ad attribuire alle istituzioni del settore AFAM una maggiore autonomia. In particolare, la mobilità diviene ai sensi del presente regolamento una facoltà per l'istituzione, che può deliberare di far precedere il reclutamento dei docenti e dei ricercatori da un bando pubblico di mobilità, nominando una commissione che valuti le domande pervenute sulla base di criteri che tengano conto almeno per il 50 per cento del punteggio dell'esperienza artistica e professionale relative alle esigenze programmatiche dell'istituzione. Tale previsione bilancia le contrapposte esigenze sottese, da un lato, all'istituto della mobilità, e, dall'altro, alle esigenze programmatiche delle istituzioni. Inoltre, la disciplina permette alle istituzioni di valutare i docenti che aspirano alla mobilità anche in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, prevedendo di specificare, in analogia a quanto previsto in materia di reclutamento dagli articoli 6, 8 e 9, oltre al settore artistico disciplinare anche uno o più profili disciplinari, come definiti e aggiornati periodicamente con decreto direttoriale, sentito il CNAM.

Il **comma 6** si pone come norma di chiusura del circuito della mobilità al fine di evitare che ogni mobilità determini un'altra mobilità, in un processo senza fine in grado di incidere negativamente sulla programmazione di cui all'articolo 3. A tal fine è previsto che i posti vacanti per mobilità del titolare verso altra istituzione non siano ulteriormente oggetto delle procedure di mobilità e che gli stessi possano essere oggetto delle procedure di reclutamento di ricercatori e docenti a tempo determinato e indeterminato.

La mobilità incide sulle facoltà assunzionali delle singole istituzioni, essendo equiparata al reclutamento con riferimento alla mobilità in entrata ed alle cessazioni per la mobilità in uscita.

Il **comma 8** richiama l'articolo 14, laddove prevede che prima di procedere al reclutamento di personale tecnico-amministrativo occorre pubblicare un bando di mobilità riferito alla posizione vacante.

Il **comma 10**, infine, prevede la facoltà per le Istituzioni di disporre lo scambio di sede tra due dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo, inquadrati nel medesimo profilo professionale e – nel caso dei docenti e ricercatori – afferenti al medesimo settore artistico-disciplinare,



su istanza degli interessati. Si tratta di un istituto mutuato in parte dall'articolo 7, comma 3, della L. 240/2010, adattato tuttavia alle specifiche esigenze delle istituzioni AFAM, coerentemente a quanto già avveniva finora per le procedure di mobilità tra istituzioni distinte.

L'**articolo 5** disciplina le collaborazioni tra istituzioni AFAM, prevedendo che le stesse possano stipulare convenzioni per programmare procedure di reclutamento comuni e utilizzare congiuntamente il personale. Tale esigenza nasce dalle dimensioni delle Istituzioni spesso ridotte e consente alle stesse di raggiungere una maggiore efficienza organizzativa.

L'**articolo 6** definisce i criteri e le modalità sulla scorta dei quali le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato. La norma disciplina per la prima volta il reclutamento della figura del ricercatore, introdotta nell'ambito della legge n. 508 del 1999 dall'articolo 14, comma 4-ter, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. In particolare, l'articolo 2, comma 6 della legge n. 508 del 1999, così come modificato dal citato decreto-legge n. 36 del 2022, prevede che *“Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.”*. Conseguentemente, l'attuazione delle disposizioni relative al reclutamento dei ricercatori è comunque subordinata dal successivo articolo 17 all'inserimento di tale profilo nel contratto collettivo nazionale, previsto nel CCNL Istruzione e ricerca 2021-2023 in fase di certificazione. Il relativo reclutamento è realizzato nei limiti delle dotazioni organiche disponibili.

Poiché il profilo professionale del ricercatore non è ancora previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, i **commi 4, 5, e 6** del suddetto articolo 17 prevedono – fino a quando il CCNL in fase di certificazione non disporrà diversamente su tali specifici aspetti – che i ricercatori abbiano preminenti funzioni di ricerca e che gli obblighi didattici possano essere agli stessi affidati nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro. Con riferimento all'inquadramento retributivo è stabilito che i ricercatori sono equiparati ai docenti di II fascia. Si specifica che i docenti di II fascia sono ancora previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro Istruzione e ricerca 2016-2018 ma è una figura superata ai sensi del decreto del ministro dell'università e della ricerca n. 565/2021 recante la trasformazione dei posti di seconda fascia in cattedre di prima fascia ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tanto che il CCNL 6 dicembre 2022 relativo ai principali aspetti del trattamento economico del comparto Istruzione e ricerca non ha aggiornato le tabelle retributive di tale profilo. Ai ricercatori non può essere attribuita la piena responsabilità di una cattedra di docenza, in quanto tale attribuzione confliggerebbe con la possibilità di svolgere in maniera compiuta l'attività di ricerca. Infine, si prevede un regime transitorio in virtù del quale il quale per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso in capo ai candidati del dottorato di ricerca essendo sufficiente il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli ad essi equiparati.

Tornando al disposto dell'articolo 6, sono indicati i termini principali ai sensi dei quali le singole istituzioni mediante un proprio regolamento devono regolare le procedure selettive pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato come segue:



- presenza in graduatoria di un numero massimo di soggetti pari ai posti banditi, più eventuali idonei a cui può attingere solo l'istituzione che ha bandito la selezione (quest'ultima previsione è necessaria per garantire che le procedure di reclutamento, effettuate a valle di un processo di abilitazione nazionale, siano svolte in relazione alle specifiche esigenze delle singole istituzioni, senza che un concorso locale si tramuti in un concorso *de facto* nazionale tramite una graduatoria alla quale possano fare ricorso tutte le istituzioni);
- previsione secondo la quale possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso di dottorato di ricerca (l'articolo 17 dispone una deroga alla presente previsione per i primi dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento in considerazione del fatto che i dottorati di ricerca nell'AFAM sono in fase di definizione) o ricercatori a tempo indeterminato presso altre istituzioni;
- svolgimento di due prove, che in base al SAD possono essere una o entrambe di natura pratica. Tale previsione è necessaria in ragione della specificità del comparto AFAM dove la natura degli insegnamenti artistici, musicali e coreutici necessita di prove pratiche – non potendo valutare la competenza artistica di un candidato mediante prove scritte. Le prove pratiche inoltre non possono concretamente essere svolte in modalità telematica;
- valutazione dei titoli fino ad un massimo pari al 10 per cento del punteggio complessivo, atteso che il concorso locale deve valutare le capacità tecniche e di attitudine alla ricerca, dimostrabili attraverso le prove teoriche e pratiche;
- obbligo per il vincitore della selezione di svolgere la propria attività lavorativa per almeno cinque anni presso l'istituzione che ha indetto il concorso.

L'**articolo 7** disciplina il passaggio dal profilo di ricercatore a quello di docente, prevedendo una *tenure track* con elementi in comune con quanto previsto in ambito universitario dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, trascorsi cinque anni nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, chi abbia conseguito l'abilitazione artistica nazionale è reclutato come docente. Tale passaggio è programmato, ai sensi dell'articolo 3 e con congruo anticipo, entro il limite delle dotazioni organiche al fine di garantire le necessarie facoltà assunzionali. Il passaggio a docente non avviene se il Consiglio Accademico valuta negativamente la qualità della ricerca realizzata con atto motivato e previo parere del CNAM che acquisisce le controdeduzioni del ricercatore.

Il ricercatore al quale sia negato il passaggio alla docenza, o che non possieda l'abilitazione artistica nazionale, permane nel ruolo dei ricercatori. Il ricercatore, in seguito all'abilitazione, può partecipare alle procedure di reclutamento dei docenti di cui al successivo articolo 8.

Le previsioni di cui all'articolo 7 garantiscono, da un lato, una prospettiva di carriera ai ricercatori, prescrivendo la programmazione delle facoltà assunzionali per assicurare il passaggio al profilo superiore, dall'altro, una stabilità di impiego agli stessi, non subordinando la prosecuzione del rapporto al conseguimento dell'abilitazione nazionale.

L'**articolo 8** disciplina il reclutamento a tempo indeterminato dei docenti e definisce i criteri e le modalità sulla scorta dei quali le istituzioni disciplinano, con regolamento, le relative procedure di reclutamento.

Il **comma 1** dispone che il reclutamento venga effettuato dalle singole istituzioni, sulla base di quanto definito in apposito regolamento che deve regolare le procedure selettive pubbliche come segue:



- presenza in graduatoria di un numero massimo di soggetti pari ai posti banditi, più eventuali idonei a cui può attingere solo l'istituzione che ha bandito la selezione (quest'ultima previsione è necessaria per garantire che le procedure di reclutamento, effettuate a valle di un processo di abilitazione nazionale, siano svolte in relazione alle specifiche esigenze delle singole istituzioni, senza che un concorso locale si tramuti in un concorso *de facto* nazionale tramite una graduatoria alla quale possano fare ricorso tutte le istituzioni);
- previsione secondo la quale la partecipazione ai bandi di concorso sia riservata, oltre che a chi è già docente di ruolo presso un'altra istituzione anche a chi è in possesso dell'abilitazione artistica nazionale di cui all'articolo 2;
- svolgimento di due prove, che in base al SAD possono essere una o entrambe di natura pratica. Tale previsione è necessaria in ragione della specificità del comparto AFAM dove la natura degli insegnamenti artistici, musicali e coreutici necessita di prove pratiche – non potendo valutare la competenza artistica di un candidato mediante prove scritte. Le prove pratiche inoltre non possono concretamente essere svolte in modalità telematica;
- valutazione dei titoli fino ad un massimo pari al 25 per cento del punteggio complessivo, atteso che il concorso locale deve valutare le capacità tecniche dimostrabili attraverso le prove teoriche e pratiche;
- obbligo per il vincitore della selezione di svolgere la propria attività lavorativa per almeno cinque anni presso l'istituzione che ha indetto il concorso.

L'**articolo 9** disciplina il reclutamento a tempo determinato di docenti e ricercatori.

Il ricorso ai contratti a tempo determinato è possibile solo nei limiti delle dotazioni organiche e a fronte dell'insufficienza del personale di ruolo.

Al fine di rispettare i principi comunitari in materia di reiterazione dei contratti a termine, si prevede, inoltre, che i contratti a tempo determinato abbiano durata pari a un anno accademico e siano rinnovabili per un massimo di ulteriori due anni accademici.

Il **comma 3** è dedicato alle procedure di selezione dei docenti a tempo determinato, definite dalle istituzioni con proprio regolamento, le quali vengono effettuate per soli titoli. L'accesso è riservato a chi sia in possesso di diploma accademico di II livello o laurea magistrale o titoli agli stessi equiparati.

L'abilitazione artistica nazionale non rappresenta un requisito di accesso alla procedura, tuttavia, qualora posseduta dal candidato alla stessa deve essere attribuito dal bando un punteggio pari ad un quarto dei punti. In questo modo viene introdotta una norma di salvaguardia del sistema, nel caso in cui con riferimento ad un determinato SAD non vi fossero abbastanza candidati in possesso dell'abilitazione.

I Conservatori di musica mantengono la possibilità – prevista dall'articolo 273 del d.lgs. n. 297 del 1994 – di stipulare contratti con il personale di enti lirici o di produzione musicale (v. **comma 4**). La disciplina di cui al citato articolo 273 viene riformata escludendo il tacito rinnovo dei contratti di collaborazione alla scadenza annuale. Conseguentemente, l'articolo 15, comma 11 lettera f) abroga le disposizioni incompatibili dell'articolo 273 con le nuove disposizioni regolamentari in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 9 della legge 31 dicembre 1999, n. 508. È prevista la possibilità di rinnovo oltre i tre anni in ragione della natura di incarico aggiuntivo rispetto al contratto di lavoro principale. Il ricorso a tale tipologia contrattuale è una facoltà dell'istituzione che deve essere prevista dall'istituzione nella programmazione di cui all'articolo 3. Quest'ultima previsione è necessaria in considerazione del fatto che tali contratti gravano sul bilancio delle istituzioni, mentre i contratti a tempo



determinato relativi a posti in organico gravano sullo stato di previsione del Ministero. Il ricorso da parte dei Conservatori ai contratti *ex* articolo 273 trova la sua *ratio* nella necessità di far sì che il personale delle principali orchestre nazionali possa contribuire con la propria competenza ad arricchire l'offerta didattica delle istituzioni.

Le procedure di selezione dei ricercatori a tempo determinato, disciplinate dal comma 5 sono definite dalle istituzioni con proprio regolamento e sono per soli titoli.

L'**articolo 10** disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento al di fuori della dotazione organica, ma solo, come specificato dal **comma 1**, per documentate esigenze didattiche alle quali non si possa fare fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, come previsto dall'articolo 1, commi 284 e 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, di seguito, si richiamano integralmente:

“284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.”.

Tali incarichi sono conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, previa proposta del Consiglio Accademico.

Viene previsto, in accoglimento delle osservazioni formulate dall'Organo consultivo e anche al fine di corrispondere a quanto contestato all'Italia con la procedura di infrazione n. 2014/4231 e di limitare quindi l'eccessivo ricorso a contratti a termine, che la durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi dell'articolo 10, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque superare i quattro anni, anche non consecutivi.

Il **comma 2**, prevede espressamente che gli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non sono conferibili al personale in servizio di ruolo presso la medesima istituzione e sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

L'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non dà luogo, in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Il **comma 3**, sancisce che gli incarichi conferiti da parte degli ISIA e dell'Accademia di Arte Drammatica a soggetti già in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, sono rinnovabili fino ad un massimo di 5 anni con riferimento al medesimo incarico, in analogia a quanto previsto in ambito universitario dall'articolo 23 della L. 240/2010, e non sottostanno quindi ai limiti di cui al comma 1. Tale estensione del limite massimo del rinnovo sopperisce all'esigenza degli ISIA e dell'Accademia di Arte Drammatica di poter contare sulla presenza nel proprio corpo docente della presenza di professionisti quali designer affermati o famosi attori. Tale presenza costituisce un elemento



di forza e caratterizzante dell'offerta didattica di tali istituzioni. In particolare, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, specializzati nel disegno industriale e a numero chiuso, presenti a Roma, Firenze, Faenza e Urbino sono stati istituiti negli anni 70 (mentre l'istituzione dell'ISIA di Pescara è più recente), e sono orientati prevalentemente alla formazione e alla qualificazione professionale di designer progettisti per le imprese produttrici di beni e servizi. Gli ISIA rappresentano un modello di scuola particolarmente moderno ed innovativo, la cui qualità ha trovato conferma nello stretto collegamento che gli stessi hanno con il mondo dell'impresa e nei numerosi riconoscimenti ottenuti in ambito nazionale ed internazionale. I soggetti ai quali sono conferiti gli incarichi sono individuati sulla base della loro principale occupazione che ne determina la competenza e la notorietà e pertanto in capo agli stessi non vi è l'esigenza di stabilità dell'incarico essendo gli stessi già dotati di reddito da lavoro.

Il **comma 4** regola gli incarichi di "*visiting professor*" che possono essere conferiti ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero per un periodo limitato e previa procedura comparativa. Si tratta di incarichi tipici dell'alta formazione, in cui la circolazione di tali soggetti per un periodo di studio o di insegnamento all'estero rappresenta un fondamentale arricchimento delle attività di ricerca e delle opportunità offerte agli studenti delle istituzioni.

L'**articolo 11** disciplina le modalità di conferimento dei contratti di ricerca, attualmente disciplinati per l'alta formazione dall'articolo 14, comma 6-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che consente alle istituzioni di stipulare tali contratti per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca ed interamente finanziati tramite fondi esterni.

Al **comma 2** è specificato che i contratti di ricerca sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con apposito regolamento. Le procedure di selezione sono bandite in relazione ad uno o più settori artistico disciplinari e valutano l'aderenza del progetto di ricerca proposto dai candidati all'oggetto del bando ed il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

Si specifica, inoltre, che ai titolari dei contratti di ricerca non possono essere affidati incarichi di docenza o attività di supporto alla didattica.

L'**articolo 12** disciplina l'afferenza dei docenti ai settori artistico disciplinari, introducendo, al **comma 1**, la possibilità di transitare, su domanda, da un settore artistico disciplinare a un altro. La domanda, in analogia a quanto avviene nel mondo universitario, è valutata dal Consiglio Accademico dell'istituzione e necessita del successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale.

Nel caso in cui l'istituzione non disponga di cattedre vacanti nel settore artistico disciplinare di destinazione il passaggio al nuovo settore è subordinato alla contestuale conversione della cattedra di titolarità. Tale fattispecie comporta, conseguentemente, un aggiornamento della programmazione triennale del reclutamento a cura del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione, laddove valutata necessaria dallo stesso.

Con il **comma 3** si introduce la possibilità di transitare a diverso settore artistico disciplinare durante una procedura di mobilità (di cui al precedente articolo 4, comma 5). In tal caso, per garantire il rispetto delle tempistiche delle procedure di mobilità e del reclutamento, il parere della commissione di abilitazione deve essere reso entro dieci giorni dalla richiesta.



L'**articolo 13** disciplina i requisiti (**commi 1, 2 e 3**) e le modalità per il conferimento (**comma 4**) dei titoli di professore emerito e onorario. Si introducono, dunque, i titoli di professore emerito e onorario di cui all'articolo 111 del R.D. 1592/1933 nel mondo dell'alta formazione artistica e musicale, da tempo risalente presenti nell'università. In particolare, ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni potrà essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di docenti di ruolo presso le istituzioni, e di «professore onorario», qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.

I titoli, che non attribuiscono prerogative accademiche ulteriori né danno diritto al trattenimento in servizio oltre ai limiti di legge, sono conferiti dall'istituzione con decreto del direttore, su proposta del presidente dell'istituzione, previa deliberazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti, del Consiglio accademico dell'istituzione alla quale l'interessato apparteneva al momento della cessazione dal servizio.

L'**articolo 14** reca la disciplina per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, che avviene sulla base di procedure selettive conformate ai principi generali in materia di concorsi pubblici contenuti nel testo unico sul pubblico impiego (i.e. d.lgs. 165/2001) e nel Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (d.P.R. n. 487 del 1994) (**commi 1 e 2**) e con riferimento alle quali è indicato il contenuto essenziale dei relativi bandi (**comma 3**). In particolare, il comma 3 lettera d) prevede l'espletamento di una prova pratica-applicativa per il reclutamento dei profili tecnici, tra cui si annoverano gli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo (previsti dalla legge n. 178/2020), poiché per tali profili una prova scritta o orale non garantirebbe in alcun modo una verifica delle competenze tecniche dei candidati.

Con riguardo alle procedure di mobilità - rimesse in capo alle singole istituzioni, alle quali spetta di darvi corso previamente alla pubblicazione dei bandi di concorso - sono definiti i criteri di valutazione delle relative domande (**comma 4**). Si opera un passaggio dall'attuale sistema nazionale gestito, analogamente a quello del comparto scuola, a livello centralizzato, ad un sistema gestito dalle singole istituzioni tramite il ricorso alle procedure di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il **comma 5** reca la disciplina delle progressioni verticali tra le aree nei casi di "posti unici" nell'ambito delle dotazioni organiche delle istituzioni: in tali casi le procedure comparative possono essere svolte congiuntamente da due o più istituzioni, con riserva di almeno il 50 per cento dei posti all'accesso dall'esterno. La norma trova la sua *ratio* nell'esigenza di garantire il rispetto del dettato del comma 1-bis dell'articolo 52 del Testo Unico Pubblico Impiego lì dove prevede che: "*Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree ... avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché' sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.*".

Nelle istituzioni ricorre il caso dei posti unici (ad oggi il posto di direttore amministrativo, area EP/2; il posto di direttore di ragioneria ed il posto di direttore di biblioteca). Con riferimento a tali posizioni appare impossibile riservare il 50 per cento dei posti all'accesso dall'esterno. Conseguentemente, la disciplina introdotta consentendo alle istituzioni di indire procedure comparative di progressione verticale congiuntamente permette di poter riservare il 50 per cento (o più) dei posti ai concorsi accessibili dall'esterno. Al fine di garantire la par condicio tra i candidati è stabilito che le procedure relative a tali ipotesi congiunta debbano svolgersi in virtù di criteri la cui valutazione non possa essere influenzata dall'appartenenza a una o a un'altra istituzione (ad esempio le valutazioni conseguite dal



dipendente), bensì unicamente sulla base di criteri oggettivi. La relativa commissione è composta da soggetti esterni alle istituzioni interessate al fine di assicurare la terzietà dei giudizi.

Infine, ai **commi 6 e 7**, è prevista la possibilità di far ricorso, rispettivamente, a contratti a tempo determinato entro il limite delle dotazioni organiche disponibili, ovvero a contratti di lavoro occasionale, i cui oneri gravano sui bilanci delle istituzioni, nei casi di temporanee o peculiari esigenze tecnico-amministrative, non fronteggiabili altrimenti con personale di ruolo o con contratti a termine. Il ricorso ai contratti a tempo determinato è limitato ai posti disponibili nelle dotazioni organiche e con il divieto di rinnovo oltre i tre anni complessivi, nel rispetto dei principi comunitari sui contratti a termine (**comma 6**).

Il ricorso a contratti ex articolo 2222 del codice civile è limitato dal **comma 7** a documentate esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in organico. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle istituzioni.

L'articolo 15 disciplina le modalità di pubblicità delle procedure concorsuali, stabilendo che, fermo l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali di cui agli articoli 6, 8 e 14 sul Portale unico del reclutamento (InPA), le istituzioni AFAM sono tenute a pubblicare, pena l'invalidità delle stesse, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale, i bandi relativi alle procedure concorsuali, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici. Tale piattaforma è indicizzata in base alla procedura di concorso indetta, alla tipologia contrattuale, al profilo professionale, all'istituzione di appartenenza e, relativamente ai docenti e ai ricercatori, al settore concorsuale e al settore artistico-disciplinare. Si prevede, inoltre, che, ai fini della gestione delle procedure concorsuali su InPA, il Ministero dell'università e della ricerca assicuri, ove necessario, attraverso specifici protocolli, il collegamento delle banche dati e delle piattaforme già in uso con il Portale unico del reclutamento.

L'articolo 16 disciplina la transizione del ruolo dei bibliotecari musicali. All'interno dei Conservatori di musica, le figure dei bibliotecari facevano inizialmente parte dei ruoli tecnico-amministrativi. Nel tempo, però, tali figure hanno ottenuto il riconoscimento della funzione docente, divenendo quindi docenti-bibliotecari, con una doppia mansione: insegnanti di bibliografia e biblioteconomia musicale da un lato, bibliotecari dall'altro. Il DM 99/2009, nel definire i settori artistico-disciplinari e le relative declaratorie, non ha inserito la funzione di bibliotecario nella declaratoria del settore CODM/01 "Bibliografia e biblioteconomia musicale". Tale scelta, lungi dall'essere una mera dimenticanza, va letta in combinato disposto con il CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, in cui è stato introdotto il nuovo profilo professionale del "Direttore di biblioteca", inquadrato nell'area "Elevata professionalità". Tale profilo, qualificato e adeguatamente remunerato, sostituisce evidentemente il docente-bibliotecario, attribuendo nuovamente alle biblioteche un responsabile a tempo pieno. La norma prevede che i docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio ad oggi esercitino le funzioni di bibliotecario, poiché tale è la loro competenza, che laddove non vi siano docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio, la responsabilità della biblioteca vada attribuita a un Direttore di biblioteca e infine che, laddove un docente-bibliotecario vada in pensione o cambi sede, la responsabilità della biblioteca debba - da quel momento in poi - essere attribuita a un Direttore di biblioteca. Al fine di valorizzare il patrimonio di competenze e conoscenze dei docenti di ambito bibliografico, viene previsto che le istituzioni possano coinvolgere questi ultimi in comitati di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca.



L' **Articolo 17** disciplina le disposizioni finali e transitorie.

Il **comma 1** alla luce della peculiare situazione determinata dal rinvio dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 143 del 2019 (inizialmente prevista a partire dall'anno accademico 2020/2021) che ha comportato che alcune disposizioni di legge abbiano fatto riferimento allo stesso, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento il d.P.R. 143/2019 è abrogato (comma 11 -, lett. a)) e tutti richiami contenuti nelle disposizioni di legge la citato d.P.R. n. 143 del 2019 si intendono al presente regolamento.

Con il **comma 2** sono approvate le tabelle di costo medio equivalente ai fini di assunzioni e cessazioni, prevedendo che le stesse siano oggetto di aggiornamento con decreto direttoriale a ogni rinnovo contrattuale.

Con il **comma 3** si prescrive che l'abilitazione artistica nazionale sia requisito per il reclutamento di docenti a tempo indeterminato in tutti i corsi AFAM accreditati, anche se erogati da istituzioni private.

I **commi 4 e 5** disciplinano l'impegno dei docenti e dei ricercatori a tempo definito e il profilo dei ricercatori fino a quando il CCNL non disporrà diversamente e specificano che il reclutamento dei ricercatori è subordinato all'inserimento di tale profilo nel contratto collettivo, così come il reclutamento di personale docente e ricercatore a tempo definito è subordinato alla disciplina contrattuale in materia di lavoro a tempo parziale.

Il **comma 6** prevede che per i primi dieci anni di applicazione delle norme regolamentari i ricercatori possano essere reclutati a tempo indeterminato anche se privi di dottorato di ricerca, in ragione del fatto che l'avvio dei dottorati di ricerca nel mondo AFAM è ad oggi in fase di predisposizione.

Il **comma 7** prevede che l'efficacia delle disposizioni sull'attribuzione dei contratti di ricerca è subordinata alla definizione dell'importo degli stessi in sede di contrattazione collettiva. Fino al termine di cui all'articolo 14, comma 6-*novies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le istituzioni possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

Il **comma 8** concerne le tempistiche di entrata in vigore del regolamento e dispone che le disposizioni dello stesso si applicano a decorrere dall'anno accademico **2024/2025**, prevedendo a tal fine che le operazioni propedeutiche siano effettuate precedentemente. In particolare, viene prevista entro sessanta giorni dall'emanazione del regolamento in oggetto la revisione dei settori artistico-disciplinari, necessaria per poter avviare le procedure di abilitazione artistica nazionale (articolo 2), dato che il primo atto da adottare è il decreto (previsto dall'articolo 2, comma 2) che disciplina, tra le altre cose, i settori concorsuali. Per ogni settore concorsuale occorre costituire commissioni con almeno un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare: poiché al momento vi sono numerosi settori privi di docenti, la revisione e la riduzione selettiva dei settori è necessaria per poter definire i settori concorsuali e poter quindi costituire le commissioni. Viene quindi previsto che il decreto che disciplina settori concorsuali e criteri di abilitazione sia seguito dal bando per la costituzione delle commissioni di abilitazione (entro 60 giorni) e dal bando per l'abilitazione artistica (entro 90 giorni dal bando per la costituzione delle commissioni). Considerato che il bando dovrà garantire un congruo termine per la predisposizione e invio delle domande e che le commissioni avranno 6 mesi di tempo per valutare le domande pervenute, si prevede che le procedure termineranno nei primi mesi del **2025**.

Il **comma 9** stabilisce che, per consentire l'avvio del reclutamento dall'anno accademico **2024/2025**, fino alla conclusione della prima tornata di abilitazione nazionale, alle procedure concorsuali locali



possa accedere chi è inserito in una graduatoria nazionale e chi ha i requisiti per esservi inserito (tre anni di servizio negli ultimi otto e superamento di una procedura selettiva pubblica).Viene, inoltre, previsto che, fino all'istituzione delle commissioni di abilitazione, sia il CNAM a rendere il parere previsto dall'articolo 12 in caso di istanze di transito a diverso settore artistico-disciplinare.

Con il **comma 10** viene anticipata la previsione che sia possibile istituire cattedre a tempo definito: infatti le istituzioni più piccole, tra cui gli ISIA, il cui organico è storicamente ristretto, hanno la necessità di poter programmare da subito la suddivisione dei posti in organico in un numero maggiore di cattedre caratterizzate da un numero inferiore di ore di lezione (in linea con le esigenze didattiche).

Il **comma 11** disciplina la transizione dall'attuale sistema di reclutamento dei docenti basato sulle graduatorie nazionali a quello previsto dal regolamento stesso. In particolare, al fine di tutelare le legittime aspettative dei soggetti collocati nelle graduatorie nazionali, si prevede che le istituzioni ricorrano prioritariamente a tali graduatorie (comunicando al Ministero le esigenze di reclutamento) e in subordine al reclutamento normato dal regolamento. Il **comma 12**, a tutela dei soggetti collocati in graduatoria nazionale, prevede che, finché vi sono graduatorie nazionali capienti per un determinato SAD, non sia possibile reclutare docenti di ruolo mediante passaggio a diverso SAD ed effettuare procedure di mobilità diverse da quelle previste dall'articolo 4 del regolamento.

Il **comma 13** disciplina la transizione dall'attuale sistema di reclutamento del personale tecnico-amministrativo, basato su assunzioni locali a tempo determinato e successive stabilizzazioni nazionali, a quello previsto dal regolamento stesso. A tal fine, si prevede che in sede di prima applicazione le istituzioni procedano prioritariamente alla stabilizzazione del personale avente titolo (i cui requisiti vengono definiti in analogia a quelli vigenti, come previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 250 del 2005 e dall'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2013).

Il **comma 14** semplifica una norma contenuta nel d.P.R. n. 132 del 2003 e relativa all'approvazione delle variazioni di organico deliberate dalle istituzioni, consentendo l'adozione di decreti delle strutture ministeriali in luogo di decreti a firma dei ministri.

Il **comma 15** specifica che alle conversioni di cattedra (modifica del SAD di una cattedra senza variazione del numero di posti di docenza nella dotazione organica) non si applicano le norme sull'approvazione delle variazioni di organico.

Con il **comma 16** si limita la mobilità del personale a quanto previsto dal regolamento, salva la normativa in materia di comandi, introducendo il divieto di ricorso alla cosiddetta "utilizzazione", ossia a una mobilità temporanea di durata annuale introdotta a livello contrattuale quando la mobilità era oggetto di contrattazione.

Il **comma 17** rappresenta una norma di salvaguardia, consentendo al Ministero di disporre trasferimenti in esecuzione di sentenze giurisdizionali o di altri provvedimenti delle autorità.

Il **comma 18** conferma che i ruoli del personale AFAM sono nazionali, come già previsto dall'articolo 264 del d.lgs. n. 297 del 1994, oggetto di abrogazione in quanto contenente disposizioni superate dalla legge n. 508 del 1999 e dal presente regolamento.

Il **comma 19** esclude dall'applicazione di alcune norme le istituzioni AFAM non statali. Si tratta in particolare della norma che prevede l'approvazione della spesa per le assunzioni con d.P.C.M., e della norma transitoria relativa al reclutamento effettuato ricorrendo a graduatorie nazionali.

Il **comma 20** dispone che il calcolo delle aliquote previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di collocamento delle persone disabili e di altre categorie protette avvenga sulla base dell'insieme delle dotazioni organiche di tutte le istituzioni statali. In tal modo ogni istituzione, ancorché con una dotazione organica ridotta, è tenuta ad applicare l'aliquota prevista dall'art. 3, co. 1, e dell'art. 18, co. 2, della L.



68/1999 per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Tale previsione si rende necessaria alla luce della conferma, ad opera del citato comma 16, dei ruoli nazionali del personale AFAM, in relazione ai quali occorre quindi garantire la copertura dell'aliquota calcolata su un ipotetico organico nazionale.

Il **comma 21** rinvia a un decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione dei compensi per l'attività di docenza presso gli ISIA, ad oggi fissata da un DM del 31 maggio 1996. Tale rideterminazione si applica agli incarichi al di fuori della dotazione organica, di cui all'articolo 10, con oneri interamente a carico del bilancio dell'Istituzione.

Il **comma 22**, infine, richiama l'articolo 508, comma 1, del Testo Unico in materia di Istruzione (il quale prevede che *“Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto”*), al fine di confermarne l'applicazione anche al personale docente delle istituzioni AFAM e di specificare che con *“lezioni private”* si intendono anche lezioni collettive, spesso identificate come *“masterclass”*, laddove le stesse siano a pagamento. Tale precisazione si rende necessaria per evitare elusioni della norma che vengono ad oggi riscontrate.

L'**articolo 18** dispone l'abrogazione delle norme incompatibili con il regolamento, in base all'articolo 2, comma 9, della legge n. 508 del 1999, il quale prevede che *“con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi”*.

In primo luogo, è abrogato il d.P.R. n. 143 del 2019, che viene sostituito dal presente regolamento.

Sono, inoltre, abrogate le seguenti norme contenute nel Testo unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297 del 1994):

- gli articoli 214, 215 comma 2, 223, 234, 235, 245, 259 e 260, che riguardano il reclutamento del personale docente e amministrativo delle istituzioni AFAM, contenenti discipline superate dalla legge n. 508 del 1999 e incompatibili con il regolamento;
- gli articoli 236 e 248 in materia di accompagnatori al pianoforte: si tratta di disposizioni non più applicabili stante l'assenza di tali figure negli organici delle istituzioni AFAM (dove invece sono presenti docenti di accompagnamento pianistico); inoltre la legge n. 178 del 2020 ha previsto di introdurre nuovamente il profilo dell'accompagnatore al pianoforte nelle dotazioni organiche AFAM, ma ha subordinato tale introduzione alla disciplina del profilo da parte del CCNL. Pertanto, il ruolo della contrattazione collettiva e l'autonomia didattica delle istituzioni (garantita dalla legge n. 508 del 1999) rendono tali disposizioni incompatibili con l'ordinamento AFAM;
- gli articoli 264, 265 e 268 in materia di organici e stato giuridico del personale, incompatibili con la disciplina dettata dagli articoli 3 e 4 del regolamento, nonché con quella del d.P.R. 132/2003 e con i principi di autonomia di cui alla legge 508/1999 che si traducono, nel regolamento, nell'autonomia stipula dei contratti di lavoro da parte delle istituzioni;
- gli articoli 269, 270, 271 e 272, riguardanti il reclutamento nelle istituzioni, ambito che viene disciplinato *ex novo* dal regolamento; vengono fatte salve le graduatorie di cui all'articolo 270, comma 1, richiamate nel regolamento dall'articolo 1, comma 1, lettera i, numero 1) (*“graduatorie ad esaurimento – GNE”*);
- l'articolo 273, in materia di contratti per il personale degli enti lirici e sinfonici, limitatamente al primo periodo del comma 2 e al comma 3, incompatibili con la rinnovata disciplina di tale materia operata dal regolamento (v. articolo 9, comma 4).

Sono, inoltre, abrogate le norme adottate nelle more dell'approvazione del regolamento in materia di costituzione di graduatorie nazionali e di stabilizzazione del personale amministrativo, che risultano incompatibili con la disciplina organica dettata dal regolamento. Si tratta dell'articolo 4 del decreto-legge n. 417 del 1989, dell'articolo 3 della legge n. 124 del 1999, dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del



decreto-legge n. 104 del 2013, l'articolo 1-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 250 del 2005. Le graduatorie nazionali costituite nel tempo e ancora vigenti sono fatte salve dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del regolamento.

È abrogato l'articolo 4, comma 12, della legge n. 124 del 1999 che disciplina le supplenze e che è incompatibile con l'articolo 9 del regolamento.

Sono, infine, abrogate le disposizioni contenute in alcuni periodi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999, che disciplinavano il reclutamento del personale docente nelle more dell'adozione del regolamento, nonché le norme transitorie introdotte per il reclutamento dei docenti nell'anno accademico 2023/24 e 2024/25, ossia l'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023 e l'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, introdotto dall'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023.

Al **comma 2** si dispone la disapplicazione per le istituzioni AFAM a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di determinate disposizioni in particolare del Testo unico sull'istruzione. Si stabilisce la disapplicazione di tali norme in quanto le stesse rimangono vigenti per la scuola. Tale previsione è necessaria in quanto nel TUI vi sono numerose norme ormai superate con riferimento al sistema dell'alta formazione artistica e musicale e incompatibili con il sistema del reclutamento AFAM delineato nel regolamento che ne determina il definitivo sganciamento dal sistema scolastico. Si è pertanto colta l'occasione, del resto legittimata anche dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 508 del 1999, per razionalizzare l'impianto normativo applicabile alle AFAM in tema di reclutamento al fine di garantire la certezza del diritto. Al riguardo si segnala che la stratificazione di norme ha creato dubbi interpretativi dai quali sono scaturiti anche importanti contenziosi a carico del sistema e a detrimento del buon andamento amministrativo. In particolare, non saranno più applicabili alle istituzioni l'articolo 246, comma 2, in materia di requisiti per la docenza (sostituito dal combinato disposto degli articoli 2, 8 e 9 del regolamento), l'articolo 261, comma 3, in materia di reclutamento nelle istituzioni artistiche, l'articolo 589 in materia di modelli viventi (la cui disciplina è rimessa alla contrattazione collettiva come profilo tecnico) e il Titolo II in materia di reclutamento e stato giuridico del personale tecnico-amministrativo, le cui disposizioni sono incompatibili con il regolamento e con l'attuale normativa di matrice contrattuale. Rimane invece pienamente vigente anche per le istituzioni la normativa sulla ricostruzione di carriera, nelle more di una eventuale futura disapplicazione operata dal CCNL.

Si stabilisce, infine, che non si applichino alle istituzioni AFAM gli artt. 4 e 6 della legge n. 124 del 1999 in materia di supplenze e di personale tecnico-amministrativo.

Infine, l'**articolo 19** dello schema di decreto reca la pertinente clausola finanziaria dove è specificato che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica e agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Ministero dell'Università e della Ricerca Ufficio Legislativo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”

RELAZIONE TECNICA

Il presente intervento normativo è volto a riformare complessivamente il regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni AFAM) - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - sviluppando un modello di reclutamento che, pur precipuo alle specificità del mondo artistico e musicale, presente alcuni aspetti comuni al modello di reclutamento universitario.

Si illustrano di seguito le singole disposizioni normative che costituiscono l'articolato della presente bozza di regolamento.

L'**articolo 1** reca le **definizioni normative** dei termini che ricorrono nel provvedimento o che sono dotati di valenza tecnica specifica e di una certa complessità. L'articolo in oggetto, pertanto, è frutto di una scelta redazionale del provvedimento, volta a consentire l'interpretazione in termini di chiarezza e di univocità del regolamento. **Alle disposizioni in parola non sono, quindi, ascrivibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 2** reca la disciplina relativa alla **abilitazione artistica nazionale**, che costituisce requisito per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, il cui conseguimento non dà diritto alla assunzione in ruolo (**comma 1**). Le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento della abilitazione e la relativa disciplina sono rimesse all'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca (di seguito Ministro), in osservanza dei criteri generali definiti dal **comma 2**.

È poi prevista dettagliatamente la disciplina relativa alla commissione nazionale - che è istituita per le procedure di abilitazione di ciascun settore disciplinare - con riferimento in particolare: all'avvio delle procedure di composizione delle commissioni (**comma 3**), alla composizione delle stesse (**comma 5**); alle modalità di nomina dei commissari, individuati sulla base di specifici criteri di sorteggio (**comma 6**), nell'ambito di liste di nominativi a tal fine formate (**comma 7**); al divieto di partecipazione contemporanea dei commissari a più di una commissione (**comma 8**); alla disciplina delle dimissioni (**comma 10**); alla nomina dei commissari sostituiti (**commi 11 e 12**) e del responsabile del procedimento per ciascuna commissione (**comma 13**).

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono bandite ogni due anni le procedure per l'abilitazione e definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione alle medesime procedure (**comma 14**). Sono indicati i titoli richiesti per il conseguimento della abilitazione (**comma 15**), che non può essere ulteriormente conseguita, nel successivo quinquennio, per il medesimo settore concorsuale (**comma 16**) e che, nella prima tornata, potrà essere conseguita da chi possiede specifici requisiti di servizio (**comma 17**). Al MUR è infine attribuito il potere sostitutivo in caso di





Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

inerzia delle istituzioni sede delle commissioni (**comma 18**). **Le disposizioni di cui ai suindicati commi, aventi natura meramente ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Quanto al **comma 4**, è ivi previsto che le strutture ospitanti le commissioni e l'attività di segreteria di supporto alle medesime sono assicurate dalle istituzioni AFAM individuate dal MUR, le quali garantiscono l'operatività delle commissioni, sostenendone i relativi oneri con **le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**. Di tali oneri sostenuti dalle istituzioni si terrà conto in sede di ripartizione tra le medesime dei fondi di funzionamento. **Le disposizioni contenute nell'articolo in parola, avendo natura meramente ordinamentale, non sono idonee a generare effetti a carico della finanza pubblica.**

Con riferimento al **comma 9** è precisato che per la partecipazione alle commissioni non sono previsti compensi, emolumenti o indennità comunque denominate. È, inoltre, prevista la possibilità, laddove richiesto, che i commissari che svolgono attività di docenza presso istituzioni italiane siano esentati dall'attività didattica. Ciò potrebbe comportare un maggiore ricorso a incarichi di insegnamento e/o a incarichi di supplenza. In entrambi i casi, tuttavia gli oneri relativi a tali incarichi graverebbero sul bilancio delle singole istituzioni interessate, con riferimento in particolare alle entrate derivanti da attività conto terzi e dalla contribuzione studentesca, atteso, in particolare che il rimborso delle spese per supplenza non è garantito dal Ministero, essendo al contrario vincolato alla capienza dei relativi stanziamenti di bilancio. **Per le motivazioni esposte, pertanto, le disposizioni di cui al comma 9, non determinano impatti sui saldi di finanza pubblica.**

L'**articolo 3** è esaminato alla fine della presente relazione.

L'**articolo 4** disciplina i termini e le modalità delle procedure di reclutamento e di mobilità previste dai relativi articoli del regolamento. **Stante la natura meramente ordinamentale delle disposizioni di cui al presente articolo, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 5**, in materia di **collaborazione tra istituzioni**, prevede la possibilità che le stesse stipolino specifiche convenzioni per la programmazione congiunta delle procedure di reclutamento e per la determinazione delle modalità per il possibile utilizzo congiunto del personale, senza che da ciò derivino oneri a carico dello Stato. **Le disposizioni contenute nell'articolo in parola, avendo natura meramente ordinamentale, non sono idonee a generare effetti a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 6** definisce i criteri e le modalità sulla scorta dei quali le istituzioni disciplinano, con regolamento, le **procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato**. La previsione di tale nuova figura di ricercatore non determina impatti finanziari, in quanto il reclutamento è realizzato nei limiti delle dotazioni organiche disponibili. **La natura ordinamentale delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta impatti finanziari.**

L'**articolo 7** disciplina i presupposti e le modalità per l'eventuale **passaggio del ricercatore al ruolo di docenza**, vale a dire per il reclutamento, in qualità di docente, da parte dell'istituzione ove presta servizio. Tale passaggio è programmato, ai sensi dell'articolo 3 e con congruo anticipo, entro il limite delle dotazioni organiche. Pertanto, in conseguenza di quanto precisato e tenuto conto della natura





Ministero dell'Università e della Ricerca Ufficio Legislativo

ordinamentale delle disposizioni in parola, **il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'**articolo 8** definisce i **criteri** e le **modalità** sulla scorta dei quali le istituzioni possono disciplinare, con regolamento, le **procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato**. **La natura ordinamentale delle disposizioni del presente articolo non è idonea a generare effetti a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 9** reca la disciplina per il conferimento, entro il limite delle dotazioni organiche disponibili, di **incarichi di insegnamento (comma 1) e di ricerca (comma 2) a tempo determinato**, nei casi in cui non sia possibile far fronte con personale di ruolo a temporanee esigenze, rispettivamente, di natura didattica o di ricerca. A ciò le istituzioni provvedono mediante procedure selettive disciplinate, con regolamento, nel rispetto dei criteri e delle modalità elencati ai **commi 3 e 5**. Inoltre, il **comma 4** conferma la possibilità per i Conservatori di musica di stipulare con il personale di enti lirici o di produzione musicale contratti di collaborazione *ex* articolo 273 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dei quali è tuttavia escluso il tacito rinnovo. Spetta alle istituzioni, in sede di programmazione, stabilire le modalità e i limiti dell'eventuale ricorso a tale tipologia contrattuale, in considerazione del fatto che gli oneri derivanti da tali contratti gravano sul bilancio delle istituzioni.

Atteso che i contratti di insegnamento e di ricerca a tempo determinato possono essere conclusi dalle singole istituzioni entro i limiti delle dotazioni organiche disponibili e che i contratti di collaborazione sono previsti in sede di programmazione delle singole istituzioni, dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 10** ripropone la possibilità, già prevista dall'articolo 1, commi 284 e 285, della legge n. 160 del 2019, che le istituzioni AFAM conferiscano incarichi di insegnamento a tempo determinato, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, gravanti in particolare sulle entrate derivanti da attività conto terzi e dalla contribuzione studentesca. Atteso che le disposizioni in parola si limitano a disciplinare con norme di natura meramente ordinamentale la facoltà di conferire incarichi di insegnamento a tempo determinato già riconosciuta alle istituzioni AFAM con le citate norme della legge di bilancio per il 2020, **dall'attuazione del presente articolo non conseguono nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.**

L'**articolo 11** disciplina le modalità di conferimento dei contratti di ricerca, che le istituzioni possono stipulare per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca ed interamente finanziati tramite fondi esterni. Atteso che le disposizioni dell'articolo 11 si limitano a disciplinare con norme di natura meramente ordinamentale la facoltà di conferire contratti di ricerca nell'ambito delle proprie risorse di bilancio peraltro derivanti esclusivamente da fondi esterni volti a finanziare uno specifico progetto, **dall'attuazione del presente articolo non conseguono nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.**

L'**articolo 12**, in materia di **afferenza artistico-disciplinare**, prevede le modalità e i termini in base ai quali i docenti di ruolo possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare, anche nell'ambito delle procedure di mobilità (**comma 3**). Nel caso in cui non vi siano cattedre vacanti presso la istituzione, se la domanda è accolta, ciò comporta la conversione della cattedra di titolarità del docente interessato e la approvazione della medesima da parte del Consiglio di amministrazione in sede





Ministero dell'Università e della Ricerca Ufficio Legislativo

di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale (**comma 2**). Stante la natura ordinamentale delle norme richiamate, **l'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 13** disciplina i requisiti (**commi 1, 2 e 3**) e le modalità per il **conferimento (comma 4)** dei titoli di **professore emerito e onorario**. In particolare, il rilascio dei titoli rimesso al Consiglio accademico rientra nella ordinaria attività delle istituzioni e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri.**

L'**articolo 14** reca la disciplina per il **reclutamento del personale amministrativo e tecnico**, che avviene sulla base di procedure selettive conformate ai principi generali in materia di concorsi pubblici (**commi 1 e 2**) e con riferimento alle quali è indicato il contenuto essenziale dei relativi bandi (**comma 3**). Tali disposizioni, limitando il ricorso a contratti a termine, prevengono il contenzioso in materia di abuso degli stessi, conseguendo risparmi in termini di condanne al pagamento delle spese di lite. Con riguardo alle procedure di mobilità - rimesse in capo alle singole istituzioni, alle quali spetta di darvi corso previamente alla pubblicazione dei bandi di concorso – sono definiti i criteri di valutazione delle relative domande (**comma 4**). Il **comma 5** reca la disciplina delle progressioni tra le aree nei casi di “posti unici” nell’ambito delle dotazioni organiche delle istituzioni: in tali casi, le procedure comparative sono svolte congiuntamente da due o più istituzioni, con riserva di almeno il 50 per cento dei posti all’accesso dall’esterno. Infine, ai **commi 6 e 7**, è prevista la possibilità di far ricorso, rispettivamente, a contratti a tempo determinato entro il limite delle dotazioni organiche disponibili, ovvero a contratti di lavoro occasionale, i cui oneri gravano sui bilanci delle istituzioni, nei casi di temporanee o peculiari esigenze tecnico-amministrative, non fronteggiabili altrimenti con personale di ruolo o con contratti a termine.

L'**articolo 15** disciplina le modalità di pubblicità delle procedure concorsuali, stabilendo che, fermo l’obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali di cui agli articoli 6, 8 e 14 sul Portale unico del reclutamento (InPA), le istituzioni AFAM sono tenute a pubblicare, pena l’invalidità delle stesse, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale, i bandi relativi alle procedure concorsuali, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici. Tale piattaforma è indicizzata in base alla procedura di concorso indetta, alla tipologia contrattuale, al profilo professionale, all’istituzione di afferenza e, relativamente ai docenti e ai ricercatori, al settore concorsuale e al settore artistico-disciplinare. Si prevede, inoltre, che, ai fini della gestione delle procedure concorsuali su InPA, il Ministero dell’università e della ricerca assicuri, ove necessario, attraverso specifici protocolli, il collegamento delle banche dati e delle piattaforme già in uso con il Portale unico del reclutamento. Data la natura ordinamentale delle disposizioni richiamate, l’attuazione del presente articolo **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 16** disciplina la transizione del ruolo dei bibliotecari musicali prevedendo che i docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio ad oggi espletino le funzioni di bibliotecario, poiché tale è la loro competenza, che laddove non vi siano docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio, la responsabilità della biblioteca vada attribuita a un Direttore di biblioteca e, infine, che, laddove un docente-bibliotecario vada in pensione o cambi sede, la responsabilità della biblioteca debba





Ministero dell'Università e della Ricerca Ufficio Legislativo

- da quel momento in poi - essere attribuita a un Direttore di biblioteca. Stante la natura ordinamentale delle norme richiamate, l'attuazione del presente articolo **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

L'**articolo 17** reca le **disposizioni finali e transitorie**. Si tratta di **disposizioni di natura meramente ordinamentale, che non determinano impatti finanziari**. Il comma 21 di tale articolo rinvia a un Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione dei compensi per l'attività di docenza presso gli ISIA, ad oggi fissata da un Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del 31 maggio 1996. Tale rideterminazione si applica agli incarichi al di fuori della dotazione organica, di cui all'articolo 10, quindi con oneri interamente a carico del bilancio di ciascun ISIA e nel limite delle disponibilità di tali bilanci. Da tale previsione, che si limita a rinviare a un successivo decreto, non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 18** dispone l'abrogazione e la disapplicazione alle istituzioni delle norme incompatibili con il regolamento, in base all'articolo 2, comma 9, della legge n. 508 del 1999, il quale prevede che *“con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi”*. Si tratta di disposizioni di natura meramente ordinamentale, che **non determinano impatti finanziari**.

L'**articolo 19** reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

In ultimo, si procede alla illustrazione dell'**articolo 3**, concernente la **programmazione dei fabbisogni del personale** e i relativi criteri (**comma 2**), con riferimento ad esempio alla possibilità di conversione dei posti di organico vacanti tra diverse qualifiche professionali (**lettera a**) o di conversione delle cattedre nell'ambito di diversi settori artistico-disciplinari (**lettera b**), ipotesi, quest'ultima, che non dà luogo a variazioni della dotazione organica, parimenti ai casi in cui siano resi indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre o posti presenti in organico (**lettera c**). Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla disposizione normativa che destina al reclutamento del personale a tempo indeterminato, per ciascun anno accademico, le risorse complessive dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento (**lettera e**). Tale previsione si ricollega a quanto previsto dall'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a norma del quale: *“A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 [istituzioni Afam statali] è pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente”*. In tal modo è assicurata l'**invarianza di spesa**. Il meccanismo di calcolo utilizzato è quello c.d. del *budget*, determinato per ogni singola istituzione sulla base dei parametri del costo equivalente del personale a tempo indeterminato e determinato. Tale strumento, già utilizzato nel sistema universitario, consente di determinare il costo relativo a ciascuna qualifica del personale prendendo a riferimento la qualifica con il costo più elevato, che, nel caso di specie, è quella del docente di I fascia a tempo indeterminato¹.

¹ Il DM n. 565 del 2021 ha trasformato tutte le cattedre di II fascia in cattedre di I fascia. Di conseguenza, il presente regolamento fa riferimento al profilo di “docente”. Le procedure per il passaggio dei docenti dalla II fascia alla I fascia prevede in ogni caso una verifica di idoneità, in esito alla quale non tutti i docenti accedono alla retribuzione di I fascia, pur occupando una cattedra trasformata in I fascia. Per questo motivo si ritiene di mantenere, a esaurimento, i riferimenti alla II





Ministero dell'Università e della Ricerca Ufficio Legislativo

In tal modo è possibile:

- stimare annualmente, a livello aggregato, il costo complessivo del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, moltiplicando le unità di personale delle diverse qualifiche per il coefficiente di costo equivalente attribuito a ciascuna di esse, e utilizzando successivamente il costo di riferimento di un docente di I fascia a tempo indeterminato;
- determinare annualmente il *budget*, espresso in unità di costo organico equivalente (COE), da destinare ai contratti a tempo indeterminato e, per differenza rispetto alla dotazione organica, ai contratti tempo determinato.

Tale sistema di definizione delle facoltà assunzionali, come già detto analogo a quello previsto per le università statali, consentirà alle istituzioni AFAM di esercitare l'autonomia loro riconosciuta, dall'articolo 33 della Costituzione e dalla legge n. 508 del 1999, assicurando al contempo il controllo della spesa per il reclutamento.

Il costo equivalente del personale rappresenta il costo stipendiale medio annuo (comprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato, tenuto conto degli scatti stipendiali di anzianità) di una determinata qualifica professionale. Il costo medio annuo è calcolato con riferimento all'intero arco di durata della carriera dell'unità di personale. Pertanto, ogni qualifica professionale ha il proprio costo equivalente.

Il costo equivalente massimo corrisponde alla qualifica di docente di I fascia, per un importo di 53.900,00 euro, pari al costo medio delle sette classi stipendiali nelle quali è inquadrato il personale docente in base al CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del comparto Istruzione e ricerca del 6 dicembre 2022. Tale parametro consente di quantificare la spesa complessiva di un sistema in cui coesistono unità di personale con diversa anzianità di servizio.

Conseguentemente è possibile costruire degli indici di costo, definiti COE (Costo organico equivalente), per ciascuna qualifica, ottenuti dal rapporto tra costo equivalente di una determinata qualifica e il costo equivalente massimo (del docente di I fascia a tempo indeterminato), come riportato nella seguente tabella.

Tabella del costo equivalente del PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
(Tabella 1 del regolamento)		
QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 53.900	1,00
DOCENTE I FASCIA TEMPO DEFINITO	€ 26.950	0,50

fascia in materia di costo equivalente del personale. Tali riferimenti saranno utilizzati in via transitoria per il nuovo profilo di "ricercatore".





Ministero dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE	€ 44.689	0,83
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE TEMPO DEFINITO	€ 22.345	0,41
EP 2	€ 53.403	0,99
EP 1	€ 47.457	0,88
COLLABORATORE	€ 35.866	0,67
ASSISTENTE	€ 33.374	0,62
COADIUTORE	€ 29.418	0,55

Analogamente, per il personale a tempo determinato, i costi sono stati parametrati con riferimento a quello relativo al docente di I fascia, con l'avvertenza che tali costi corrispondono, per tutte le qualifiche, alla classe stipendiale relativa alla fascia compresa tra i 3 e gli 8 anni di anzianità di servizio. Conseguentemente, come rappresentato nella tabella seguente, tali posizioni generano una **minore incidenza in termini finanziari**.

Tabella del costo equivalente del PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		
(Tabella 1 del regolamento)		
QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 45.013	0,84
DOCENTE I FASCIA TEMPO DEFINITO	€ 22.507	0,42
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE	€ 37.046	0,69
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE TEMPO DEFINITO	€ 18.523	0,34
EP 2	€ 45.068	0,84
EP 1	€ 39.731	0,74
COLLABORATORE	€ 31.337	0,58
ASSISTENTE	€ 29.382	0,55
COADIUTORE	€ 26.312	0,49

Poiché le retribuzioni nel Comparto AFAM prevedono scatti stipendiali automatici in base all'anzianità, il costo equivalente di un'assunzione è inferiore al costo equivalente di una cessazione, come già risulta attestato annualmente nelle richieste di facoltà assunzionali del Ministero dell'università e della ricerca, validate dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'approvazione delle facoltà assunzionali. Tali facoltà assunzionali sono calcolate utilizzando, come parametro per le assunzioni, il costo equivalente del personale a tempo indeterminato, di cui all'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 (qui aggiornato in base al CCNL del 6.12.2022 e all'allegato B del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1471 del 27.10.2023 in materia di ampliamento degli organici delle istituzioni AFAM di recente





Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

statizzazione) e, come parametro relativo alle cessazioni, il costo del personale della classe stipendiale con anzianità 28-34 anni, atteso che la quasi totalità del personale che cessa dal servizio è collocata in tale fascia.

Di conseguenza, sono stati parametrati i risparmi derivanti dalle cessazioni, facendo riferimento a quelli relativi al docente di I fascia, tenuto conto che tali costi corrispondono, per tutte le qualifiche, alla classe stipendiale relativa alla fascia compresa tra i 28 e i 34 anni di anzianità di servizio.

Tabella del costo equivalente delle CESSAZIONI DEL PERSONALE		
(Tabella 2 del regolamento)		
QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 61.869	1,15
DOCENTE I FASCIA TEMPO DEFINITO	€ 30.935	0,57
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE	€ 52.588	0,98
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE TEMPO DEFINITO	€ 26.294	0,49
EP 2	€ 60.583	1,12
EP 1	€ 54.808	1,02
COLLABORATORE	€ 39.909	0,74
ASSISTENTE	€ 36.978	0,69
COADIUTORE	€ 32.213	0,60

Occorre infine segnalare che – in virtù di quanto richiamato – a parità di spesa (assunzioni) e di risparmio (cessazioni), il numero di assunzioni è maggiore del numero di cessazioni. Tale differenza consente, pur gradualmente, di superare il precariato del Comparto AFAM, derivante dal fatto che il personale assunto a tempo indeterminato è in numero inferiore alla dotazione organica disponibile. Questo comporta che i posti non coperti con assunzioni con contratto a tempo indeterminato nell'a. a. 2023/2024, pari a 920 docenti, su 8.388 posti in organico, e a 242 tecnici e amministrativi, su 2.831 posti in organico, risultano coperti con contratti a tempo determinato.

In sede di prima applicazione di tale norma, si prevede che assunzioni già autorizzate sulla base della normativa previgente (ossia in termini numerici con riferimento a ciascun profilo professionale) e non ancora effettuate, siano convertite in spesa autorizzata, ossia in budget assunzionale, utilizzando la richiamata Tabella 1 relativa alle unità di costo organico equivalente (COE), del personale a tempo indeterminato. Tale previsione è a invarianza di spesa, considerato che le assunzioni vengono già autorizzate sulla base degli importi di tale tabella, e risulta necessaria per consentire il passaggio da un sistema di autorizzazioni “per teste” a un sistema di budget autorizzato, evitando la sovrapposizione dei due sistemi nel medesimo ciclo di programmazione e reclutamento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI** gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
- VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettere *a)* ed *e)*, e comma 8, lettere *a-bis)*, *l-bis)* e *l-ter)*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'articolo 270;
- VISTO** il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità e, in particolare, l'articolo 1-*quater*, comma 1, quarto periodo;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l'articolo 19, comma 1 e comma 3-*bis*;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;
- VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *r)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l'articolo 1, commi 652, 653, 654 e 655;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l'articolo 1, commi 284 e 285;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e, in particolare, l'articolo 1, commi 890, 891 e 892;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e, in particolare, l'articolo 64-*bis*, comma 3;



- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l'articolo 14, comma 4-*ter* e comma 4-*novies*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *f*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *h*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 597 del 14 agosto 2018;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 645 del 31 maggio 2021;
- VISTA** l'informativa del Ministero dell'università e della ricerca alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle istituzioni AFAM in data 30 novembre 2021;
- ACQUISITO** il parere espresso dal Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 7 novembre 2023;
- VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;
- ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;
- SULLA PROPOSTA** del Ministro dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a*) per "legge": la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
 - b*) per "istituzioni": l'Accademia nazionale di arte drammatica, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti Superiori di Studi Musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - c*) per "Ministro": il Ministro dell'università e della ricerca;
 - d*) per "Ministero": il Ministero dell'università e della ricerca;
 - e*) per "CNAM": il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;



- f) per “Portale unico del reclutamento”: il portale di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- g) per “settori artistico-disciplinari”: gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell’articolo 3-*quinqies* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- h) per “settori concorsuali”: le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;
- i) per “graduatorie nazionali”, le seguenti graduatorie:
 - 1) graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all’articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - 2) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET), di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
 - 3) graduatorie nazionali, di cui all’articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
 - 4) graduatorie di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
 - 5) graduatorie di cui all’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - 6) graduatorie di cui all’articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- l) per “Conferenze dei Direttori”: le conferenze dei direttori delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica istituite con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 gennaio 2013 (protocollo n. 13) e 26 giugno 2013 (protocollo n. 570), quali organismi stabili di interlocuzione con il Ministero dell’università e della ricerca;
- m) per “dotazione organica”: l’organico del personale docente e non docente definito ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e approvato ai sensi dell’articolo 7, comma 7;
- n) per “profilo disciplinare”: un ambito, all’interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.

ART. 2

(Abilitazione artistica nazionale)

1. L’abilitazione artistica nazionale, di seguito denominata “abilitazione”, istituita sulla base dell’articolo 2, comma 8, lettera *a-bis*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha durata di nove anni e attesta la qualificazione artistica, musicale e coreutica che costituisce requisito per l’accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato. Il conseguimento dell’abilitazione non dà diritto all’assunzione in ruolo.

2. Con uno o più decreti del Ministro, sentito il CNAM, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai seguenti criteri:

- a) attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli di studio, dei titoli e delle qualificate competenze ed esperienze artistico-professionali, ivi comprese le attività artistico-culturali didattiche e professionali svolte all’estero,



delle pubblicazioni scientifiche, della produzione artistica e culturale e della relativa continuità;

- b)* definizione di criteri e indicatori di valutazione differenziati per settore concorsuale, ivi compresi requisiti specifici in relazione alle esigenze didattiche dei settori concorsuali, ferma restando la competenza delle commissioni a precisare i parametri di valutazione per adeguare criteri e indicatori alla specificità dei settori concorsuali;
- c)* definizione di meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera *b)* e di revisione e adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione;
- d)* possibilità di prevedere un numero massimo di titoli artistico-professionali ovvero di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per settore artistico-disciplinare, ovvero di attribuire alle commissioni la competenza a stabilire tale numero massimo, purché non inferiore a dieci;
- e)* definizione di settori concorsuali, ai fini dell'abilitazione e della formazione delle commissioni, costituiti dall'aggregazione di settori artistico-disciplinari affini, tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;
- f)* determinazione dei meccanismi di verifica e di revisione quinquennale dei settori concorsuali;
- g)* definizione di criteri di qualificazione delle sedi delle commissioni giudicatrici, sulla base del numero di docenti, di studenti e di personale tecnico-amministrativo;
- h)* definizione di criteri per la positiva valutazione degli aspiranti commissari da parte dei nuclei di valutazione delle istituzioni, coerenti con i criteri di cui alla lettera *b)*;
- i)* definizione delle modalità di acquisizione delle domande da parte dei docenti di ruolo presso le istituzioni per la partecipazione alle commissioni giudicatrici, nonché delle modalità di accertamento dei requisiti, di gestione di incompatibilità, di ricasazione e di dimissioni dei commissari;
- l)* definizione delle operazioni di sorteggio di cui ai commi 4, 6 e 7;
- m)* definizione di principi generali per lo svolgimento dei lavori delle commissioni con previsione dell'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale;
- n)* definizione dei termini e delle modalità per proporre reclamo avverso il giudizio di mancata abilitazione all'istituzione dove la commissione ha sede, con la previsione che esso sia presentato entro sette giorni dalla conoscenza del giudizio e trasmesso alla commissione entro dieci giorni dalla ricezione, che la commissione operi una rivalutazione del candidato ovvero confermi la valutazione precedente entro sessanta giorni, elevabili a centoventi giorni in ragione del numero di reclami presentati alla medesima commissione, e che la commissione motivi l'eventuale conferma della valutazione precedente con riferimento ai contenuti del reclamo;
- o)* definizione delle modalità e dei termini di adozione degli atti conclusivi della valutazione e di pubblicazione dei relativi esiti da parte delle istituzioni dove le commissioni hanno sede.

3. Con decreto direttoriale sono avviate le procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni, alle quali possono accedere, a domanda, i docenti di ruolo delle istituzioni che hanno conseguito una positiva valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale svolta nell'ambito dei settori artistico-disciplinari compresi nel settore concorsuale di pertinenza, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, lettera *h)*, dal nucleo di valutazione dell'istituzione di appartenenza, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

4. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte presso le istituzioni individuate dal Ministero tramite sorteggio tra le istituzioni dotate di idonee strutture in



conformità ai criteri di cui al comma 2, lettera g). L'elenco delle sedi e delle commissioni abbinato è allegato al decreto di cui al comma 3. Le istituzioni prescelte assicurano la disponibilità delle strutture e del supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, dei quali si tiene conto nella ripartizione dei fondi destinati al finanziamento delle istituzioni.

5. Per le procedure di abilitazione di ciascun settore concorsuale è istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale nominata dal presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede mediante la procedura di sorteggio di cui al comma 6. Ciascuna commissione nazionale è composta da almeno cinque membri, compreso il direttore dell'istituzione presso cui la commissione ha sede, con funzione di presidente. La Commissione, valutate le domande, attribuisce l'abilitazione e compie ogni altro atto connesso sulla base dei decreti di cui al comma 2.

6. Il Presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede individua i commissari, mediante sorteggio su piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero, all'interno di una lista di nominativi composta per ciascun settore artistico-disciplinare. I commissari sono sorteggiati:

- a) per i settori concorsuali composti da un numero dispari di settori artistico-disciplinari, nel numero di un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale e di un commissario per il settore artistico-disciplinare con il maggior numero di posti nell'organico complessivo delle istituzioni;
- b) per i settori concorsuali composti da un unico settore artistico-disciplinare, nel numero di quattro commissari del medesimo settore artistico-disciplinare;
- c) per i settori concorsuali composti da due settori artistico-disciplinari, nel numero di due commissari per ciascun settore artistico-disciplinare;
- d) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), nel numero di un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale.

7. Il sorteggio si svolge tra i docenti compresi nelle liste composte per ciascun settore artistico-disciplinare di cui al comma 6. Ciascuna lista è costituita da almeno otto docenti per ciascun settore. La lista che non raggiunge il numero minimo di otto docenti è integrata mediante sorteggio tra docenti aventi almeno dieci anni di insegnamento di ruolo ovvero, in subordine, tra tutti i docenti di ruolo, ovvero, in ulteriore subordine, tra docenti di ruolo, docenti in quiescenza o esperti, ivi compresi docenti universitari, individuati dal Ministero su proposta del Consiglio accademico dell'istituzione nella quale la commissione ha sede e previo parere della competente Conferenza dei direttori. Con le modalità di cui al presente articolo può essere disposta la sostituzione di uno o più membri della commissione.

8. I commissari non possono partecipare contemporaneamente a più commissioni di abilitazione e, per i due anni successivi alla conclusione del mandato di commissario, non possono partecipare ad alcuna commissione per il conferimento dell'abilitazione.

9. Per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale, non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. I commissari che svolgono attività di docenza presso istituzioni italiane sono, a richiesta, esentati dallo svolgimento della ordinaria attività didattica per i periodi di attività della commissione nazionale. In tal caso, le istituzioni possono nominare un sostituto per lo svolgimento dell'attività didattica.

10. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti, oggettivi, gravi e imprevedibili, sono adeguatamente motivate. Le dimissioni hanno effetto a decorrere dalla data di adozione dell'atto di accettazione del presidente dell'istituzione nella quale la commissione ha sede.

11. Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda, ai sensi del comma 14 del presente articolo, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione



di eventuali istanze di ricasazione dei commissari, oltre il quale esse sono inammissibili. Le istanze sono esaminate secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.

12. Nei casi di incompatibilità tra commissario e candidato di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede procede con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 11.

13. Per ciascuna commissione di abilitazione, il direttore dell'istituzione nomina, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente e che supporta la commissione in qualità di segretario verbalizzante. Il responsabile del procedimento è individuato tra il direttore amministrativo, il direttore di ragioneria e altro personale amministrativo con qualifica di collaboratore.

14. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono bandite, ogni due anni per ciascun settore concorsuale definito ai sensi del comma 2, lettera e), con decreto del Ministro, da adottarsi successivamente al decreto di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, individua le modalità informatiche per consentire la conclusione delle procedure entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e definisce le modalità per garantire la pubblicità degli atti delle commissioni giudicatrici.

15. Per il conseguimento dell'abilitazione è richiesto il possesso di laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti prevalenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero.

16. Il conseguimento dell'abilitazione preclude la presentazione di una ulteriore domanda di abilitazione per lo stesso settore concorsuale, nei cinque anni successivi al medesimo conseguimento.

17. Possono partecipare alla prima procedura per il conseguimento dell'abilitazione per ciascun settore concorsuale coloro che, pur non in possesso dei titoli di cui al comma 15, sono inseriti nelle graduatorie nazionali o negli elenchi A e B di cui all'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché coloro che hanno superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni, nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

18. In caso di accertata impossibilità di assicurare il corretto funzionamento delle commissioni di abilitazione e i relativi adempimenti, è attribuito al Ministero il potere sostitutivo, previa verifica dell'inerzia dell'istituzione e diffida alla medesima, ai fini dell'adozione di ogni atto necessario.

ART. 3

(Programmazione del personale)

1. Le istituzioni, nell'ambito della autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, e viene adottata nei limiti costituiti dalla dotazione organica, considerati i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, dal numero di ricercatori che raggiungono nel triennio i requisiti per il passaggio alla docenza ai sensi dell'articolo 7, nonché dagli equilibri di bilancio.



2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera *e*) del presente comma, si conforma alle seguenti disposizioni:

- a*) possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e di convertire i posti di organico vacanti del personale tecnico-amministrativo in posti di organico del personale docente e ricercatore, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle istituzioni, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, lettera *d*) e comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dall'articolo 17, comma 14, del presente regolamento;
- b*) possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione di cattedra non rappresenta una variazione della dotazione organica e non è sottoposta ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo da parte delle istituzioni;
- c*) possibilità di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico, dandone specifica motivazione in relazione alla domanda di formazione o ai fabbisogni amministrativi. Le indisponibilità non costituiscono variazione della dotazione organica e non sono sottoposte ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo da parte delle istituzioni. Le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o di incarichi di qualsiasi natura e durata ovvero di alcuna procedura di mobilità;
- d*) possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al settore artistico-disciplinare di cui alla medesima cattedra vacante, con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 11;
- e*) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, di una spesa complessiva pari al cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, calcolati secondo quanto previsto nell'allegata Tabella 2, e parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata Tabella 1. Tali tabelle costituiscono parte integrante del presente decreto. La spesa complessiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, tale decreto dispone la conversione delle assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate secondo quanto previsto dalla Tabella 1;
- f*) eventuale definizione delle cattedre destinate al reclutamento, da destinare alla mobilità ai sensi del comma 5 dell'articolo 4;
- g*) possibilità di istituire cattedre a tempo definito, il cui impegno orario è pari al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno. Le conversioni e le indisponibilità di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) possono riguardare anche cattedre a tempo definito;
- h*) possibilità, nell'ambito delle conversioni di cui alla lettera *a*) e a invarianza di costo complessivo della dotazione organica, di convertire una cattedra a tempo definito non vacante in una cattedra a tempo pieno, su richiesta del docente interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo pieno con conservazione della classe stipendiale di provenienza;
- i*) possibilità, nell'ambito delle conversioni di cui alla lettera *a*), di convertire una cattedra a tempo pieno non vacante in una cattedra a tempo definito, su richiesta del docente



interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo definito con conservazione della classe stipendiale di provenienza.

ART. 4

(Ciclo del reclutamento e della mobilità)

1. Le cessazioni dal servizio sono rilevate e approvate dal consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della cessazione.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), è adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento. Entro il successivo 31 dicembre, il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica le cessazioni effettivamente intervenute.

3. La programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 3 è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, nonché in ogni momento per l'adeguamento alla normativa nazionale o ai fini di cui al comma 6.

4. Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre.

5. Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) pubblicazione di un bando per la mobilità sul sito dell'istituzione per almeno quindici giorni, con l'indicazione del settore artistico-disciplinare e con la facoltà di specificare uno o più profili disciplinari;
- b) nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità;
- c) valutazione dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenza sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- d) valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformità alle esigenze rispettivamente, della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio attribuito.

6. I posti di docente e ricercatore vacanti per mobilità del titolare verso altra istituzione possono essere inseriti nella programmazione del personale di cui all'articolo 3, possono essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al comma 4 e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilità di cui al comma 5.

7. Le procedure di mobilità di cui al comma 5 comportano l'impiego di facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). Le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).

8. Le procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo di cui all'articolo 14, commi da 1 a 3, sono precedute dalle relative procedure di mobilità di cui all'articolo 14, comma 4. Tali procedure di mobilità comportano l'impiego di facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). Le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).



9. Le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 12 rientrano nella programmazione di cui all'articolo 3 e precedono le procedure di mobilità e reclutamento di cui ai commi 4 e 5.

10. Due o più istituzioni, su istanza congiunta di dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo di ruolo, del medesimo profilo professionale, e, per il personale docente e ricercatore, del medesimo settore artistico-disciplinare, possono disporre lo scambio di sede tra gli interessati, previa comunicazione al Ministero.

ART. 5

(Collaborazioni tra istituzioni)

1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a:

- a) programmare procedure di reclutamento comuni a più istituzioni;
- b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso del medesimo, definendo le modalità di ripartizione tra le istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.

ART. 6

(Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'istituzione può procedere allo scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata;
- b) indicazione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;
- c) definizione nel bando delle modalità, anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul Portale unico del reclutamento (InPA). Il bando è pubblicato sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;
- d) possibilità all'interno della medesima procedura di prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;
- e) previsione che alle procedure possano partecipare i ricercatori a tempo indeterminato presso altra istituzione inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è indetta la procedura, nonché coloro che siano in possesso del dottorato di ricerca;



- f) previsione di commissioni giudicatrici composte dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura;
- g) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti siano adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;
- h) applicazione ai membri delle commissioni del regime di incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- i) svolgimento di una prova di carattere teorico o pratico in relazione al settore artistico-disciplinare, che attesta l'attitudine alla ricerca dei candidati;
- l) svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione al settore artistico-disciplinare, con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui alla lettera i);
- m) previsione che alle prove di cui alle lettere i) e l) siano attribuiti sino ad un massimo di novanta punti;
- n) valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio, sino ad un massimo di dieci punti, anche con riferimento a profili disciplinari, specificati nel bando, ulteriori rispetto al richiamo al settore artistico-disciplinare;
- o) previsione che l'idoneità sia attribuita ai candidati che conseguono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno sessanta punti su novanta totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni singolo candidato è corredata da un giudizio analitico che descrive sinteticamente il profilo;
- p) previsione che il regolamento definisca i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa e che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori;
- q) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;
- r) previsione che il direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico. Nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;
- s) previsione che soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo permangano nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.

ART. 7

(Passaggio dei ricercatori alla docenza)

1. Nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione è reclutato dall'istituzione ove presta servizio come docente nel medesimo



settore artistico-disciplinare. A tal fine, l'istituzione, nella programmazione di cui all'articolo 3, prevede la conversione del posto da ricercatore in cattedra di docenza senza l'approvazione di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

2. Il Consiglio accademico, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, può negare al ricercatore il passaggio alla docenza di cui al comma 1, con motivata relazione sulla qualità dell'attività di ricerca svolta, previo parere del CNAM che acquisisce le eventuali controdeduzioni del ricercatore.

3. Il ricercatore che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l'abilitazione ovvero al quale sia negato il passaggio alla docenza ai sensi del comma 2, permane nel proprio ruolo, ferma restando la possibilità di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di cui all'articolo 8.

ART. 8

(Reclutamento personale docente a tempo indeterminato)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata;
- b) indicazione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze, con specificazione della natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra oggetto della procedura;
- c) definizione nel bando delle modalità, anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del sul Portale unico del reclutamento (InPA). Tale bando è, altresì, pubblicato sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;
- d) possibilità, nell'ambito della medesima procedura, di prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;
- e) previsione che la partecipazione alle procedure sia riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, nonché a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
- f) previsione di commissioni giudicatrici composte dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande,



nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio Accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura;

- g) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti siano adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;
- h) applicazione ai componenti delle commissioni delle incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- i) svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
- l) svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare;
- m) previsione che alle prove di cui alle lettere i) e l) sono attribuiti sino a un massimo di settantacinque punti;
- n) valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio sino a un massimo di venticinque punti, anche con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando;
- o) previsione che l'idoneità sia attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno cinquanta sui settantacinque totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo;
- p) definizione dei criteri di massima e delle procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa e previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori;
- q) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;
- r) previsione che il direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico. Nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;
- s) previsione che i soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo permangano nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.

ART. 9

(Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato)

1. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili per non più di due anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito.

2. Per sopperire temporaneamente a esigenze di ricerca alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di ricerca di durata annuale, rinnovabili per non più di



due anni accademici, a cui non si applica la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con regolamento, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e *35-bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei seguenti criteri e modalità:

- a)* indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;
- b)* previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;
- c)* pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;
- d)* partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all'estero;
- e)* nell'ambito di quanto previsto alla lettera *b)* sono valutabili i seguenti titoli:
 - 1) possesso dell'abilitazione artistica di cui all'articolo 2, per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli;
 - 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
 - 3) attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario;
 - 4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale;
 - 5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale;
- f)* previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'istituzione che indice la procedura, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili;
- g)* previsione che, per quanto non previsto dal presente articolo, i regolamenti si adeguino a quanto stabilito dall'articolo 6.

4. Gli Istituti Superiori di Studi Musicali e coreutici possono, in esito alle procedure di cui al comma 3, stipulare contratti di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali contratti hanno durata annuale e possono essere rinnovati in deroga ai limiti di cui al comma 1. È escluso il tacito rinnovo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 273, comma 3. I contratti di cui al presente comma e le relative modalità di



svolgimento sono disciplinati dai medesimi Istituti e gli eventuali contingenti massimi sono previsti all'interno della programmazione triennale di cui all'articolo 3.

5. Gli incarichi di cui al comma 2 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e *35-bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei seguenti criteri e modalità:

- a)* indicazione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;
- b)* previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;
- c)* pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;
- d)* partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati;
- e)* nell'ambito di quanto previsto alla lettera *b)* sono valutabili i seguenti titoli:
 - 1) titoli di studio e culturali di alta qualificazione, attribuendo un quarto dei punti riservati ai titoli al possesso del dottorato di ricerca;
 - 2) attività di ricerca svolta nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;
 - 3) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;
 - 4) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;
- f)* previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'istituzione che indice la procedura, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti o ricercatori a tempo indeterminato del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti e ricercatori di ruolo disponibili;
- g)* previsione che, per quanto non previsto dal presente articolo, i regolamenti si adeguino a quanto stabilito dall'articolo 6.

ART. 10

(Incarichi di insegnamento)

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa proposta del Consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma *5-bis*,



del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei commi 284 e 285 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, anche non consecutivi.

2. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo presso la medesima istituzione e sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non dà luogo, in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

3. Gli incarichi conferiti a soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, nonché di riconosciuta esperienza e competenza, da parte degli ISIA e dell'Accademia nazionale di Arte Drammatica, sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni in relazione al medesimo incarico. A tali incarichi non si applica il limite di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo.

4. Le istituzioni disciplinano con regolamento il conferimento di incarichi, anche retribuiti, di "*visiting professor*" ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, previa selezione comparativa. Tali incarichi hanno durata massima annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni.

ART.11

(Contratti di ricerca)

1. Per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, le istituzioni possono stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca ai sensi della normativa vigente.

2. I contratti di ricerca di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con apposito regolamento. Le procedure di selezione sono bandite in relazione ad uno o più settori artistico disciplinari e valutano l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando ed il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

3. I bandi di selezione per l'attribuzione di contratti di ricerca sono resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 e contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

4. Ai titolari dei contratti di ricerca non possono essere affidati incarichi di docenza o attività di supporto alla didattica.

ART.12

(Afferenza artistico-disciplinare)

1. I docenti di ruolo delle istituzioni possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare, previa deliberazione del Consiglio accademico e successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, che valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.

2. In caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno dell'istituzione, l'accoglimento della domanda è subordinato alla conversione della cattedra di titolarità del docente interessato, ai sensi



dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), che viene tempestivamente valutata dal Consiglio di amministrazione in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale.

3. Nell'ambito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 4, comma 5, i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità possono partecipare alla procedura presentando apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda è valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione, fermo restando il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, da rendersi entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.

ART. 13

(Professori emeriti e onorari)

1. Ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni possono essere conferiti i titoli di cui all'articolo 111 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

2. Ai fini del conferimento del titolo di «professore emerito» il requisito richiesto è di almeno venti anni di servizio in qualità di docente di ruolo presso le istituzioni.

3. Ai fini del conferimento del titolo di «professore onorario» il requisito richiesto è di almeno quindici anni di servizio in qualità di docente di ruolo presso le istituzioni.

4. I titoli sono conferiti dall'istituzione con decreto del direttore, su proposta del presidente, previa deliberazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti, del Consiglio accademico dell'istituzione alla quale l'interessato apparteneva al momento della cessazione dal servizio.

5. Ai professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche né il trattenimento in servizio oltre i limiti di legge.

ART. 14

(Reclutamento del personale amministrativo e tecnico)

1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza, e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento del medesimo, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali, e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.

2. I criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano:

- a)* i profili professionali richiesti, con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione;
- b)* i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;
- c)* i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno il novanta per cento del punteggio alle prove;
- d)* il contenuto delle prove, avendo cura, in caso di selezioni per profili tecnici, di effettuare almeno una prova di carattere pratico-applicativo.



4. I bandi di concorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono preceduti dalle procedure di mobilità di cui al medesimo articolo 30. La valutazione delle domande di mobilità presentate è informata ai seguenti criteri:

- a) nomina di una commissione tecnica composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la procedura;
- b) valutazione per gli appartenenti ai ruoli nazionali dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- c) valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio massimo attribuito.

5. Le istituzioni possono, con riferimento alle aree con un solo posto nelle rispettive dotazioni organiche, effettuare le progressioni tra le aree di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del presente decreto, al fine di riservare almeno il cinquanta per cento dei posti all'accesso dall'esterno tramite concorso. I bandi individuano l'istituzione o le istituzioni che svolgono la procedura selettiva di progressione interna e le istituzioni che indicano la corrispettiva procedura concorsuale con accesso all'esterno. Tali procedure sono affidate a una commissione composta da soggetti esterni alle istituzioni interessate, secondo criteri che prescindono da elementi suscettibili di valutazione differenziata in base all'istituzione di appartenenza dei partecipanti.

6. Per sopperire temporaneamente a esigenze amministrative o tecniche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, all'attribuzione di contratti a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per due anni.

7. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa delibera del Consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, con oneri a carico del proprio bilancio.

ART. 15

(Pubblicità dei concorsi AFAM)

1. Fermo l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali di cui agli articoli 6, 8 e 14 sul Portale unico del reclutamento (InPA), le istituzioni AFAM pubblicano, pena l'invalidità delle stesse, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale, i bandi relativi alle procedure concorsuali, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici.

2. La piattaforma di cui al comma 1 è indicizzata in base alla procedura di concorso indetta, alla tipologia contrattuale, al profilo professionale, all'istituzione di afferenza e, relativamente ai docenti e ai ricercatori, al settore concorsuale e al settore artistico-disciplinare.

3. Ai fini della gestione delle procedure concorsuali su InPA, il Ministero dell'università e della ricerca assicura, ove necessario, attraverso specifici protocolli, il collegamento delle banche dati e delle piattaforme già in uso con il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.



ART. 16

(Figura a esaurimento di docente bibliotecario)

1. I docenti di “bibliografia e biblioteconomia musicale”, inquadrati nel settore artistico-disciplinare CODM/01, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni, espletano le funzioni di bibliotecari, oltre a quanto previsto dalla declaratoria del settore artistico-disciplinare. Nelle istituzioni in cui non vi sono docenti di “bibliografia e biblioteconomia musicale” in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. In seguito alla cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra sede del docente di “bibliografia e biblioteconomia musicale”, il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. Le istituzioni possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca, garantendo la partecipazione dei docenti con specifiche competenze in materia.

ART. 17

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I richiami contenuti nelle disposizioni di legge al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si intendono riferiti al presente regolamento.

2. Con decreto direttoriale, aggiornato a ogni rinnovo contrattuale, sono definiti gli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e). In sede di prima applicazione, si applicano le allegate Tabelle 1 e 2.

3. Il comma 1 dell'articolo 2 si applica al reclutamento a tempo indeterminato dei docenti delle istituzioni non statali, nonché delle istituzioni accreditate al rilascio di titoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nel limite dei corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto.

4. In sede di prima applicazione e sino a diversa disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il personale docente e ricercatore a tempo definito ha impegno orario e retribuzione pari al cinquanta per cento del corrispondente personale a tempo pieno. I docenti a tempo definito sono equiparati ai docenti universitari a tempo definito, ai fini del comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. L'efficacia delle disposizioni sul reclutamento dei ricercatori di cui agli articoli 6 e 8, è subordinata all'inserimento di tale profilo nel contratto collettivo nazionale di lavoro. In sede di prima applicazione e fino a diversa disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, i ricercatori accedono all'inquadramento e alle retribuzioni del docente di seconda fascia di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Istruzione e ricerca 2016-2018. Ai ricercatori non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza.

6. Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base ai previgenti ordinamenti ad essi equiparati.

7. L'efficacia delle disposizioni sull'attribuzione dei contratti di ricerca è subordinata alla definizione dell'importo degli stessi ai sensi della normativa vigente. Possono, in ogni caso, concorrere all'attribuzione di tali contratti coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca.

8. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2024/2025. A tal fine, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento e con decorrenza dall'applicazione delle disposizioni dello stesso, si procede con decreto del Ministro, sentito il CNAM, alla riduzione e all'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari



relativi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in un'ottica di interdisciplinarietà degli insegnamenti, prevedendo che i settori artistico-disciplinari contengano profili disciplinari, definiti e aggiornati con decreto direttoriale, sentito il CNAM, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, all'articolo 6, comma 1, lettere *b)* e *n)*, all'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *n)*, e all'articolo 9, comma 3, lettera *a)*, e comma 5, lettera *a)*. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, è adottato entro centottanta giorni dall'adozione del predetto decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, è adottato entro e non oltre sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 14, è adottato entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

9. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'articolo 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti di cui all'articolo 8 possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2, il parere previsto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 è reso dal CNAM.

10. In sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 3 è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico entro il 15 maggio 2024, previo espletamento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 e previa adozione del decreto di cui all'articolo 3 comma 2. La previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, si applica a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.

11. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui agli articoli 6, 8 e 9 avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali. A tal fine, le istituzioni, con la programmazione di cui all'articolo 3, comunicano al Ministero gli insegnamenti per i quali intendono reclutare a tempo indeterminato e a tempo determinato, e sono autorizzati dal Ministero a procedere laddove le relative graduatorie nazionali siano esaurite. Se le graduatorie nazionali risultano capienti, il Ministero ne trasmette gli elenchi alle istituzioni, che procedono a reclutare seguendo l'ordine di graduatoria.

12. La modalità di reclutamento di cui al comma 11 non consente, per i settori artistico-disciplinari le cui graduatorie nazionali siano capienti:

- a)* il previo espletamento delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 12;
- b)* l'espletamento delle procedure di mobilità, fatta salva la possibilità per le istituzioni di attivare, per i posti oggetto di reclutamento a tempo indeterminato e previa informativa al Ministero contestuale alla comunicazione della programmazione, le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 4.

13. In sede di prima applicazione, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene prioritariamente mediante stabilizzazione, ad opera delle istituzioni, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 3, del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a)* essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l'istituzione che procede all'assunzione;
- b)* essere reclutato, alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o università diverse da quella che procede all'assunzione;



c) aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM.

14. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».

15. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, non si applica alle conversioni di cattedra e alle indisponibilità di cui alle lettere b), c) e g) del comma 2 dell'articolo 3.

16. L'utilizzazione di personale docente e tecnico-amministrativo presso sedi diverse da quella di appartenenza non è consentita, fatta salva la normativa in materia di comando dei pubblici dipendenti e le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 14.

17. Il Ministero può disporre trasferimenti di unità di personale in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di specifiche disposizioni di legge o delle autorità.

18. I ruoli del personale docente e del personale tecnico e amministrativo sono nazionali.

19. Agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici non statali non si applicano l'articolo 3, comma 2, lettera e), limitatamente all'approvazione della spesa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e i commi 5, 12 e 14 del presente articolo.

20. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 vengono calcolate da ciascuna istituzione statale applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali.

21. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento del decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del 31 maggio 1996 in materia di compensi per l'attività di docenza prestata presso gli ISIA, ai fini degli incarichi di cui all'articolo 10.

22. Al personale docente e ricercatore delle istituzioni si applica l'articolo 508, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento all'erogazione di lezioni individuali e collettive, comunque denominate, dietro corrispettivo a studenti iscritti presso l'istituzione ove il docente o il ricercatore presta servizio.

ART. 18

(Abrogazioni e dichiarazioni di cessazione dell'efficacia)

1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 17, comma 8, primo periodo, sono abrogati:
 - a) il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;
 - b) l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
 - c) l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
 - d) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;



- e) l'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- f) l'articolo 4, comma 12, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- g) gli articoli 214, 215 comma 2, 223, 234, 235, 236, 245, 248, 259, 260, 264, 265, 268, 269, 271, 272, 273 comma 2, primo periodo, e comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- h) all'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i periodi secondo, terzo e quarto periodo, nonché, al sesto periodo, le parole «Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma»;
- i) l'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- l) l'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 17, comma 8, primo periodo, cessano di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica:

- a) l'articolo 246 comma 2, l'articolo 261, comma 3, il Titolo II della Parte terza, ad eccezione della Sezione III del Capo III, e l'articolo 589 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- b) gli articoli 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

ART. 19

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



TABELLA 1
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e)

INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE
DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 53.900	1,00
DOCENTE I FASCIA TEMPO DEFINITO	€ 26.950	0,50
DOCENTE II FASCIA - RICERCATORE	€ 44.689	0,83
DOCENTE II FASCIA - RICERCATORE TEMPO DEFINITO	€ 22.345	0,41
EP 2	€ 53.403	0,99
EP 1	€ 47.457	0,88
COLLABORATORE	€ 35.866	0,67
ASSISTENTE	€ 33.374	0,62
COADIUTORE	€ 29.418	0,55



INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE
DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 45.013	0,84
DOCENTE I FASCIA TEMPO DEFINITO	€ 22.507	0,42
DOCENTE II FASCIA - RICERCATORE	€ 37.046	0,69
DOCENTE II FASCIA - RICERCATORE TEMPO DEFINITO	€ 18.523	0,34
EP 2	€ 45.068	0,84
EP 1	€ 39.731	0,74
COLLABORATORE	€ 31.337	0,58
ASSISTENTE	€ 29.382	0,55
COADIUTORE	€ 26.312	0,49



TABELLA 2
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e)

INDICI DI COSTO EQUIVALENTI DELLE CESSAZIONI
DELLE QUALIFICHE AFAM

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 61.689	1,15
DOCENTE I FASCIA TEMPO DEFINITO	€ 30.935	0,57
DOCENTE II FASCIA - RICERCATORE	€ 52.588	0,98
DOCENTE II FASCIA - RICERCATORE TEMPO DEFINITO	€ 26.294	0,49
EP 2	€ 60.583	1,12
EP 1	€ 54.808	1,02
COLLABORATORE	€ 39.909	0,74
ASSISTENTE	€ 36.978	0,69
COADIUTORE	€ 32.213	0,60





Ministero dell'università e della ricerca Ufficio legislativo

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'Università e della ricerca

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione AIR, predisposta ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell'allegato 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 (cd. linee guida), intende fornire gli elementi necessari a valutare la qualità e l'adeguatezza dell'istruttoria condotta per la redazione e successiva approvazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui al titolo della presente.

Trattasi, nello specifico, di un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, in materia di reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e volto alla realizzazione di uno dei fabbisogni prioritari del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (che comprende le Accademie di Belle Arti; i Conservatori di Musica; gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche; l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, l'Accademia nazionale di Danza), vale a dire individuare le modalità per la programmazione del fabbisogno di personale e del reclutamento dello stesso al fine di porre fine alle numerose disfunzioni (impossibilità di effettuare una reale programmazione del personale; mancata regolamentazione delle procedure di reclutamento che, a sua volta, ha dato luogo alla formazione di un precariato storico) che affliggono il sistema e consentirne, al contempo, l'allineamento a quello universitario.

Si fa presente che l'intento riformatorio era già confluito in un primo testo regolamentare, ossia il D.P.R. 7 agosto 2019 n. 143; tuttavia, la complessità e la delicatezza della materia da affrontare (l'intervento normativo, in esame, rappresenta un vero e proprio pilastro per un “nuovo” sistema dell'alta formazione artistica e musicale) ha dato luogo dapprima a diversi rinvii circa l'entrata in vigore del precedente regolamento, nonché, a seguito di una più approfondita fase di consultazione e di *auditing*, di cui si darà conto nel prosieguo della presente relazione, alla necessità di una vera e propria revisione del precedente regolamento. Quest'ultimo, infatti, è stato completamente riscritto, con l'inserimento, altresì, di alcune innovazioni, fortemente richieste dagli *stakeholders*, quali la disciplina dell'abilitazione artistica nazionale e la figura del ricercatore.



Ministero dell'università e della ricerca Ufficio legislativo

Rispetto al d.P.R. 143 del 2019, il cui principale obiettivo era costituito dal superamento della “piaga” del precariato storico nelle Istituzioni AFAM (censurato anche a livello europeo), tale intervento normativo ha una portata più organica, ponendo le fondamenta sulle quali poter costruire un sistema profondamente “revisionato” dell’alta formazione artistica e musicale sulla falsariga di quello già previsto per il sistema universitario dalla legge n. 240 del 2010. Di tale contesto, in cui si andrebbe ad inserire il nuovo disposto normativo e dei problemi da questo affrontati, si fornisce ampia descrizione nell’apposita sezione della presente analisi.

L’accurata operazione di ricognizione effettuata dai competenti uffici centrali sullo stato giuridico del personale attualmente in servizio (anzianità; cessazioni; natura giuridica dei contratti: a tempo indeterminato o determinato) in rapporto alla pianta organica di ciascuna Istituzione ha consentito di prevedere, anche dal punto di vista dei costi economici sulla finanza pubblica (come da puntuale relazione tecnica), un impatto finanziario quasi nullo dell’intervento in parola.

Da apprezzare particolarmente la fase istruttoria volta alla redazione del testo che ha visto, come predetto, la partecipazione dei principali destinatari che, con il loro fondamentale apporto, hanno consentito di giungere a soluzioni normative condivise.

Anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ufficialmente convocate, sono state sentite e delle loro proposte integrative e correttive si è tenuto conto nella redazione finale del testo.

Il testo regolamentare ha il pregio di costituire un quadro organico di riferimento, sostitutivo della miriade di norme inserite in una molteplicità di leggi e decreti, nonché di circolari ministeriali e prassi invalse, stratificatesi nel tempo. Ad esso le singole Istituzioni potranno finalmente rivolgersi con la certezza di un riferimento completo, il quale, oltre a risolvere, come detto, dei macro-problemi, consente il superamento di una serie di complementari disfunzioni che si sono presentate nel corso di più di vent’anni dall’emanazione della legge di riforma.

In conclusione, l’approvazione di tale schema di regolamento si ritiene possa consentire finalmente, sebbene a così tanti anni di distanza, di attribuire dignità di “istituzioni di alta formazione” alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori di Musica, all’Accademia Nazionale di Arte drammatica, all’Accademia Nazionale di danza, istituzioni che racchiudono peculiarità artistiche irripetibili del nostro Paese, tanto da attrarre una moltitudine di studenti stranieri che si fregiano di aver effettuato il loro percorso di studi in tali istituzioni.

1. Contesto e problemi da affrontare.

Come predetto, l’intervento regolatorio in esame si inserisce nel contesto del quadro normativo della legge n. 508 del 1999, legge di riforma organica del sistema AFAM, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli*



Ministero dell'università e della ricerca Ufficio legislativo

Istituti musicali pareggiati”, dando attuazione all’articolo 2, comma 7, lett. e), il quale ha previsto che, con un regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, fossero disciplinate le procedure di reclutamento del personale del comparto AFAM.

Trattasi, quindi, di un regolamento di delegificazione, mediante il quale viene consentito al Governo di disciplinare, con fonte secondaria, una materia prima regolata da fonte primaria. Occorre premettere, ad ogni modo, che tale previsione aveva già ricevuto, come preannunciato nel precedente paragrafo di sintesi, attuazione con l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143. L’entrata in vigore di tale regolamento inizialmente prevista a partire dall’anno accademico 2020/2021 è stata dapprima rinviata all’anno accademico 2021/2022 con il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e successivamente rinviata ulteriormente all’anno accademico 2022/2023 con il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Tali rinvii, che, *prima facie*, potrebbero assumere una connotazione negativa, data la natura urgente dell’intervento, rispondono in realtà all’esigenza indefettibile di dare riscontro con un testo normativo, quanto più possibile organico e completo, alle esigenze manifestate dai principali attori/destinatari del sistema, che, proprio in quanto operano quotidianamente in tali realtà, ne conoscono le principali problematiche.

Queste ultime, che già il primo intervento normativo (DPR 143 del 2019) in parte mirava a superare, erano, in estrema sintesi:

- la necessità di colmare il “vuoto normativo”, quale conseguenza della mancata attuazione della riforma della materia in esame, con specifico riferimento al reclutamento del personale AFAM;
- la necessità di valorizzare l’autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni AFAM, in coerenza con i principi cardine di cui alla legge n. 508 del 1999 e nel rispetto dei canoni generali di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell’azione amministrativa;
- il superamento della presenza di precariato storico del personale docente iscritto da tempo nelle graduatorie nazionali e della presenza di precariato anche riguardo al personale tecnico amministrativo.

In particolare la mancata adozione del regolamento, malgrado fossero decorsi molti anni dall’approvazione della riforma del settore, ha determinato l’esigenza, al fine di far fronte alla copertura dei posti in organico del personale docente, di provvedere mediante le graduatorie nazionali, nel frattempo divenute “ad esaurimento”, oppure, laddove non vi fosse disponibilità di docenti in tali graduatorie, tramite il conferimento di supplenze annuali, attingendo alle graduatorie di istituto (formate dalle singole istituzioni a seguito di procedure di selezione per soli titoli), dando luogo ad una pluralità di contratti a tempo determinato.

Ugualmente per il personale amministrativo si è assistito alla reiterazione di contratti a termine. Questi ultimi vengono poi “trasformati” in contratti a tempo indeterminato a seguito dell’inserimento



Ministero dell'università e della ricerca Ufficio legislativo

in una graduatoria nazionale gestita a livello centrale, una volta accertate le facoltà assunzionali, e sulla base di un ordine di preferenze basato esclusivamente sul requisito dell'anzianità di servizio.

Tale precarietà ha comportato innanzitutto notevoli difficoltà a mantenere elevati livelli dell'offerta formativa, in considerazione delle criticità che si riscontrano in termini di regolare avvio dell'anno accademico, e conseguenti discontinuità didattiche e di apprendimento da parte degli studenti. In secondo luogo, la precarietà, oltre che del personale docente, anche del personale tecnico amministrativo ha determinato ulteriori criticità nella gestione amministrativa e contabile delle istituzioni, con ripercussioni in termini di efficienza ed economicità.

Occorre rilevare che tale sistema di reclutamento è stato censurato anche da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2014/4231 relativa alla non conformità alla direttiva 1990/70/CE sul lavoro a tempo determinato di determinate disposizioni normative dell'ordinamento italiano, tra cui rientrano quelle riferite al reclutamento del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

In sintesi, gli elementi patologici che il D.P.R. 143 del 2019 mirava a superare erano i seguenti:

- la necessità di consentire alle istituzioni di effettuare la programmazione del personale in coerenza con gli specifici fabbisogni delle stesse;
- la scarsa continuità didattica dalla quale derivano difficoltà di mantenere adeguati livelli dell'offerta formativa, con conseguenti criticità riscontrate in termini di apprendimento da parte degli studenti;
- le criticità riscontrate nella gestione amministrativa e contabile delle istituzioni, soprattutto in termini di continuità dell'attività espletata dal personale tecnico amministrativo, con ripercussioni in termini di efficienza ed economicità della predetta attività.

Fermo restando la necessità di superamento di tali problematiche, l'attuale "riscrittura" del regolamento, intesa come vera e propria revisione dello stesso, si è resa necessaria alla luce di ulteriori, nuove considerazioni portate avanti dagli stessi destinatari dell'intervento che hanno fortemente contestato tale provvedimento normativo.

Con Decreto Ministeriale 29 del 15 aprile 2020, così come modificato, dal Decreto Ministeriale 851 dell'11 novembre 2020, sono stati istituiti Tavoli di lavoro specifici per l'AFAM con il compito di favorire il costante raccordo tra il Ministero e le istituzioni del settore.

In particolare, è emerso da tale privilegiata fonte di consultazione che:

- a fronte di una approfondita analisi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 143 del 2019, la prevista programmazione triennale del fabbisogno di personale non fosse compatibile con il mantenimento delle attuali procedure di mobilità del personale, mutate dal sistema scolastico, che comportano movimenti annuali di personale sulla base dell'anzianità di servizio;



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

- la precedente previsione di decentramento delle procedure concorsuali in assenza di un previo ampliamento dell'organico amministrativo, ma soprattutto in assenza di un titolo di abilitazione che è stato introdotto con l'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si è provveduto, infatti, ad introdurre, all'interno dell'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera *a-bis*), la quale prevede “*l'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso*”, specificando che “*il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo*”.

Proprio in ragione di tali considerazioni, venute alla luce tramite il ricorso ad un costante raccordo con gli *stakeholders finali*, il citato d.P.R. 143 del 2019 si è continuato a rivelare come non applicabile, un sostanziale “fallimento della regolazione”. Pertanto, l'ultimo intervento legislativo in materia (articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228) ha stabilito di affrontare, per l'ultima volta, con lo strumento della proroga della disapplicazione del d.P.R. 143/2019 e con la conseguente sopravvenienza delle graduatorie nazionali dei “precari”, l'incapacità del precedente d.P.R. del 2019 di superare la criticità emerse, in vista di un nuovo intervento regolatorio, quello in esame, che dovrebbe, finalmente essere in grado di regolarizzare la materia.

In aggiunta poi alle previsioni, rivelatisi inapplicabili, per le motivazioni sopra descritte, del d.P.R. 143 del 2019 sono emersi nuove problematiche da affrontare:

- si avvertiva, da parte dei destinatari finali del provvedimento, la profonda necessità di estendere con norma, anche al settore AFAM, similmente agli istituti universitari, l'ambito della ricerca. Tale esigenza, infatti, era già sfociata, nel recente passato, nella partecipazione di numerose Istituzioni al bando PRIN 2020 (resa possibile, in ogni caso, anche in assenza del disposto normativo, dalla certa appartenenza delle istituzioni AFAM, come le Università, al mondo dell'alta formazione). Nella fase istruttoria di redazione dello schema di decreto, è intervenuto, in materia, un atto di normazione primaria: l'articolo 14, comma 4-ter del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha apportato all'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, importanti modificazioni, tali da richiedere l'adozione di provvedimenti regolamentari necessari per l'attuazione di tale legge, già approvata dal Parlamento. Il citato articolo 14, comma 4-ter ha, *inter alia*, introdotto la figura del ricercatore, laddove il comma 6-novies ha introdotto i contratti di ricerca anche nell'AFAM;
- l'evidenza che gli insegnamenti debbano essere differenziati anche in ragione del fatto che alcuni abbisognano di un minor numero di ore di lezione (ciò vale soprattutto per le



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

istituzioni di più piccole dimensioni, come, per esempio, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche);

- l'inapplicabilità al personale tecnico amministrativo delle istituzioni dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TU Pubblico Impiego) - in materia di progressioni verticali tra le aree, vista la presenza di posti unici (EP2 ed EP1) - che possono apparire incompatibili con la previsione di legge di riservare il 50% dei posti all'esterno;
- la programmazione dell'ampliamento degli organici dei docenti necessiterà di un arco temporale sufficientemente ampio; al fine di consentire la completezza dell'offerta formativa delle istituzioni (che in questi ultimi anni ha visto crescere notevolmente il numero degli insegnamenti impartiti), si pone il problema di prevedere un meccanismo che consenta di sopperire temporaneamente alle mancanze di organico;
- altra problematica è costituita dalla circostanza che i bandi di concorso per il personale a tempo determinato (unici, per adesso, a poter essere emanati dalle singole istituzioni per sopperire alle carenze delle graduatorie nazionali) vengono pubblicati dalle singole istituzioni sul proprio sito istituzionale e in un'apposita sezione del portale CINECA dedicato all'AFAM. Tale modalità, allo stato attuale, non consente di garantire la massima trasparenza e partecipazione alle procedure;
- ulteriore problematica da superare è costituita dalla circostanza che la precedente previsione di cui al d.P.R. 143 del 2019 di decentramento delle procedure concorsuali non prevedesse un titolo che fungesse da requisito necessario e maggiormente selettivo per l'accesso a tali procedure di reclutamento. Con tale schema di regolamento si provvede all'attuazione dell'abilitazione artistica nazionale. Con l'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, con legge 21 aprile 2023, n. 41, si è provveduto, infatti, ad introdurre, all'interno dell'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera *a-bis*), la quale prevede *“l'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso”*, specificando che *“il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo”*. Tale innovazione normativa, collocata tra i principi e i criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti emanati in applicazione della L. 508/1999, allo stato, necessita di attuazione regolamentare mediante lo schema di d.P.R. in materia di reclutamento del personale AFAM, adottato ai sensi sia dell'articolo 2, comma 7, lettera *e*), della legge n. 508 del 1999, sia della lettera *a*), che prescrive la disciplina, con regolamento, dei *“requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti”*. Le procedure, decentrate presso le singole istituzioni sorteggiate, saranno gestite dalle neo-istituite commissioni di abilitazione artistica, nominate secondo criteri volti ad assicurare la migliore selezione possibile ai fini dell'innalzamento dei livelli di offerta formativa;



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

- alcune interrogazioni parlamentari in materia hanno evidenziato il problema relativo alla conservazione ed all'adeguata utilizzazione e alla fruizione del patrimonio bibliografico posseduto da talune istituzioni, in special modo quelle musicali, per il quale si rende necessaria l'introduzione nell'organico del personale tecnico amministrativo di una specifica figura professionale, la quale è stata per lungo tempo sopperita dalla figura del docente bibliotecario, che, nel concreto, avendo una doppia mansione: insegnante di bibliografia e biblioteconomia musicale e bibliotecario non riusciva ad assicurare, nell'ambito del proprio monte ore, una proficua attività di conservazione, catalogazione, fruizione del pregiato patrimonio bibliografico a disposizione delle istituzioni.

Il presente Regolamento intende dare risposta anche a tale ultima problematica, in linea con quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (art.16).

2. Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il provvedimento regolatorio in esame consente finalmente di superare le gravi disfunzioni segnalate nel precedente paragrafo e dovute, in larghissima parte, ad una normativa sparsa in decine di leggi e decreti, altamente farraginosa.

Nello specifico, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fino a questo momento, hanno potuto effettuare assunzioni solo a tempo determinato, laddove il Ministero ha continuato a costituire graduatorie nazionali da cui nominare a tempo indeterminato.

L'intervento regolamentare in parola, tramite un articolato dettagliato e specifico, consente di realizzare una pluralità di obiettivi:

- l'avvicinamento del sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a quello universitario tramite un sistema di reclutamento più selettivo ed oggettivo basato sull'abilitazione artistica nazionale in analogia con quanto avviene con le procedure di abilitazione scientifica nazionale per il reclutamento dei professori di I e II fascia per le università; in particolare le commissioni di abilitazione artistica sono nominate per ciascun settore concorsuale secondo criteri di massima trasparenza e imparzialità. È previsto (comma 7 dell'articolo 2) che il sorteggio dei commissari debba avvenire all'interno di una lista composta da un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei commissari da sorteggiare. Inoltre, al fine di assicurare l'alta professionalità dei componenti dell'organo che effettua la selezione, il sorteggio viene effettuato, in prima istanza, tra i docenti di ruolo che hanno presentato domanda e che hanno ottenuto una positiva valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale svolta nell'ambito dei settori artistico – disciplinari compresi nel settore concorsuale di pertinenza, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 2 comma 2, lettera h), dal nucleo di valutazione dell'istituzione di appartenenza;



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

- l'attribuzione di una reale “autonomia responsabile” alle istituzioni AFAM che potranno predisporre una programmazione triennale del personale non più vincolata e subordinata a procedure obbligatorie di mobilità nazionale;
- la realizzazione di esigenze di decentramento e semplificazione tramite la realizzazione a livello di singola istituzione delle prove di esame volte all'acquisizione dell'abilitazione artistica nazionale, nonché attribuzione alle stesse della competenza a bandire localmente e non più a livello centrale eventuali procedure di mobilità;
- la possibilità di definire con maggior attendibilità la programmazione triennale del personale, non essendo più le Istituzioni vincolate alle graduatorie nazionali (quanto meno fino al loro esaurimento) e non più subordinate alla conclusione, spesso tardiva, di procedure di mobilità nazionale gestite centralmente;
- la possibilità di eliminare il precariato storico del settore AFAM, da ottenere, sia mediante la stabilizzazione del personale docente iscritto nelle graduatorie nazionali (con la previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è inserito nelle graduatorie nazionali ad esaurimento), sia tramite l'attuazione, per il personale docente, della procedura di abilitazione artistica nazionale (novità assoluta rispetto alla previgente previsione regolamentare), che costituirà un prerequisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, caratterizzate, a differenza dell'abilitazione scientifica nazionale per le Università, da un elevato livello di decentramento locale, valorizzando l'autonomia delle AFAM; alla realizzazione del suddetto obiettivo conseguirà, inoltre, una maggiore continuità nella didattica, con conseguente innalzamento dei livelli dell'offerta formativa e di apprendimento da parte degli studenti;
- l'eliminazione del precariato per il personale tecnico-amministrativo, previa stabilizzazione, tramite una previsione transitoria di salvaguardia del personale già inserito nelle graduatorie nazionali, e la previsione di procedure di reclutamento e preventiva mobilità bandite dalle singole Istituzioni in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001;
- considerato che tra i problemi rinvenuti nel contesto di riferimento vi è quello concernente la totale eliminazione del precariato che, unitamente alla programmazione dell'ampliamento dell'organico, avrà dei tempi tecnici non preventivamente stimabili, si è previsto, unicamente nei limiti delle dotazioni organiche e a fronte dell'insufficienza del personale di ruolo, il ricorso a contratti a tempo determinato per docenti e ricercatori. Al fine di rispettare i principi europei in tema di reiterazione dei contratti a termine, è stato previsto che tali contratti a tempo determinato abbiano durata pari ad un anno accademico e siano rinnovabili per un massimo di ulteriori due anni accademici;
- al fine di porre rimedio alla problematica relativa alla frammentarietà e scarsa uniformità e trasparenza nella pubblicazione della selezione, l'intervento regolatorio in esame prevede all'articolo 15 l'istituzione del “portale unico dei concorsi AFAM”. Il portale, su cui ogni



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

istituzione dovrà pubblicare direttamente il bando di concorso, ogni procedura comparativa nonché i nominativi dei componenti della commissione (pena l'invalidità della procedura), consentirà di porre in essere, in linea con le attuali direttive governative, un percorso più veloce, trasparente e rigoroso. Il portale ha l'obiettivo di migliorare la qualità del reclutamento attraverso il sistema digitale che semplifica l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, garantendo una maggiore pubblicità a qualsivoglia procedura di reclutamento bandita dall'istituzione;

- attraverso il conseguimento degli obiettivi illustrati si intende garantire, altresì, una maggiore continuità amministrativa e contabile, con vantaggi attesi in materia di efficienza, efficacia ed economicità anche dell'*agere* amministrativo;
- ulteriore obiettivo specifico, che l'intervento regolatorio si propone di realizzare, è costituito dalla possibilità, anche per le Istituzioni AFAM, di accedere ai programmi di ricerca. Viene, a tal proposito, disciplinato per la prima volta il reclutamento della figura del ricercatore, introdotta nell'ambito della legge n. 508 del 1999 dall'art. 14, comma 4-ter, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. In particolare, l'articolo 2, comma 6 della legge n. 508 del 1999, così come modificato dal citato decreto-legge n. 36 del 2022, prevede che *“Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.”*. L'attuazione delle disposizioni relative al reclutamento dei ricercatori è comunque subordinata dal successivo articolo 17, comma 5, all'inserimento di tale profilo nel contratto collettivo nazionale;
- altro obiettivo dell'intervento regolatorio in esame è la disciplina delle modalità di conferimento dei contratti di ricerca introdotti nell'alta formazione artistica musicale e coreutica dall'articolo 14, comma 6-novies del decreto - legge 30 aprile 2022 n.36. Si tratta di contratti di ricerca che le istituzioni possono stipulare per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca ed interamente finanziati tramite fondi esterni. Anche tale previsione, intervenuta in una fase avanzata dell'iter istruttorio procedurale è in grado di assicurare l'innalzamento dell'offerta formativa delle istituzioni del comparto. Le procedure di selezione sono bandite in relazione ad uno o più settori artistico-disciplinari e sono preordinate a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto dai candidati all'oggetto del bando ed il possesso di un curriculum tecnico scientifico idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché le modalità di svolgimento dello stesso;
- quanto alla problematica di consentire che alcune cattedre abbiano un numero minore di ore di lezione, l'intervento regolatorio in parola, in conformità alle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 dall'art. 14, comma 4-ter, lett. a), decreto-legge 30



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, introduce, similmente, ancora una volta, alle università, le cattedre a tempo definito, nonché la possibilità di trasformare le cattedre a tempo pieno in cattedre a tempo definito e viceversa su richiesta del docente, atteso che la trasformazione comporta un cambiamento di stato;

- all'inapplicabilità dell'articolo 52 del Testo unico sul pubblico impiego viene posto rimedio dal testo regolatorio in esame con la previsione all'art. 14 della possibilità di svolgere procedure comparative di progressione verticale laddove due o più istituzioni svolgano le procedure unitamente, riservando il 50% (o più) dei posti a concorso all'accesso esterno;
- l'articolo 16 consente di realizzare l'obiettivo di disciplinare, normandola (la previsione era già contenuta nel CCNL del 4 agosto 2010), la transizione del ruolo dei bibliotecari musicali e di consentire alle biblioteche delle istituzioni di avere un responsabile esclusivo, a tempo pieno. Il ruolo dei docenti bibliotecari infatti è ad esaurimento. Nelle istituzioni dove non vi sono docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio è prevista la possibilità di introduzione del profilo professionale del "Direttore di Biblioteca", inquadrato nell'area EP (Elevate Professionalità) ed in possesso di competenze specialistiche in materia. In ogni caso, al fine di valorizzare e non disperdere il patrimonio di competenze e conoscenze dei docenti di ambito bibliografico, viene previsto che le istituzioni possano coinvolgere questi ultimi in comitati di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca. Attualmente i posti in organico nelle istituzioni AFAM di bibliografia e biblioteconomia musicale sono 49, di cui 42 ricoperti da personale di ruolo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento si indicano i seguenti:

- l'indicatore dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 508 del 1999 e quindi dell'innalzamento dei livelli di autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni AFAM verrà misurato attraverso la presentazione dei risultati conseguiti contenuti nelle relazioni redatte annualmente dai nuclei di valutazione (organi di controllo interno delle istituzioni) e poi trasmesse al MUR. In tali relazioni, infatti, è dato ampio spazio al livello di soddisfazione di una fondamentale categoria di destinatari del provvedimento, gli studenti, tramite la somministrazione di questionari anonimi. Sul punto, occorre evidenziare che, in ragione del rafforzamento del ruolo del nucleo nel complesso processo di valutazione dei processi posti in essere dalle istituzioni AFAM, la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) ha reintrodotta i compensi per i componenti dell'organo;
- altro indicatore consiste nel rilevamento del numero di docenti e di personale amministrativo effettivamente immesso in ruolo presso le istituzioni AFAM e la misurazione effettiva della riduzione dei livelli di precariato di tale personale nel primo anno accademico di attuazione del regolamento e, successivamente, con riferimento alla programmazione triennale;



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

- la misurazione del numero delle commissioni di abilitazione artistica nazionale selezionate e numero delle procedure di selezione dalle stesse concluse;
- il numero dei docenti e ricercatori assunti con contratto a tempo determinato. La diminuzione di questo indicatore sarà proporzionale alla definitiva realizzazione di uno degli obiettivi più importanti della legge, vale a dire l'eliminazione del precariato;
- la relazione del nucleo di valutazione trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca e all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR) porrà in evidenza, altresì, l'innalzamento del livello dell'offerta formativa e dell'apprendimento da parte degli studenti, ai sensi dell'art. 1, comma 644, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenendo conto delle indicazioni operative per la redazione della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione emanate dall'ANVUR;
- gli indicatori relativi al raggiungimento di migliori *standard* di gestione amministrativa e contabile delle istituzioni e il conseguente innalzamento della salute organizzativa ed economica della singola istituzione, saranno individuati nella relazione dei revisori dei conti che esercitano, la loro attività di controllo sia sulla programmazione annuale che su quella pluriennale, nonché sui bilanci consuntivi. I verbali dei revisori dei conti sono trasmessi per gli opportuni controlli al MEF ed al MUR;
- il numero di procedure selettive avviate per il reclutamento dei docenti. Il valore di riferimento sarà costituito dal numero procedure selettive annuali rapportato a quello previsionale previsto dalla programmazione triennale;
- altro indicatore consiste nel rilevare il numero di procedure selettive bandite dalle singole istituzioni per la individuazione delle figure professionali dei ricercatori; come sopra, le procedure bandite in ciascun anno accademico saranno poi rapportate a quelle previste in sede di programmazione pluriennale triennale;
- il numero dei contratti di ricerca stipulati dalle istituzioni ai sensi dell'articolo 11 dello schema di regolamento;
- il numero delle procedure di selezione pubblicate sul Portale unico dei concorsi AFAM e verifica della corrispondenza delle stesse a quelle indette dalle singole istituzioni;
- l'attività delle istituzioni AFAM nell'ambito della terza missione può essere rilevata attraverso l'evidenza del numero di bandi/programmi di ricerca specialistici cui le stesse partecipano in ciascun anno accademico;
- con riferimento al reclutamento verranno considerati quali indicatori significativi, il numero di conversioni di cattedre da tempo pieno a tempo definito e viceversa; il numero di



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

progressioni comparative verticali bandite da più istituzioni, a tal fine accorpate; il numero dei bandi per l'individuazione della figura di Direttore di biblioteca.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare.

In sede di predisposizione dell'intervento normativo in esame, si è ritenuto di optare per la scelta normativa in esame.

Preliminarmente è stata effettuata la scelta dell'Opzione Zero (vale a dire l'opzione di non intervento della regolamentazione); tuttavia, la stessa non è stata ritenuta perseguibile in quanto l'intervento normativo risulta essere necessario ed indispensabile (così come era stato ritenuto necessario e indispensabile il precedente intervento normativo di cui al d.P.R. 143 del 2019) per attuare la riforma del comparto AFAM nella parte relativa al reclutamento del personale. Inoltre, l'opzione di non intervento non avrebbe di certo consentito l'eliminazione delle criticità indicate precedentemente.

A seguito delle interlocuzioni con il Consiglio di Stato sono state individuate le seguenti opzioni di intervento. In particolare, preme evidenziare:

- la formulazione di cui all'articolo 2, comma 6, dello schema di regolamento, la quale prevede la nomina della commissione e la pubblicazione degli esiti a cura del Presidente dell'Istituzione che ospita la commissione, trova il suo fondamento “di merito” nella scelta del decentramento delle procedure. Tale opzione è stata il frutto di articolate e accurate valutazioni svolte, in fase di elaborazione del testo, con il gruppo di lavoro composto, oltre che da personale del Ministero dell'università e della ricerca, dai rappresentanti delle Conferenze dei Presidenti e dei Direttori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e degli ISIA. Si è trattato di una consultazione ristretta, ritenuta necessaria e indispensabile.

Inoltre, ancorché l'abilitazione sia frutto del lavoro della competente commissione, decentrata a livello locale, e la pubblicazione degli atti avvenga a cura dell'istituzione AFAM che ospita i lavori della Commissione, è prevista, in ogni caso, una piattaforma telematica nazionale, predisposta dal Ministero al fine di pubblicare gli elenchi degli abilitanti in un unico portale;

- quanto all'articolo 10 dello schema di regolamento è stato previsto un limite, non superiore a quattro anni, per la durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un esperto esterno, al fine di agevolare, in senso favorevole all'Italia, la risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/4231, in relazione alla constatazione, riportata nella stessa, dell'eccessiva reiterazione di contratti a termine in materia di personale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Quanto alla possibilità di porre un limite numerico ai contratti è stato, invece, ritenuto preferibile prevedere l'attribuzione al medesimo esperto di contratti diversi, al fine di consentire alle istituzioni di poter reperire professionisti, che, data la peculiarità degli insegnamenti, sono in numero particolarmente esiguo a livello nazionale;



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

- quanto ai compensi per i membri della commissione nazionale di abilitazione, sebbene la corresponsione degli stessi possa rappresentare un incentivo per la partecipazione alle stesse, a seguito di interlocuzioni avute con la Ragioneria Generale dello Stato, stante i problemi di copertura della norma regolamentare, si è preferito privilegiare l'opzione che prevede l'esonero parziale dalla didattica dei docenti impegnati nelle commissioni, con possibilità di sostituzione dell'interessato da parte delle stesse istituzioni AFAM;
- riguardo ai criteri per l'accettazione delle dimissioni da parte dei componenti delle commissioni nazionali di abilitazione, si è ritenuta preferibile l'opzione "di merito", che le stesse siano motivate con riferimento a sopravvenuti impedimenti, oggettivi, gravi e imprevedibili, al fine di consentire il buon funzionamento della procedura. L'adeguatezza della motivazione viene, quindi, valutata sulla base di tali parametri, in analogia a quanto previsto dalla disciplina in materia di Abilitazione Scientifica Nazionale (d.P.R. n. 95 del 2016, articolo 6, comma 12);
- si è inteso, infine, prediligere l'opzione a favore di una disciplina più dettagliata del reclamo avverso la mancata abilitazione, demandando allo strumento del decreto ministeriale esclusivamente la definizione delle concrete modalità di presentazione e dei relativi termini entro un minimo (60 giorni) ed un massimo (120 giorni), già fissati nel regolamento.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita.

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Gli impatti dell'intervento regolamentare riguarderanno, innanzitutto, gli studenti cui la formazione artistica musicale e coreutica è destinata; gli stessi, a livello sociale e ambientale, beneficeranno di più elevati *standard* in tema di qualità dell'offerta didattica e di continuità della stessa (ponendo fine al problema del precariato).

Ulteriori impatti, economici, sociali ed ambientali, del provvedimento in esame vedranno come destinatari i docenti ed il personale tecnico-amministrativo del comparto AFAM che potranno beneficiare di contratti a tempo indeterminato e superare così la difficile posizione recata dalla provvisorietà lavorativa.

Impatti positivi avranno, come ulteriori destinatari diretti, le singole istituzioni rappresentate da: l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, l'Accademia Nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica che vedranno aumentare la qualità della propria offerta formativa, con probabile aumento delle iscrizioni, con effetti benefici sui propri bilanci (le istituzioni AFAM sono titolari di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile).

Per una stima di tali, sopradetti, impatti, basti pensare che il sistema AFAM conta, secondo gli ultimi riferimenti statistici, di circa 78 mila iscritti nei corsi accademici (numero in costante crescita: +8% circa in media ogni anno). Nello specifico, il numero di studenti iscritti nel sistema AFAM risulta pari a 78.491 unità, il 74% dei quali nei corsi accademici di I livello e il 22,7 % nei corsi di II livello.



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

La quota degli studenti stranieri rappresenta circa il 16,5 % delle iscrizioni complessive (negli ultimi dieci anni il numero di studenti stranieri risulta più che triplicato).

Più di duemila studenti sono coinvolti in programmi di mobilità internazionale.

L'andamento nel tempo delle iscrizioni nell'intero comparto è stato costantemente crescente, registrando a livello complessivo un aumento medio annuo pari all'8% (laddove la media è stata calcolata tenendo conto delle iscrizioni ai corsi di I e II livello).

A fronte di tale dato, molto incoraggiante, tuttavia il dato negativo è che il numero di docenti di ruolo è costante; difatti nella dotazione organica delle Istituzioni AFAM il personale assunto a tempo indeterminato è in numero inferiore alla dotazione organica. Attualmente su 6.849 posti docenti in organico, 997 sono a tempo determinato. Quanto al personale tecnico amministrativo su 1995 posti in organico, 352 sono a tempo determinato.

L'intervento regolatorio in parola, insieme all'ampliamento dell'organico AFAM già previsto con la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) consentirà certamente di porre rimedio a tale disfunzione tramite la previsione di procedure di reclutamento di docenti e personale amministrativo, decentrate a livello di singola istituzione e dunque non più nazionali, e, conseguentemente maggiormente semplificate e più celeri.

Non si ravvisano, invece, costi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si rappresentano, al contrario, una serie di impatti positivi legati all'opzione scelta, in termini di riduzione delle criticità sopra evidenziate.

In sintesi gli obiettivi più importanti che si vogliono realizzare con l'intervento regolatorio in esame consistono in una significativa riduzione del precariato in un periodo di breve-medio termine; in un definitivo allineamento delle procedure di reclutamento dei docenti e del personale tecnico-amministrativo a quelle universitarie di cui alla legge n. 240 del 2010; in una decisa apertura, anche questa fruibile in particolar modo dagli studenti, verso il campo della ricerca artistica, musicale e coreutica, assoluta novità nel nostro "bel paese", in ritardo, purtroppo, rispetto ad altri ordinamenti. Questi ultimi potranno beneficiare, altresì, come ampiamente detto, di una maggiore continuità didattica legata anche al fatto che il corpo docente sarà selezionato attraverso un sistema più efficiente e razionale.

Quanto poi alla norma relativa ai docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale, gli impatti positivi sono molteplici per tutte le categorie di destinatari: docenti; studenti e istituzioni AFAM. Quanto ai docenti, essi potranno dedicarsi unicamente all'insegnamento della materia senza essere sobbarcati dell'onere aggiuntivo di coordinare le biblioteche delle istituzioni (in molti casi davvero prestigiose per la quantità, la qualità e il pregio storico – artistico delle opere nelle stesse contenute); quanto agli studenti, gli stessi potranno godere di una più ampia fruizione (ben oltre l'orario di lavoro del singolo docente di bibliografia e biblioteconomia musicale) della biblioteca coordinata da una figura specialistica destinata specificatamente alla stessa. Per le istituzioni ciò costituisce un enorme vantaggio in termini di qualità dell'offerta formativa. Allo stato attuale, sono già 12 i posti in organico di Direttore di biblioteca (istituiti grazie alla trasformazione di altri posti, quindi a costo zero per la finanza pubblica) e sono già in corso di svolgimento, da parte delle istituzioni, le procedure di selezione.

Quanto ai destinatari indiretti, di cui si tratterà, più specificatamente nella sezione 4.2, la maggiore autonomia data alle istituzioni e la conseguente possibilità di effettuare una programmazione su base triennale dell'offerta formativa, consentirà loro di prevedere potenziali partenariati con gli enti



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

coinvolti nel terzo settore creando circoli virtuosi nell'ambito artistico, musicale e coreutico, con impatti positivi, in termini di *benefits* sociali - economici, per l'intera collettività.

Non vi sono, inoltre, costi per la pubblica amministrazione legati all'attuazione dell'intervento regolatorio in esame, allo stesso si provvede, infatti, nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

Viene, infatti, previsto un *turnover* pari al 100% di risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio.

Più specificatamente: all'art. 3, comma 2, dello schema di regolamento, che disciplina la programmazione triennale del personale e i criteri che deve rispettare, si specifica che le variazioni di organico avvengono a invarianza di spesa. Tale articolo rimanda infatti alle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera e) del medesimo articolo, il quale prevede che le risorse destinate al reclutamento devono essere pari alle risorse derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, con un calcolo basato sul costo equivalente dei diversi profili (differenziato tra costo equivalente delle assunzioni e costo equivalente delle cessazioni, alla luce delle progressioni delle classi stipendiali che fa sì che un docente a fine carriera abbia una retribuzione maggiore di un docente neo assunto). Le facoltà assunzionali sono approvate a livello nazionale con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, come evidenziato nella relazione tecnica allo schema di regolamento, poiché le retribuzioni nel comparto AFAM prevedono scatti stipendiali automatici in base all'anzianità, il costo equivalente di un'assunzione è inferiore al costo equivalente di una cessazione, come già attestato annualmente nelle richieste di facoltà assunzionali inviate dal Ministero dell'università e della ricerca e come validato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'approvazione delle stesse su proposta del Ministero per la Pubblica Amministrazione. Tali facoltà vengono calcolate utilizzando quale parametro relativo alle assunzioni il costo equivalente del personale a tempo indeterminato, come allegato al d.P.R. n. 143 del 2019, ancorché non entrato in vigore, mentre come parametro relativo alle cessazioni viene utilizzato il costo del personale situato nella classe stipendiale con anzianità 28-34 anni, atteso che la quasi totalità del personale che cessa dal servizio è collocata in tale fascia.

Di conseguenza, sono stati parametrati i risparmi derivanti dalle cessazioni facendo riferimento a quelli relativi al docente di I fascia, con l'avvertenza che tali costi corrispondono per tutte le qualifiche alla classe stipendiale relativa alla fascia compresa tra i 28 e i 34 anni di anzianità di servizio.

Per meglio esplicitare, come da relazione tecnica allegata, si pongono a confronto le due tabelle:

Tabella del costo equivalente del personale a tempo indeterminato (contenuta nella Tabella 1 del regolamento)

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 53.900	1,00
DOCENTE I FASCIA TEMPO	€ 26.950	0,50



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

DEFINITO		
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE	€ 44.689	0,83
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE TEMPO DEFINITO	€ 22.345	0,41
EP 2	€ 53.403	0,99
EP 1	€ 47.457	0,88
COLLABORATORE	€ 35.866	0,67
ASSISTENTE	€ 33.374	0,62
COADIUTORE	€ 29.418	0,55

Tabella del costo equivalente delle cessazioni del personale (contenuta nella Tabella 2 del regolamento)

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 61.869	1,15
DOCENTE I FASCIA TEMPO DEFINITO	€ 30.935	0,57
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE	€ 52.588	0,98
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE TEMPO DEFINITO	€ 26.294	0,49
EP 2	€ 60.583	1,12
EP 1	€ 54.808	1,02
COLLABORATORE	€ 39.909	0,74
ASSISTENTE	€ 36.978	0,69
COADIUTORE	€ 32.213	0,60

Occorre, infine, segnalare che – in virtù di quanto richiamato – a parità di esborso (assunzioni) e risparmio (cessazioni), il numero di assunzioni supera il numero di cessazioni. Questa differenza positiva consente, pur lentamente, di superare il precariato del comparto AFAM.

Tale precariato deriva dal fatto che il personale assunto a tempo indeterminato è in numero inferiore alla dotazione organica, pur in un comparto in cui è garantita la copertura di tutti i posti in organico. Questo comporta che i posti non coperti a tempo indeterminato, pari nell'a.a. 2021/2022 a 997 docenti su 6.849 posti in organico e a 352 tecnici e amministrativi su 1.995 posti in organico, vengano coperti con contratti a tempo determinato.

Il provvedimento avrà effetti benefici anche sulla collettività nel suo insieme, destinatari indiretti dello stesso, infatti, sono rappresentati da tutti gli attori del cd. “terzo settore”, vale a dire del sistema sociale ed economico che si può affiancare a tali istituzioni e che comprende sia enti privati senza scopo di lucro ma anche organizzazioni di volontariato, di promozione sociale, enti filantropici che



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

condividono con le istituzioni di alta formazione gli scopi morali e culturali e che possono dar vita a virtuosi “circuiti di rete”.

La distribuzione temporale degli effetti sarà determinata dai tempi di attuazione dei decreti attuativi del provvedimento.

4.2. Impatti specifici

- A. L'intervento regolatorio consentirà l'aumento della competitività non solo del settore dell'alta formazione ma, altresì, di tutto l'indotto economico – sociale delle piccole medie imprese che ruotano intorno a tali centri di eccellenza, fisiologicamente contrassegnati, per natura e storia, dalla connotazione del “Made in Italy” (si pensi, a mero titolo di esempio, ai molteplici interventi dell'Accademia di belle Arti di Brera nelle settimane milanesi della design week).
- B. Lo stesso, inoltre, potrà incidere, indirettamente, ma con ricadute molto positive, anche sulla competitività e, quindi, sul piano della concorrenzialità, del Paese. Si rammenta che rafforzare il sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, significa rafforzare l'immagine di un paese che già si caratterizza fortemente per le sue eccellenze in campo artistico, musicale e coreutico.
- C. Quanto agli oneri informativi, trattandosi di procedure di reclutamento, questi saranno a carico dei commissari, dei candidati e delle medesime istituzioni AFAM. Nello specifico, si tratterà, rispettivamente, quanto agli aspiranti commissari, della necessità di presentare un *curriculum* aggiornato con l'elencazione dell'attività artistica, scientifica e di ricerca; quanto a quelli dimissionari, gli stessi avranno l'onere di motivare gli impedimenti oggettivi, gravi e imprevedibili.
I candidati, sia in ordine alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione artistica nazionale che a quelle concorsuali ordinarie, hanno l'onere di presentare i dati anagrafici, gli estremi dei titoli di studio, i titoli professionali, i titoli artistici, un *curriculum* aggiornato attestante l'attività di ricerca scientifica e produzione artistica.
Le singole istituzioni AFAM hanno l'onere di pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di reclutamento.
- D. Il testo normativo in esame assicura, altresì, il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione prescelta è stata individuata come l'unica in grado di superare le problematiche e di realizzare gli obiettivi individuati nelle precedenti sezioni. In assenza delle modifiche normative



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

predette la situazione dei lavoratori, docenti e non docenti delle istituzioni AFAM, “condannati” ad un precariato perenne sarebbe insostenibile. Ugualmente, rispetto ad una *base-line* zero, si innalzano fortemente le aspettative del miglioramento di un ramo dell’offerta formativa di terzo livello, resosi negli ultimi anni particolarmente “accattivante” tramite l’istituzione di nuovi corsi (si pensi ai corsi di musica elettronica, alle nuove tecnologie dell’arte, ai nuovi corsi di *design*, alle tecnologie conservative dei corsi di restauro, alle tecnologie digitali applicate al teatro, al cinema, etc,) che si affiancano a quelli tradizionali. Le istituzioni di alta formazione artistica e musicale hanno subito una mutazione in *melius* (lo attesta anche la sempre maggiore presenza di studenti, anche stranieri, questi ultimi in misura decisamente superiore a quelli che si iscrivono ai corsi di laurea tradizionale).

Avere un corpo docente selezionato (tramite le procedure di cui all’abilitazione artistica nazionale, una continuità didattica assicurata per l’intera durata del percorso di studi (grazie alle modifiche delle procedure di mobilità) consentirà, su un orizzonte temporale di medio e lungo termine, di innalzare la qualità dell’offerta formativa e di assicurare, conseguentemente, un maggiore livello di occupazione per gli studenti che portano a termine tali percorsi formativi.

Del resto, come si dirà nelle successive sezioni, sono stati proprio i destinatari finali (studenti, docenti che hanno partecipato ai tavoli di lavoro istituiti a tale scopo da questo Ministero) a fornire le informazioni utili ad elaborare tale opzione nei suoi ambiti contenutistici. Si tratta di disposizioni che gli *stakeholders* attendono ormai dal 1999 e ciascuna delle stesse risponde ad uno specifico problema che si è presentato nel corso degli anni.

5 Modalità di attuazione e monitoraggio.

5.1 I soggetti attivi e responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio sono il Ministero dell’università e della ricerca, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, nonché le singole istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica.

5.2 Il controllo e il monitoraggio relativi all’intervento regolatorio avverranno attraverso l’attività dei competenti Uffici del MUR, anche in sinergia con le istituzioni dell’AFAM, nonché tramite l’attività degli organi di controllo e di valutazione interni, quali sono i Nuclei di Valutazione, i quali sono tenuti a trasmettere la relazione annuale non solo al Ministero ma anche all’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR) e, infine, i revisori, in numero di due, nominati dal MUR (di cui uno su designazione del MEF). In proposito, le istituzioni sono tenute a trasmettere i verbali redatti da questi ultimi al MEF ed al MUR.

La modalità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori sopra individuati saranno costituite proprio dalle relazioni dei Nuclei di Valutazione che hanno periodicità annuale e che contengono tutti i dati richiesti secondo le linee guida elaborate dall’ANVUR.

Ugualmente periodicità annuale hanno i rilevamenti statistici che effettuano i competenti uffici del MUR.

Qualora emergessero, sulla base degli indicatori individuati, eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell’intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive e verranno avviate ulteriori e apposite procedure di consultazione.



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

In particolare, gli aspetti specifici oggetto di monitoraggio e valutazione consisteranno nell'accertamento del rispetto da parte di ciascuna istituzione della corretta determinazione del budget assunzionale, nonché del rispetto delle procedure di reclutamento previste dal regolamento, sia per quanto riguarda il personale docente e non docente, sia per quanto riguarda i ricercatori.

Si evidenzia inoltre che il presente schema di regolamento introduce un sistema di programmazione che consente alle istituzioni di esercitare responsabilmente l'autonomia riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e dalla legge n. 508 del 1999 assicurando, al contempo, il controllo della spesa pubblica per il reclutamento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, recante *“Regolamento recante la disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione”*, è stata avviata un'ampia consultazione di tutti i destinatari dell'intervento normativo, al fine di ridurre quanto più possibile le asimmetrie informative e a raccogliere tutti gli elementi utili che aiutino a valutare gli interessi contrapposti da contemperare.

Rispetto alla consultazione svolta sul precedente schema di regolamento sfociato nel D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143 in cui il confronto è stato esclusivamente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto AFAM, in particolare FLC CGIL, CISL UNIVERSITÀ, CONFSAI SNALS, UIL RUA, UNIONE ARTISTI UNAMS, al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile è stato istituito con Decreto Ministeriale n. 29 del 15 aprile 2020 (come poi modificato dal Decreto Ministeriale 851 dell'11 novembre 2020) un Tavolo di Lavoro permanente, con il compito di favorire il costante raccordo dialettico tra il Ministero e tutti gli stakeholders del settore AFAM.

In base ai predetti Decreti Ministeriali, infatti, del Tavolo di Lavoro hanno fatto parte, oltre a membri interni del Ministero, altresì i Presidenti delle Conferenze di Presidenti e dei Direttori delle istituzioni AFAM (trattasi di organismi rappresentativi, istituiti anch'essi con Decreto Ministeriale, degli organi di governo delle Istituzioni di Alta Formazione), nonché i presidenti delle Consulte degli Studenti (anch'essi tra gli organi delle istituzioni, rappresentativi invece della componente studentesca), un rappresentante dell'ANVUR (organismo di valutazione del sistema universitario) ed esperti.

Detto Tavolo ha concluso il suo lavoro, come da mandato, nel mese di gennaio 2021.

Il Ministero, su ciascuna delle criticità poste in luce dal Tavolo di Lavoro, ha provveduto, ulteriormente, a costituire un gruppo di lavoro, composto e da membri già facenti parte del Tavolo di lavoro e da ulteriori esperti, esponenti di tutte le categorie di partecipanti, coordinato dal Ministero.

In particolare all'interno del gruppo di lavoro è emersa l'esigenza di armonizzare le esigenze di autonomia e decentramento con quello di funzionamento efficiente delle istituzioni e degli uffici ministeriali centrali, tale esigenza è stata tenuta in primaria considerazione difatti la *ratio* della previsione di procedure di reclutamento decentrate (differentemente da quanto avviene per quelle di reclutamento dei docenti universitari) è volta proprio a contemperare le esigenze di autonomia delle istituzioni da un lato e di snellimento delle attività degli uffici centrali dall'altro.

Tra le consultazioni svolte, molto costruttivo è stato il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, avvenuto in sede di incontro ufficialmente convocato.



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

Le organizzazioni sindacali hanno mostrato un notevole apprezzamento riguardo il testo del regolamento, ritenendolo molto più completo ed innovativo rispetto al precedente ed hanno formulato, a seguito dell'incontro, numerose proposte volte ad adeguarlo maggiormente ai loro desiderata.

La maggioranza di tali proposte è stata accolta e ne è stata prevista la loro integrazione nell'ambito del testo normativo redatto.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nel percorso di valutazione effettuato sono stati coinvolti, oltre ai competenti Uffici della Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, anche i Presidenti delle Conferenze dei Direttori e dei Presidenti delle Istituzioni AFAM, nonché rappresentanti delle Consulte degli studenti.

Ci si avvalsi, altresì, della consulenza di esperti dell'ANVUR.

Il percorso si è articolato in più livelli: un **primo livello**, più generale, che ha visto l'istituzione di un tavolo permanente, più volte confrontatosi in riunioni a distanza (considerato che i lavori si sono svolte in pieno periodo pandemico che ha visto fortemente sconsigliate, se non vietate, le riunioni in presenza), che ha riguardato l'analisi di tutte le problematiche che hanno fortemente ritardato la riforma del sistema AFAM, ormai a vent'anni dalla legge delega (legge n. 508 del 1999). Il tavolo permanente, oltre che del testo normativo oggetto di analisi, si è occupato, altresì, di ulteriori problematiche relative al sistema (che hanno condotto alla revisione di altri due testi regolamentari non oggetto della presente analisi). Ne è conseguita l'individuazione di distinte macroaree di cui una relativa alle procedure di reclutamento che il testo in analisi ha ad oggetto.

Il **secondo livello** del percorso di valutazione ha visto l'affidamento di tale macroarea ad un gruppo di lavoro di esperti del settore che, coadiuvati dai competenti uffici del Ministero, hanno redatto lo schema di regolamento di cui alla presente analisi di impatto regolamentare.

La valutazione di **terzo livello** è avvenuta tramite il vaglio delle organizzazioni sindacali, alle quali il testo è stato sottoposto, in seguito al quale le stesse hanno formulato una serie di proposte e osservazioni di cui si è tenuto conto nella redazione del testo definitivo dello schema di regolamento.

Il lungo percorso di valutazione che ha portato all'adozione della soluzione prescelta ha visto una partecipazione intensissima dei destinatari del provvedimento che hanno dato grande impulso nella individuazione dei contenuti. Tale avvicinamento, in fase di valutazione, dell'amministrazione centrale alla "base" dei destinatari del provvedimento ha consentito l'elaborazione di un testo che davvero si ritiene possa rispondere alle esigenze rappresentate e che promette, fermo restando la necessità di un forte monitoraggio svolto in sede di vigilanza, la risoluzione di numerose disfunzioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell’Università e della ricerca

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La necessità dell’intervento in questione deriva dalla circostanza che l’attuale sistema di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica è caratterizzato da una serie di elementi patologici.

In particolare, per quanto concerne i docenti, le istituzioni reclutano su posti in organico solamente con contratti a tempo determinato mediante la costituzione di graduatorie d’istituto per soli titoli, alimentando così il precariato e senza valutare il merito degli aspiranti docenti, mentre le nomine a tempo indeterminato vengono effettuate centralmente dal Ministero dell’università e della ricerca sulla base di graduatorie nazionali costituite in base all’anzianità di servizio a tempo determinato.

Riguardo al personale tecnico e amministrativo, il reclutamento è operato dalle istituzioni AFAM a tempo determinato, con successiva stabilizzazione che viene operata dal Ministero dell’università e della ricerca al maturare dell’anzianità richiesta a tal fine e diversa a seconda dei profili professionali.

Il sistema di reclutamento nel suo complesso determina un gran numero di lavoratori a termine pur in assenza di fabbisogni temporanei. Peraltro, tale sistema è stato censurato anche da parte della Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione 2014/4231 relativa alla non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato di determinate disposizioni del diritto italiano ivi incluse quelle riferite al reclutamento del personale delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il macro-obiettivo che l’intervento normativo proposto mira a realizzare è quello di sviluppare un modello di reclutamento per le istituzioni AFAM che contenga alcuni elementi in comune con il modello di reclutamento universitario, attesa la comune appartenenza al mondo dell’alta formazione, pur mantenendo vive alcune specificità legate al mondo artistico e musicale.

Il raggiungimento di tale finalità passa attraverso la realizzazione di ulteriori obiettivi specifici:

- disciplina dell'abilitazione artistica nazionale;
- decentramento delle procedure di reclutamento e valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni;
- programmazione dei fabbisogni formativi e di personale e superamento della mobilità nazionale;
- introduzione del reclutamento del ricercatore;
- prevenzione e superamento del precariato;
- previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è collocato nelle graduatorie nazionali ad esaurimento.

Ciò in piena coerenza con il programma di Governo, che persegue un ampio progetto di riforme relativo al settore dell'alta formazione artistica e musicale. Al momento si è in attesa della consultazione con le organizzazioni.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

L'intervento regolatorio costituisce uno dei provvedimenti attuativi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori delle industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, previsto dall'articolo 2, comma 7, il quale:

- alla lettera e) ha demandato ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di reclutamento del personale del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- alla lettera a) demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti.

La citata legge n. 508 del 1999 è stata recentemente modificata dall'articolo 14, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale ha stabilito che all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di

cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche»;

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale».

Un'ulteriore modifica è stata apportata dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 508 del 1999, dall'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dopo la lettera a) ha introdotto il seguente:

«a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo».

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il presente intervento normativo intende riformare complessivamente il regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143.

L'entrata in vigore di tale regolamento, inizialmente prevista a partire dall'anno accademico 2020/2021, è stata, dapprima, rinviata all'a.a. 2021/2022 con il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, successivamente rinviata all'a.a. 2022/2023 con decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, con legge 26

febbraio 2021, n. 21, e, infine, stabilita a decorrere dall'a.a. 2023/2024 dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) a decorrere dall'applicazione delle disposizioni contenute nel proposto schema regolamentare è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il regolamento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato. Quest'ultima è affermata dalla Legge fondamentale ed in particolare dall'articolo 33, ultimo comma, che nel ribadire l'autonomia delle accademie, precisa che la stessa è esercitata "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di un regolamento, l'intervento non contiene rilegificazioni, né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Le disposizioni sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il presente regolamento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. La normativa recata dall'intervento è inoltre compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dall'ordinamento comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Risulta nella materia oggetto del presente provvedimento una censura da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/4231 relativa alla non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato di determinate disposizioni del diritto italiano ivi incluse quelle riferite al reclutamento del personale delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Tale censura, tuttavia, non verte su previsioni regolamentari oggetto del presente regolamento, il quale diversamente si conforma ai principi comunitari relativi ai contratti a tempo determinato.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto allo studio; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il provvedimento in esame introduce la definizione normativa di:

- *“Portale unico dei concorsi AFAM”* che individua il portale da attivarsi da parte del Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del proprio sito istituzionale, sul quale le istituzioni

pubblicano le procedure concorsuali bandite e i nominativi delle commissioni esaminatrici, pena l'invalidità delle procedure;

- “*settori concorsuali*”: le aggregazioni di settori artistico–disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico–disciplinare;

- “*profilo disciplinare*”: un ambito, all'interno del settore artistico–disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti*

Richiamando le osservazioni già esposte nella parte introduttiva della presente relazione, il provvedimento è volto a disciplinare *ex novo* la materia del reclutamento in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente schema di regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con le stesse, la cui ricognizione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 comma 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è affidata ai regolamenti stessi. In particolare, l'articolo 18 identifica al comma 1 le disposizioni abrogate ed al comma 2 dispone la disapplicazione per le istituzioni AFAM di determinate disposizioni (in particolare del Testo unico in materia di istruzione) che continuano invece ad applicarsi alla scuola.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Nello schema del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 17 del regolamento prevede esclusivamente un regime transitorio.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista, dall'articolo 2, comma 2, l'adozione da parte del Ministro dell'università e della ricerca di uno o più decreti, sentito il CNAM, al fine di disciplinare le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione. Il comma 3 del medesimo articolo prevede sempre che con decreto direttoriale sono avviate le procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni

È prevista, altresì, dal medesimo articolo, al comma 14, che vengano bandite, biennialmente, con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione.

È previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera e), un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione della spesa complessiva destinata al reclutamento annuale del personale a tempo indeterminato.

L'articolo 6, comma 1 prevede che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui al comma 3, lettere a), b) c) ed e) dell'articolo 35 e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

L'articolo 8 comma 1, analogamente, prevede che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui al comma 3, lettere a), b) c) ed e) dell'articolo 35 e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

L'articolo 9 prevede che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui al comma 3, lettere a), b) c) ed e) dell'articolo 35 e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35–*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento, rispettivamente, dei docenti e ricercatori a tempo determinato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

È stata verificata la congruenza dei termini per l'adozione dei predetti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso, quindi, necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

All'On. Ministro
Sen. Anna Maria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

Alla Direttrice Generale delle
istituzioni della formazione
superiore
Dott.ssa Marcella Gargano
dgistituzioni@pec.mur.gov.it

e p.c.
al Capo di Gabinetto
Prof.ssa Marcella Panucci
gabinetto@pec.mur.gov.it

al Capo Ufficio Legislativo
Dott. Massimo Rubechi
Ufficio.legislativo@mur.gov.it

al Segretario Generale
Cons. Francesca Gagliarducci
segretariatogenerale@mur.gov.it

Oggetto: Parere in merito a schema di regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall'art. 2, comma 7 lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in riforma del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143.

Adunanza del 7 novembre 2023

Il Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

VISTA la legge n. 508/1999 e in particolare l'art. 2, comma 7 lettera e);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143;

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2021 n. 67 contenente il “*Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*”;



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

VISTO il regolamento di funzionamento del C.N.A.M., approvato dall'Assemblea plenaria il 27 maggio 2022;

VISTA la nota della Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore prot. n. 7771 del 08/06/2022 con la quale è stata richiesta la formulazione di un parere in merito allo schema di regolamento in materia del personale delle istituzioni AFAM, previsto dall'art 2 comma 7 lett.e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in riforma del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143;

VISTO il parere espresso dal CNAM in merito al predetto schema di regolamento nel corso dell'adunanza del 7 e 8 luglio 2022;

VISTA la nota della Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore prot. n. 13587 del 02/11/2023 con la quale è stata richiesta la formulazione di un nuovo parere in merito allo schema di regolamento in materia del personale delle istituzioni AFAM;

ESAMINATA la documentazione allegata alla suddetta nota e, in particolare, lo schema di regolamento in materia di reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM e la relazione illustrativa;

UDITA la relazione della commissione del CNAM "*Politiche per lo stato giuridico e il reclutamento del personale*";

CONSIDERATA l'urgenza rappresentata dalla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore;

RITENUTO necessario garantire la massima celerità all'iter di approvazione del suddetto regolamento;

ESPRIME IN PREMESSA LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

1. Considerazioni preliminari

Si richiama il parere del C.N.A.M. del 7 luglio 2022 (ivi comprese le segnalazioni) relativo allo schema di regolamento in oggetto, considerata la sostanziale sovrapposibilità di molti aspetti dei due schemi sottoposti a parere del C.N.A.M.

Si segnala l'esigenza che l'iter di approvazione possa vedere un'accelerata a una pronta conclusione, considerato che l'approvazione e l'applicazione del regolamento sono attesi dall'intero sistema AFAM da anni, il quale non può continuare a vedere il reclutamento disciplinato da norme transitorie che nel tempo si affastellano, si sovrappongono e non consentono di operare in un'ottica di certezza normativa e programmazione delle attività.



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

2. Analisi delle modifiche operate allo schema su cui il C.N.A.M. si era espresso

Alcune modifiche hanno rilevanza meramente tecnica e/o di drafting normativo (richiami normativi, aggiornamento delle definizioni, riordino dei commi dell'articolo 2, suddivisione tra più articoli delle precedenti disposizioni finali, inserimento della clausola di invarianza finanziaria).

Si prende atto della carenza di una norma primaria che consenta di introdurre il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato per chiara fama internazionale, da cui deriva l'assenza nello schema aggiornato di tale previsione. Si segnala che una norma di legge in tal senso, mutuata dalla disciplina delle chiamate dirette universitarie, sarebbe quanto mai opportuna per consentire l'afflusso di docenti, musicisti e artisti italiani di fama internazionale e attivi all'estero.

Appare pienamente condivisibile l'introduzione dell'articolo 11 in materia di contratti di ricerca, introdotti per l'AFAM dal decreto-legge n. 36/2022, necessari per l'autonoma gestione di progetti di ricerca finanziati nell'ambito di bandi nazionali ed europei.

La disciplina più approfondita, all'articolo 2, di alcuni istituti dell'abilitazione artistica nazionale (dimissioni e reclamo) e l'introduzione della riacquiescenza appaiono condivisibili, al fine di garantire maggiore chiarezza sulla procedura e di incrementare gli elementi di similitudine con l'abilitazione scientifica di ambito universitario. L'attribuzione al Ministero del "potere sostitutivo" appare condivisibile alla luce del fatto che l'abilitazione, ancorché decentrata, abbia valore nazionale, ma si segnala l'esigenza che il ricorso a tale potere sia eccezionale e strettamente limitato alla procedura di abilitazione, al fine di garantire l'autonomia che la Costituzione e la Legge 508/1999 riconoscono alle Istituzioni.

La modifica della dicitura "campi disciplinari" con la dicitura "profili disciplinari", già suggerita nel corso dei lavori sulla revisione dei settori artistico-disciplinari, appare non solo condivisibile, ma anche necessaria, considerata l'esigenza di garantire una riforma dei settori a invarianza (almeno iniziale) degli ordinamenti didattici. È condivisibile altresì la previsione che i profili disciplinari rilevino, non solamente nell'ambito del reclutamento, bensì anche in quello della mobilità.

Si condivide l'introduzione degli scambi tra docenti e tra unità di personale, in merito ai quali sarebbe opportuno creare un portale per rendere visibili le disponibilità e i possibili *match*.

È certamente opportuna la previsione per cui le assunzioni di docenti e ricercatori siano deliberate dal Consiglio Accademico, considerato che è l'organo cui il regolamento può attribuire, ai sensi della L. 508/1999, competenze in materia di reclutamento del personale docente.

I limiti introdotti agli incarichi di docenza all'articolo 10 appaiono necessari alla luce delle note procedure di infrazione europea in materia di contratti a termine. Nell'apprezzare l'esclusione da tali limiti degli incarichi conferiti da ISIA e Accademia di arte drammatica a soggetti in possesso di reddito da lavoro autonomo o dipendente, è necessario rilevare come il superamento del precariato derivante da incarichi extra-organico passi inevitabilmente da un ulteriore ampliamento delle dotazioni organiche (soprattutto in materia di posti di ricercatore) che garantisca un numero di cattedre e posti adeguato al numero di studenti e alle esigenze di didattica, ricerca e produzione delle Istituzioni.

In materia di disposizioni finali (articolo 17), si condivide la specifica per cui l'abilitazione artistica è requisito, anche per le Istituzioni non statali e private autorizzate al rilascio di titoli AFAM, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato. Si condivide altresì che il transito da un settore disciplinare ad altro settore possa essere effettuato, in via transitoria, con parere del CNAM, posto



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

che si auspica un celere avvio dell'abilitazione artistica e dunque una rapida nomina delle relative commissioni.

Il rinvio a un decreto MUR-MEF per la rideterminazione dei compensi per le attività di docenza presso gli ISIA appare condivisibile laddove tale decreto disponga un range di importi, con aggiornamento automatico degli stessi, in modo da garantire l'autonomia delle Istituzioni, considerato che per gli incarichi di docenza extra-organico Conservatori e Accademie non hanno i compensi definiti da alcun atto ministeriale.

Rispetto all'applicazione dell'articolo 508 del d.lgs. 297/94, se ne condivide la *ratio*, pur ritenendo che sarebbe più opportuno un aggiornamento in tal senso del codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo nazionale.

Infine si saluta con favore l'abrogazione delle norme transitorie in materia di reclutamento, considerato che è forte l'esigenza di superare la transizione e poter giungere a un sistema coerente e stabile di regole e di funzionamento.

3. Segnalazioni e suggerimenti

Si segnala che sarebbe opportuno sostituire le previsioni di pubblicazione dei bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale con la pubblicazione sul portale InPA, in aggiunta al portale dei bandi AFAM di cui all'articolo 15 del regolamento, considerate le previsioni di cui all'art. 35-ter del d.lgs. 165/2001, come modificato nel corso del 2022 e del 2023. Si suggerisce inoltre che venga disposta la creazione dell'anagrafe dei docenti e dei ricercatori AFAM, in analogia a quella universitaria.

Si rileva che all'articolo 6 e all'articolo 8 è stato previsto che le commissioni di valutazione siano nominate dal Direttore, scelta che appare condivisibile e in linea con l'attuale riparto delle competenze in seno alle Istituzioni AFAM. Si segnala però che alla lettera g) di entrambi gli articoli si prevede che le dimissioni di un commissario siano accettate dal Presidente, competenza che andrebbe attribuita al Direttore in coerenza con la competenza a nominare i membri delle commissioni.

Si suggerisce infine che i "profili disciplinari" siano definiti e aggiornati con decreto della competente Direzione Generale, considerata l'esigenza di costante adattamento degli stessi alla crescente innovazione in ambito multimediale e non solo.

Si ritiene necessario che per la procedura di mobilità del personale tecnico-amministrativo, così come stabilito dall'art. 14, siano predisposte delle opportune linee di indirizzo ministeriali.

Si suggerisce che all'art. 9 comma 5 lettera *f* possano essere inclusi, oltre che esperti esterni, anche docenti a contratto delle istituzioni e che si senta il parere non della relativa conferenza ma del CNAM.

Si ricorda, in riferimento all'art. 9 comma 3 lettera *e* punto 3, l'inopportunità di prevedere la valutabilità, all'interno dei procedimenti finalizzati al reclutamento del personale docente a tempo determinato, del servizio prestato presso scuole secondarie di secondo grado pubbliche, trattandosi di servizio relativo ad un ambito del sistema formativo non appartenente al segmento terziario.

Infine si ribadisce l'esigenza di prevedere almeno la possibilità di rimborso spese per i commissari poiché la norma rischia di disincentivare la partecipazione dei professori ai lavori delle commissioni (art. 2 comma 9).

Tutto ciò premesso e considerato



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla riforma del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, così come definita nel testo trasmesso dalla Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore con prot. 13587 del 2 novembre 2023.

Inoltre, come già specificato nel parere del 7 luglio 2022, si raccomanda che, attraverso un parallelo intervento legislativo volto ad accrescere le facoltà assunzionali attualmente previste, si consenta alle Istituzioni AFAM di effettuare il reclutamento a tempo indeterminato su ogni posto della dotazione organica, considerati i limiti posti dagli articoli 9 e 10 dello schema di regolamento. Senza tale intervento le oltre 1.000 posizioni di precariato esistenti continuerebbero a generare assenza di stabilità delle comunità accademiche, impossibilità di programmazione, contenzioso per abuso di contratti a termine e infrazione da parte dell'Italia della normativa comunitaria. Si raccomanda inoltre di prevedere uno stanziamento dedicato all'inserimento nelle dotazioni organiche di posti di ricercatore, profilo che altrimenti rischia di rimanere previsto solamente sulla carta.

Infine si segnala e raccomanda che in tutto il testo del regolamento e in tutti i futuri atti normativi si dia massimo rilievo all'attività scientifica e di ricerca svolta nell'ambito dell'alta formazione artistica e musicale, in tutte le sue declinazioni, sia in tema di riconoscimento dei servizi, sia per quanto concerne la qualificazione del personale, sia in merito alla valutazione delle attività e dei programmi.

La Presidente
Prof.ssa *Giovanna Cassese*
Giovanna Cassese



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2023

NUMERO AFFARE 01434/2023

OGGETTO:

Ministero dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *«Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM»*;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2528 del 6 dicembre 2023 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. Con la nota prot. n. 2528 del 6 dicembre 2023 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha trasmesso per il parere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.

1.2. Il Ministero riferisce che tale schema trova fondamento nella legge 21 dicembre 1999 n. 508 che, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, ha previsto la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (nel prosieguo indicati come "AFAM"), stabilendo all'articolo 2, commi 7 ed 8, che la riforma fosse attuata attraverso uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina dei diversi profili relativi a tali istituzioni.

Il Ministero specifica, inoltre, che ha ritenuto necessario procedere alla revisione dello schema di regolamento, elaborato nel corso della precedente legislatura e già sottoposto al parere di questo Consiglio:

- per adeguare l'articolato al mutato quadro normativo, conseguente all'entrata in vigore dell'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, che ha introdotto l'abilitazione artistica nazionale *«quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso»*;
- per recepire le osservazioni formulate nei pareri interlocutori n. 1925/2022 del 5 dicembre 2022 e n. 976/2023 del 3 luglio 2023.

2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato dalla relazione al Ministro bollinata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla relazione illustrativa anch'essa bollinata, dalla relazione tecnica anch'essa bollinata, dall'analisi tecnico normativa - A.T.N., dall'analisi di impatto regolamentare - A.I.R.,

dalla Valutazione del NUVIR n. 307/23 VVIII dell'1 dicembre 2023, dal parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, espresso nell'adunanza del 7 novembre 2023.

I precedenti

3. Con il parere interlocutorio n. 1925 del 5 dicembre 2022 la Sezione aveva restituito lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, elaborato nella precedente legislatura, al Ministero proponente evidenziando una serie di profili dubbi relativi alla disciplina delle procedure e delle modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

3.1. In particolare la Sezione aveva espresso dubbi in ordine:

- alla possibilità di istituire l'abilitazione artistica nazionale e di mutuarne la disciplina da quella prevista per l'abilitazione scientifica nazionale dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regolamento di delegificazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in assenza di una norma primaria;
- alla scelta di emanare un regolamento "attuativo", di livello governativo, che non è autoesecutivo, ma demanda ampia parte della propria disciplina a un ulteriore regolamento attuativo, di livello ministeriale;
- all'attribuzione del potere di nomina dell'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione di ciascun settore concorsuale al presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede;
- alla mancata previsione, in sede di regolamento, dei criteri di massima per l'adozione del giudizio di accettazione delle dimissioni di un commissario da parte del presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede, onde evitare disparità di trattamento, nonché alla disciplina per la sostituzione del commissario incompatibile anche con uno solo dei candidati;

- alla assenza, in sede di regolamento, della definizione dei termini e delle modalità per proporre reclamo avverso il giudizio di mancata abilitazione all'istituzione presso la quale la commissione ha sede, con previsione dei termini di rivalutazione, nonché delle condizioni di accoglimento e rigetto del reclamo;
- all'opportunità di prevedere un'unica disciplina nazionale con D.M., anziché discipline diversificate sul territorio, in ordine al “Reclutamento ricercatori a tempo indeterminato”, al “Reclutamento personale docente a tempo indeterminato” e al “Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato”, in considerazione del fatto che la parte più consistente della stessa è già analiticamente contenuta nei criteri elencati nelle lettere degli articoli 6, 8 e 9;
- all'opportunità di prevedere un limite numerico ai contratti che i “professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza” possono stipulare contemporaneamente con più istituzioni, così come di specificare la loro non reiterabilità, una volta esaurito il numero massimo di rinnovi previsto, presso la medesima istituzione;
- alla opportunità di modificare la previsione relativa alle abrogazioni e disapplicazioni, in considerazione delle decorrenze diversificate delle disposizioni del regolamento quanto alla loro efficacia.

4. Con nota prot. n.1011 del 13 giugno 2023 il Ministero proponente ha nuovamente trasmesso a questo Consiglio di Stato il citato schema di regolamento, modificato sia per recepire alcuni dei rilievi formulati dalla Sezione con il parere interlocutorio n. 1925 del 5 dicembre 2022, sia per adeguarsi all'approvazione del d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni, nella legge n. 41 del 2023 che ha inserito nell'art. 2, rubricato “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale”, della legge n. 508 del 1999, il comma 8 relativo alla “previsione dell'abilitazione artistica nazionale”.

4.1. Con parere definitivo n. 976 del 3 luglio 2023 la Sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere presentata da soggetto non legittimato *“auspicando che la trasmissione del nuovo schema di regolamento, sottoscritta dal Ministro proponente e corredata da tutta la documentazione prescritta, avvenga anche all’esito di un attento riesame dell’intera gamma dei rilievi sollevati con il parere interlocutorio n. 1925 del 5 dicembre 2022, riesame che allo stato appare compiuto solo in minima parte”*.

Considerazioni generali

5. Lo schema di decreto, oggetto della richiesta di parere, mira a riformare complessivamente e a sostituire il vigente regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall’art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, la cui entrata in vigore, originariamente prevista a partire dall’anno accademico 2020/2021, è stata rinviata più volte ed è ora fissata a decorrere dall’anno accademico 2023/2024 dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

5.1. Le direttrici dell’intervento normativo sono costituite:

- dalla disciplina dell’abilitazione artistica nazionale, istituita sulla base dell’articolo 2, comma 8, lettera a-bis), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a seguito delle osservazioni espresse nel parere interlocutorio n. 1925/2022 del Consiglio di Stato;
- dal decentramento delle procedure di reclutamento e valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni;
- dalla programmazione dei fabbisogni formativi e di personale e dal superamento della mobilità nazionale;
- dall’introduzione della figura del ricercatore;
- dalla prevenzione e superamento del precariato;
- dalla previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è collocato nelle graduatorie nazionali ad esaurimento.

6. La Sezione ritiene di dover formulare alcune preliminari osservazioni, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo sostanziale, che inducono a ritenere sussistenti i presupposti per rimettere lo schema di decreto al Ministero referente, con riserva di ogni ulteriore considerazione, anche sull'articolato, all'esito dei richiesti approfondimenti istruttori.

7. Il primo profilo sul quale la Sezione ritiene necessario stimolare un'ulteriore riflessione da parte del Ministero proponente riguarda la mancata acquisizione del concerto del Ministero dell'istruzione.

7.1. Nella relazione illustrativa il Ministero proponente afferma di ritenere il concerto del Ministro dell'istruzione, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508 del 1999, ormai superato in quanto il regolamento in esame coinvolge *“funzioni e compiti di spettanza esclusiva del MUR”*. Infatti, con il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è stato soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e le sue competenze sono state suddivise tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e segnatamente, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal citato decreto-legge n. 1 del 2020, al Ministero dell'università e della ricerca sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

8. Tanto premesso la Sezione osserva che il regolamento di delegificazione, sottoposto al parere di questo Consiglio, oltre a contenere la disciplina della programmazione e del reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, all'articolo 18, rubricato “Abrogazioni e dichiarazioni di cessazione dell'efficacia”, prevede:

- al primo comma che a decorrere dal termine di cui all'articolo 17, comma 8, primo periodo, vale a dire dall'anno accademico 2024/2025, sono abrogati oltre al d.P.R.

n. 143 del 2019, anche una serie di articoli specificamente indicati dalla lettera b) alla lettera l):

- al secondo comma che dal medesimo termine *“cessano di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica”* le disposizioni indicate alle lettere a) e b).

8.1. La Sezione evidenzia che la lettera d) del comma 1 del citato articolo 18 stabilisce l’abrogazione de *“l’articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l’articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento”*, mentre la lettera g) prevede l’abrogazione degli *“articoli 214, 215 comma 2, 223, 234, 235, 236, 245, 248, 259, 260, 264, 265, 268, 269, 271, 272, 273 comma 2, primo periodo, e comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”*.

8.2. Ciò significa che lo schema di regolamento in esame incide sul d.lgs. n. 297 del 1994, recante il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, abrogandone una serie di disposizioni a partire dall’anno accademico 2024/2025 e privando altre della loro efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli AFAM.

8.3. Pertanto, richiamata la rilevanza non formale del momento codecisionale, rappresentato dal concerto che realizza una effettiva compartecipazione alla elaborazione del provvedimento o dell’atto per il quale l’autorità concertata esprime sulla proposta elaborata dall’autorità concertante una valutazione di compatibilità con gli interessi di cui è portatrice (Cons. Stato, n. 1083 del 2023), la Sezione evidenzia che nel caso in esame non appare sufficiente ad escludere il concerto del Ministro dell’istruzione l’*excursus* normativo, puntualmente richiamato dal Ministero proponente, in quanto il regolamento sottoposto a parere incide abrogandole su molteplici disposizioni del d.lgs. n. 297 del 1994, vale a dire dell’atto legislativo che codifica le competenze e le funzioni del Ministero dell’istruzione.

8.4. Alla luce della predetta considerazione e nell'attuale vigenza dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, la Sezione ritiene che ricorrano i presupposti per richiedere il concerto del Ministero dell'istruzione sullo schema in questione in relazione alla verifica dell'assenza di eventuali effetti collaterali conseguenti all'abrogazione delle norme del d.lgs. n. 297 del 1994, prevista dal citato articolo 18 del regolamento, valutando ad esempio se dette disposizioni siano correlate o richiamate da altre disposizioni del medesimo Testo unico ovvero se siano oggetto di rinvio da parte di disposizioni normative esterne al Testo unico.

9. Premesso che la suddetta criticità è di per sé sola idonea a giustificare l'adozione di un parere interlocutorio al fine di richiedere un'ulteriore riflessione da parte del Ministero proponente, la Sezione ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dello stesso anche ulteriori elementi di criticità riscontrati nel testo sottoposto al suo esame.

9.1. L'articolo 10, rubricato "Incarichi di insegnamento", disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento al di fuori della dotazione organica, ma solo, come specificato dal comma 1, per *"documentate esigenze didattiche alle quali non si possa fare fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica"*, come previsto dall'articolo 1, commi 284 e 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il citato art. 1, comma 284, stabilisce che *"per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni"*.

9.2. Il comma 1 dell'articolo 10 stabilisce che la durata complessiva degli incarichi di detta tipologia instaurati tra un'istituzione e un soggetto *“non può comunque superiore a 4 anni, anche non consecutivi”*, compresi gli eventuali rinnovi, mentre il comma 3, in deroga a quanto previsto dal comma 1, prevede che gli incarichi conferiti da parte degli ISIA e dell'Accademia di Arte Drammatica a soggetti, *“già in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente”*, sono rinnovabili annualmente fino ad un massimo di 5 anni con riferimento al medesimo incarico, in analogia a quanto previsto in ambito universitario dall'articolo 23 della legge n. 240/2010, recante *“ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*.

9.3. Secondo quanto riferito nella relazione l'estensione del limite massimo, rispetto a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 10, risponde all'esigenza degli ISIA e dell'Accademia di Arte Drammatica di annoverare nel corpo docente professionisti quali designer affermati o attori di fama. Si afferma, inoltre, che i soggetti ai quali sono conferiti gli incarichi sono individuati sulla base della loro principale occupazione che ne determina la competenza e la notorietà e, pertanto, non ricorrendo nei loro confronti l'esigenza di stabilità dell'incarico in considerazione del possesso di reddito da lavoro.

9.4. Con riguardo al citato articolo 10 la Sezione rileva le seguenti perplessità:

- in ordine alla compatibilità di tale disposizione con la direttiva 1999/70/CE e, segnatamente, con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che con la sentenza 25 ottobre 2018, causa C-331/17, si è pronunciata sull'applicabilità ai precari delle Fondazioni lirico-sinfoniche della tutela prevista dall'art.5, comma 4-bis, del d.lgs. n.368/2001, prendendo atto della natura pubblica del datore di lavoro ed concludendo nel senso che *“La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (...) deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune*

disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore”;

- in relazione al limite massimo di 4 anni, previsto dal comma 1, e ancor di più al limite massimo di 5 anni, previsto dal comma 3, dell'articolo 10 che non sembrano in linea con quanto statuito dalla Corte di giustizia nella citata sentenza laddove afferma che *“In ogni caso, come sostenuto dalla Commissione, poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non consente in nessuna ipotesi, nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, essa può instaurare una discriminazione tra lavoratori a tempo determinato di detto settore e lavoratori a tempo determinato degli altri settori, poiché questi ultimi, dopo la conversione del loro contratto di lavoro in caso di violazione delle norme relative alla conclusione di contratti a tempo determinato, possono diventare lavoratori a tempo indeterminato comparabili ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.”;*

- in considerazione del fatto che il possesso di un non meglio specificato *“reddito da lavoro autonomo o dipendente”* non appare circostanza di per sé dirimente ai fini di far venire meno l'esigenza di stabilità in relazione a detta tipologia di contratti sia perché non vi è la certezza che tale reddito alternativo permanga per tutto il periodo dell'incarico di insegnamento e per i successivi rinnovi, sia perché in assenza di qualsiasi altro parametro non è dato comprendere quale sia o debba essere la relazione in termini di proporzione tra reddito ritratto dall'incarico di insegnamento *ex* comma 3 dell'articolo 10 e reddito da lavoro autonomo o dipendente;

- in considerazione del fatto che ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni “continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96” (art. 19, comma 5-*bis* del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nel testo vigente) e che, in particolare, l’articolo 19, comma 2, del citato d.lgs. n. 81/2015 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018, prevedeva fra l’altro che *“Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. [...]”*.

Sul punto è recentemente intervenuto, offrendo chiarimenti, anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 9 ottobre 2023, n. 9; nella predetta circolare si precisa che: “Merita di essere richiamata anche la previsione di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 24 [del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante *“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85], che - riportando la medesima disposizione già contenuta all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 - esclude l’applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 per i contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni, da università private (incluse le filiazioni di università straniere), da istituti pubblici di ricerca, da società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero da enti privati di ricerca con lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. Per effetto di tale disposizione, ai contratti stipulati dai soggetti sopra indicati non si

applicano né il termine massimo complessivo di ventiquattro mesi, né le nuove causali indicate dal decreto-legge n. 48/2023, restando ferme quelle previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che consente l'utilizzo di tale tipologia contrattuale solo in presenza di "comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale". Tale indicazione è pertanto sempre necessaria, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro. Sul punto, fatti salvi eventuali chiarimenti che potranno essere forniti dal Dipartimento per la funzione pubblica, si precisa che la durata massima dei contratti a termine stipulati dai soggetti sopra richiamati continua ad essere di trentasei mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella formulazione previgente alla riforma di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87." (nello stesso senso è costante anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, *ex multis* n. 6089 del 2021, n. 26567 del 2023) .

10. Con riguardo all'articolo 16, rubricato "Figure a esaurimento di docente bibliotecario", che disciplina la transizione del ruolo dei bibliotecari musicali, la Sezione ha delle perplessità circa la possibilità che le dette figure che hanno ottenuto il riconoscimento della funzione docente, divenendo, pertanto, docenti-bibliotecari, con una doppia mansione (insegnanti di bibliografia e biblioteconomia musicale da un lato e bibliotecari dall'altro), possano essere private della prima delle dette mansioni per essere destinate ad espletare solo le funzioni di bibliotecario.

Se è vero, come riferito dal Ministero proponente nella relazione illustrativa, che il D.M. n. 99/2009, nel definire i settori artistico-disciplinari e le relative declaratorie, non ha inserito la funzione di bibliotecario nella declaratoria del settore CODM/01 "Bibliografia e biblioteconomia musicale" e che tale scelta va letta in combinato disposto con il CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, in cui è stato introdotto il nuovo profilo professionale del "Direttore di biblioteca", la Sezione ritiene necessario acquisire chiarimenti dall'Amministrazione referente circa la

compatibilità con la disciplina legale e contrattuale dell'eliminazione con le predette modalità di una delle due mansioni rispetto a dipendenti che non assumano contestualmente il nuovo profilo professionale di "Direttore di biblioteca".

11. In relazione all'articolo 6, rubricato "Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato", la Sezione, trattandosi di procedure mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, suggerisce al Ministero proponente un'ulteriore riflessione in merito al peso ponderale attribuito ai titoli per i quali è prevista l'attribuzione "sino ad un massimo di dieci punti" e le prove di carattere teorico o pratico per le quali è prevista l'attribuzione "sino ad un massimo di novanta punti".

11.1. Come osservato dalla Sezione in relazione ad altro regolamento concernente procedure di reclutamento, pur riconoscendosi la particolare importanza delle prove di esame teorico/pratiche in tale tipologia di selezione, che può giustificare una disciplina che riconosca preminente rilievo alle stesse in sede di punteggi, la statuizione di novanta punti assegnati alle prove teorico - pratiche e dieci punti ai titoli sembra svalutare in misura eccessiva l'elemento dei titoli e merita una riconsiderazione (Consiglio di Stato, C, n. 1573 del 19 dicembre 2023). E, d'altro canto, anche per tali tipologie di selezioni vi possono essere titoli di studio e professionali molto qualificanti per l'accertamento delle capacità del candidato.

12. Infine, in relazione all'articolo 2, rubricato "Abilitazione artistica nazionale", comma 2, lettera n) che contiene i criteri guida del decreto del Ministro che disciplinerà il procedimento di reclamo, la Sezione ribadisce quanto già osservato nel parere interlocutorio n. 1925 del 2022 e, cioè, che si tratta di disciplina che ben potrebbe essere contenuta direttamente nello schema di regolamento in oggetto.

12.1. Ciò detto, la Sezione prende atto dei maggiori dettagli in ordine alle modalità concrete di presentazione del reclamo e ai termini di valutazione da parte della commissione, ma invita il Ministero proponente a prevedere un unico termine finale per l'adozione del giudizio della commissione, in luogo della forbice tra un minimo

di 60 giorni e un massimo di 120 giorni, peraltro ancorato a un non meglio specificato *“numero di reclami presentati alla commissione”*.

13. Alla stregua delle esposte considerazioni, ferma e riservata ogni ulteriore valutazione e determinazione sul merito contenutistico del proposto schema di decreto, la Sezione ritiene di sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli indicati approfondimenti.

P.Q.M.

Sospende la pronuncia del parere nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione.

L'ESTENSORE
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Cesare Scimia

Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 30 gennaio 2024

NUMERO AFFARE 01434/2023

OGGETTO:

Ministero dell'universita' e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM»;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2528 del 6 dicembre 2023, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio n. 1162 del 29 dicembre 2023 della Sezione sull'affare consultivo in oggetto;

Vista la nota prot. n.129 del 22 gennaio 2024 a firma, d'ordine del Ministro, del

Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca, con la quale è stato riscontrato il parere interlocutorio n. 1162 del 29 dicembre 2023;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Cabras;

Premesso:

1. Con nota prot. n. 2528 del 6 dicembre 2023 il Ministero dell'università e della ricerca aveva trasmesso per il parere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto. Il Ministero riferiva che tale schema trova fondamento nella legge 21 dicembre 1999, n. 508, che, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, ha previsto la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (nel prosieguo indicati come "AFAM"), stabilendo all'articolo 2, commi 7 ed 8, che la riforma fosse attuata attraverso uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina dei diversi profili relativi a tali istituzioni.

Il Ministero specificava, inoltre, che riteneva necessario procedere alla revisione dello schema di regolamento, elaborato nel corso della precedente legislatura e già sottoposto al parere di questo Consiglio, al fine di adeguare l'articolato al mutato quadro normativo, conseguente all'entrata in vigore dell'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, che ha introdotto l'abilitazione artistica nazionale *«quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso»*, nonché per recepire le osservazioni formulate nei pareri interlocutori n. 1925 del 5 dicembre 2022 e n. 976 del 3 luglio 2023.

2. Al testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere erano allegati: a) relazione al Ministro; b) relazione illustrativa; c) relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato; d) Analisi tecnico normativa; e) Analisi di impatto

della regolamentazione; e) Valutazione del NUVIR n. 307/23 VVIII dell'1 dicembre 2023; f) parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, espresso nell'adunanza del 7 novembre 2023.

3.Precedenti. Con il parere interlocutorio n. 1925 del 5 dicembre 2022, la Sezione aveva restituito lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, elaborato nella precedente legislatura, al Ministero proponente, evidenziando una serie di profili dubbi relativi alla disciplina delle procedure e delle modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM richiamati nel parere interlocutorio n. 1162 del 29 dicembre 2023.

Con nota prot. n.1011 del 13 giugno 2023, il Ministero proponente aveva nuovamente trasmesso a questo Consiglio di Stato il citato schema di regolamento, modificato sia per recepire alcuni dei rilievi formulati dalla Sezione con il parere interlocutorio n. 1925 del 5 dicembre 2022, sia per adeguarsi all'approvazione del decreto legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 41 del 2023 che ha inserito nell'art. 2, rubricato "*Alta formazione e specializzazione artistica e musicale*", della legge n. 508 del 1999, il comma 8, relativo alla "*previsione dell'abilitazione artistica nazionale*".

Con parere definitivo n. 976 del 3 luglio 2023, la Sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere presentata da soggetto non legittimato, "*auspicando che la trasmissione del nuovo schema di regolamento, sottoscritta dal Ministro proponente e corredata da tutta la documentazione prescritta, avvenga anche all'esito di un attento riesame dell'intera gamma dei rilievi sollevati con il parere interlocutorio n. 1925 del 5 dicembre 2022, riesame che allo stato appare compiuto solo in minima parte*".

4.Lo schema di decreto in esame è volto a riformare complessivamente e a sostituire il vigente regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del

Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, la cui entrata in vigore, originariamente prevista a partire dall'anno accademico 2020/2021, è stata rinviata più volte ed è ora fissata a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 dall' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. I contenuti fondamentali dell'intervento sono stati richiamati nel parere interlocutorio 1622 del 29 dicembre 2023 al quale si rinvia.

5. Con il parere interlocutorio n. 1622 del 2023, la Sezione aveva ritenuto di rimettere lo schema di decreto all'Amministrazione proponente per ragioni di carattere procedurale e sostanziale. Sotto il profilo procedurale veniva rilevata la mancata acquisizione del concerto del Ministero dell'istruzione e del merito e non risultava condivisa l'affermazione, contenuta nella relazione illustrativa, secondo la quale il concerto del Ministro dell'istruzione e del merito, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge n. 508 del 1999, doveva ritenersi ormai superato, in quanto il regolamento in esame, in seguito alla soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la suddivisione delle relative competenze tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca ad opera del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, coinvolgerebbe *“funzioni e compiti di spettanza esclusiva del MUR”*. Per quanto rileva in questa sede, al Ministero dell'università e della ricerca sarebbero state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica. La Sezione ha invece ritenuto che l'articolo 18 del regolamento di delegificazione in esame presentasse un contenuto idoneo ad incidere, attraverso una serie di abrogazioni, sul d.lgs. n. 297 del 1994, recante il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. La Sezione riteneva pertanto che ricorressero i presupposti per richiedere il concerto del Ministero dell'istruzione e del merito sullo schema in

questione in relazione alla verifica dell'assenza di eventuali conseguenze sulla disciplina del predetto Testo unico di interesse dell'istruzione.

6. Sotto il profilo sostanziale, la Sezione osservava come l'articolo 10 dello schema di regolamento, *“Incarichi di insegnamento”*, apparisse incompatibile con la direttiva 1999/70/CE, anche in considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e in particolare della sentenza 25 ottobre 2018, causa C-331/17, dove, nel pronunciarsi sull'applicabilità della tutela di cui all'articolo 5, comma 4 - bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001 alle fondazioni lirico sinfoniche, la predetta Corte ha preso atto della natura pubblica del datore di lavoro e ha concluso nel senso che *“La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (...) deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza del quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre ad una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore”*.

7. Sempre sotto il profilo sostanziale, la Sezione, in merito all'articolo 16 del provvedimento in esame, rubricato *“Figure a esaurimento di docente bibliotecario”*, che disciplina la transizione del ruolo dei bibliotecari musicali, aveva espresso delle perplessità circa la possibilità che le dette figure, una volta ottenuto il riconoscimento della funzione docente e divenuti, pertanto, docenti bibliotecari, con una doppia mansione (insegnanti di bibliografia e biblioteconomia musicale da un lato e bibliotecari dall'altro), possano essere private della prima delle dette mansioni per essere destinate ad espletare solo le funzioni di bibliotecario.

8. Un ulteriore rilievo di natura sostanziale aveva ad oggetto l'articolo 6, rubricato

“Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato”. La Sezione, in presenza di procedure mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, aveva suggerito al Ministero proponente un’ulteriore riflessione in merito al peso ponderale attribuito ai titoli per i quali è prevista l’attribuzione *“sino ad un massimo di dieci punti”* e le prove di carattere teorico o pratico per le quali è prevista l’attribuzione *“sino ad un massimo di novanta punti”*, ritenendo che tale distribuzione del punteggio svalutasse in misura eccessiva l’elemento dei titoli. Infine, in relazione all’articolo 2, rubricato *“Abilitazione artistica nazionale”*, comma 2, lettera n), che contiene i criteri guida del decreto del Ministro che disciplinerà il procedimento di reclamo, la Sezione ribadiva quanto già osservato nel parere interlocutorio n. 1925 del 2022 e, cioè, che si trattasse di disciplina che ben potrebbe essere contenuta direttamente nello schema di regolamento in oggetto. La Sezione prendeva comunque atto dei maggiori dettagli in ordine alle modalità concrete di presentazione del reclamo e ai termini di valutazione da parte della commissione, ma invitava il Ministero proponente a prevedere un unico termine finale per l’adozione del giudizio della commissione, in luogo della forbice tra un minimo di 60 giorni e un massimo di 120 giorni, peraltro ancorato a un non meglio specificato *“numero di reclami presentati alla commissione”*.

Considerato

1. Nella nota prot. n. 129 del 22 gennaio 2024 l’Amministrazione fornisce un riscontro alle osservazioni contenute nel parere interlocutorio n. 1162 del 29 dicembre 2023.

2. Per quanto riguarda il rilievo relativo al mancato concerto del Ministro dell’istruzione e del merito, lo stesso risulta adesso acquisito, limitatamente all’articolo 18 ove si concentrano le abrogazioni in merito alle quali la Sezione aveva segnalato la necessità di interpellare il Ministero dell’istruzione e del merito. Detto parere è pervenuto in allegato alla nota prot. n. 129 del 22 gennaio 2024.

3. Riguardo all’osservazione relativa all’articolo 10, l’Amministrazione ricorda

come le istituzioni AFAM presentino delle caratteristiche profondamente diverse da quelle delle Fondazioni lirico – sinfoniche, rientrando nel novero delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad esse quindi si applichi l'articolo 36 di tale decreto che esclude la trasformazione di rapporti di lavoro flessibile in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'Amministrazione riconosce tuttavia come la reiterazione dei contratti oltre il termine di trentasei mesi potrebbe comportare l'esercizio del rimedio risarcitorio da parte del lavoratore, concorda con la Sezione in merito all'esigenza di prevenire tale tipo di contenzioso e non esclude la possibilità di riformulare le disposizioni prevedendo una durata non superiore a trentasei mesi per la reiterazione di tali contratti. La Sezione osserva che le stesse affermazioni dell'Amministrazione evidenziano come la durata massima dei contratti di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, pari, rispettivamente, a quattro e cinque anni, non debba essere superiore a trentasei mesi, e invita ad attenersi a tale limite.

4. Per quanto riguarda il rilievo concernente l'articolo 16, l'Amministrazione afferma che lo schema di regolamento non consente in alcun modo di inferire una sottrazione della mansione di docente ai "*docenti bibliotecari*" ed assicura invece che tali docenti, assunti con la funzione di bibliotecario e transitati alla docenza nello specifico settore disciplinare "*Bibliografia e biblioteconomia musicale*", continuano a svolgere, ad esaurimento della figura professionale, anche la mansione, accessoria alla docenza, di bibliotecario. Per quanto riguarda i docenti di "*Bibliografia e biblioteconomia musicale*", assunti dopo l'entrata in vigore del regolamento, l'Amministrazione fa presente che eserciteranno esclusivamente la funzione di docenza, mentre la funzione di bibliotecario, sempre in via esclusiva, sarà esercitata dalla nuova figura del Direttore di Biblioteca, per il cui profilo le istituzioni interessate hanno già bandito selezioni pubbliche ed assunto delle unità di personale. La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di rendere il testo più perspicuo, con una disciplina transitoria che faccia espressamente salva ad esaurimento la funzione

docente degli attuali “*docenti bibliotecari*”.

5.Per quanto riguarda l’osservazione relativa all’articolo 6, l’Amministrazione riferisce di aver valutato con attenzione il peso ponderale da attribuire ai titoli degli aspiranti ricercatori e di avere considerato come i futuri candidati avranno da poco tempo concluso il percorso di studi e saranno ragionevolmente privi di esperienze professionali ed artistiche tali da poter essere spese come titoli utili ai fini della valutazione. Un peso assai più rilevante, osserva l’Amministrazione, viene invece attribuito ai titoli nel reclutamento della docenza per il settore AFAM e ciò concorre a giustificare la scelta operata per i ricercatori. La Sezione, pur tenendo conto dei chiarimenti forniti, osserva che – ove si preveda un reclutamento per titoli ed esami – sia comunque necessario valutare in modo non irragionevolmente riduttivo anche i titoli eventualmente posseduti dai candidati; suggerisce, pertanto, di riservare ai titoli, una considerazione che, pur restando assai contenuta, non risulti del tutto marginale.

6.Per quanto concerne, infine, l’osservazione relativa all’articolo 2, comma 2, lettera n), la Sezione prende atto della volontà dell’Amministrazione di conformarsi al parere interlocutorio e di riformulare la disposizione, eliminando il termine minimo e mantenendo quello massimo di centoventi giorni.

P.Q.M.

La Sezione esprime il proprio parere nei termini di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Daniele Cabras

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

Alessandra Colucci

